



*Assessorato alla Caccia*

# PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

## ANNI 2013-2018

Vicepresidente e Assessore alla Caccia

Mario Dalla Tor

Responsabile del procedimento:

Paolo Gabbi

Progettisti:

Francesca Borgo

Giuseppe Cherubini

Pierpaolo Penzo

PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
ANNI 2013-2018  
INDICE

Premessa metodologica

TITOLO PRIMO – IL SISTEMA TERRITORIALE

- 1) Caratteri geografico ambientali del territorio provinciale
- 2) Numero e distribuzione dei cacciatori residenti in provincia di Venezia
- 3) Calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale
- 4) Individuazione degli Istituti di protezione della fauna selvatica

TITOLO SECONDO – LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

- 5) Criteri per l'istituzione delle Zone addestramento e allenamento cani e per lo svolgimento delle gare cani
- 6) Programmi di miglioramento ambientale e criteri per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici all'interno di Zone di Ripopolamento e Cattura
- 7) Identificazione delle zone per la collocazione degli appostamenti di caccia
- 8) Programmi di immissione di fauna selvatica
- 9) Criteri per la costituzione e la gestione degli istituti venatori privati, linee guida per la redazione dei Piani Tecnico Economici e della V.INC.A. a corredo della richiesta di concessione

## Premessa metodologica

L'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che "spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: (...); f) caccia e pesca nelle acque interne; (...)". L'art. 20, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che "la Provincia: (...); b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; (...)".

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Venezia fa, pertanto, riferimento alla normativa regionale in materia faunistico - venatoria e, in particolare, al contenuto della L.R. del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993 avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

In particolare l'art. 9, comma 2 della L.R. 50/1993 prevede che "i piani [faunistico-venatori provinciali] hanno durata quinquennale e prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica allo stato naturale o con abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992 e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli

ungulati e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all'articolo 20 della presente legge e all'articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l'obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;

- i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'art. 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole, presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge n. 157/1992".

La L. n. 157 del 11 febbraio 1992, avente per oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è stata presa a riferimento in quelle parti espressamente richiamate dalla normativa regionale.

In particolare, l'art. 9 della citata L.R. n. 50/1993 prevede che "le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali".

L'art. 10, comma 11 della L. 157/1992 prevede che "(...) l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento

orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico - venatoria" e che "i Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento". Il contenuto di tale documento è stato fatto proprio dalla Regione Veneto che, a sua volta, lo ha trasmesso alle province con nota prot. n. 3502/11621 del 06.05.1993, avente per oggetto, "Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni inerenti il territorio previste dalla L. 157/92 relativamente alle competenze delle Province". Lo stesso documento, nelle sue parti più rilevanti, è stato pubblicato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel seguente volume: Spagnesi M., S. Toso, R. Cocchi, V. Trocchi 1993 - Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico - venatoria. I.N.F.S., Documenti Tecnici, n. 15.

Infine, il presente Piano Faunistico Venatorio si basa sui documenti tecnici approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1728 del 07.08.2012 avente ad oggetto "Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)".

# TITOLO PRIMO

## IL SISTEMA TERRITORIALE

## Capitolo 1

### Caratteri geografico ambientali del territorio provinciale

#### m).1    Caratteristiche geologiche

Dal punto di vista geologico il territorio della Provincia di Venezia non differisce sostanzialmente da resto della pianura padana.

Verso la fine del Terziario dalle acque del mare pliocenico emergevano solo i rilievi della dorsale appenninica, mentre una buona parte della regione costiera era ancora sommersa e al posto della pianura padana vi era una vasta insenatura che si estendeva fino all'attuale Piemonte e lambiva la zona meridionale delle Alpi e quella settentrionale degli Appennini.

Le glaciazioni quaternarie causarono un notevole abbassamento del livello del mare e l'alto Adriatico si ritirò di alcune centinaia di chilometri, fino all'altezza di Ancona; a quella latitudine il Po formava il suo delta dopo aver raccolto le acque dei fiumi alpini, dinarici e appenninici del suo vasto bacino idrografico. Successivamente, nell'ultimo interglaciale, la linea di costa raggiunse più o meno la posizione attuale.

Di natura interamente alluvionale-quaternaria, il territorio della Provincia ha assunto la sua attuale fisionomia solo negli ultimi millenni, e la sua successiva evoluzione è stata determinata in prevalenza dai fattori ambientali locali quali i fiumi ed il mare, nonché dai movimenti verticali ed orizzontali sia del mare (eustatismo), che del suolo (subsidenza) di origine naturale ed antropica.

Dal punto di vista stratigrafico, per quanto riguarda Venezia e le sue zone limitrofe sul substrato calcareo dell'era secondaria, l'Eocene e l'Oligocene sono rappresentati da una serie di marne compatte, talora arenacee con episodi calcarei anche di notevole consistenza; tali depositi hanno colmato i principali dislivelli legati all'orogenesi. Su di essi poggiano marne arenacee del Miocene inferiore e medio (alcune centinaia di metri).

Il Pliocene è rappresentato da argille con intercalazioni di sabbie e con spessori inferiori ai 200 metri. Infine il Pleistocene, con sabbia e argille, che nella laguna veneziana risultano potenti circa un migliaio di metri.

Alla sommità della serie pleistocenica vi è un orizzonte di argille sovraconsolidate note come "caranto" che veniva utilizzato come base di appoggio per le fondazioni degli antichi edifici veneziani. Il caranto viene associato a materiali differenti, ma nel comprensorio veneziano esso sarebbe riferito unicamente a materiali argillosi, di natura alluvionale, abbastanza superficiali, di colore giallo bruno, con alto grado di sovraconsolidazione. I sedimenti che lo costituiscono, essendo rimasti emersi a lungo, si sono consolidati e ossidati dando così al caranto la qualifica di un

“paleosuolo”. Il caranto rappresenta l’ultimo deposito continentale prima della trasgressione olocenica e riveste quindi un importante significato stratigrafico poiché segna il limite, nella laguna veneta, tra i sedimenti continentali pleistocenici e quelli del ciclo olocenico successivo.

Agli inizi del postglaciale ha luogo la fase alluvionale, l’ultima pleistocenica. La disposizione di una spessa coltre limosa e argillosa colma le accidentalità morfologiche e livella il terreno, dopo di che la situazione morfologica si stabilizza per oltre 10 mila anni, durante i quali i terreni sono soggetti ad un prolungato essiccamento e consolidamento.

Nell’entroterra le complesse fasi di alluvionamento hanno dato luogo a sedimenti dalla granulometria e composizione variabile a seconda della provenienza. Tali sedimenti si compenetrano e si succedono anche a più livelli, formando banchi e lenti più o meno estesi e potenti. Le alluvioni più antiche sono attribuite all’Olocene inferiore (zona di Meolo) e forse al Würmiano.

Il corso del fiume Sile funge da limite tra le alluvioni ghiaioso-sabbiose del Piave, ad Est, e quelle più argillose del Brenta, ad Ovest. Queste due zone sono ben separate dal corso del Sile fino a Quarto d’Altino, mentre più a Sud tra loro è interposta una fascia a granulometria intermedia.

Le caratteristiche granulometriche dei sedimenti hanno determinato lo sviluppo di un’attività estrattiva per lo più limitata alla produzione delle argille, come per esempio nei Comuni di Marcon, Salzano, Martellago e Noale, ove esistono una decina di cave in attività.

#### m).2    Sistema idrografico

La Provincia di Venezia è ricca di corsi d’acqua che interessano il territorio soprattutto per quanto riguarda il loro corso terminale e deltizio. I fiumi con la loro azione di trasporto solido hanno profondamente influenzato l’evoluzione del territorio guidandone interattivamente con il mare le modificazioni.

Nel corso degli ultimi secoli l’uomo ha operato numerose deviazioni e canalizzazioni allo scopo di razionalizzare meglio sia il deflusso che l’utilizzo delle acque. Dell’antica idrografia si hanno numerosi documenti e testimonianze sul territorio per lo più legate a toponimi.

I fiumi della Provincia possono essere distinti in fiumi di origine alpina e fiumi di risorgiva: i primi si alternano nel territorio delimitando aree omogenee all’interno delle quali scorrono i secoli. I fiumi di origine alpina, oltre alle maggiori portate, presentano un cospicuo apporto di sedimenti e sono quindi i principali responsabili dell’evoluzione dei litorali, sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista della composizione mineralogica delle sabbie. Così i delta dei fiumi alpini si sono ampliati verso il mare isolando, nelle aree comprese tra due corsi e due delta, zone nelle quali si collocano le lagune.

Nelle aree lagunari mettono foce numerosi corsi di risorgiva che nascono in pianura da polle generalmente situate nella fascia pedemontana. Questi fiumi presentano una minore turbolenza, minori sono le particelle in sospensione, le acque sono generalmente limpide ed il loro corso è più calmo e regolare.

Data la capillare ramificazione del sistema idrografico il Veneto in generale, e più in particolare la Provincia di Venezia, è profondamente caratterizzato dalla presenza dell'acqua: questa costituisce un elemento fondamentale non solo dal punto di vista fisico-geografico, ma anche culturale.

Procedendo dall'area orientale, la Provincia di Venezia è segnata dai corsi d'acqua che la chiudono a nord-est con il Tagliamento e a Sud con l'Adige.

Di origine alpina, il Tagliamento nasce dalle Alpi Carniche (Passo Mauria) e, con un tortuoso corso nella zona terminale, segna il confine con la Provincia di Udine. Il suo ampio delta è caratterizzato da vaste boscaglie tra le quali si collocano gli insediamenti turistici di Lignano (UD) e di Bibione (VE).

Tra il Tagliamento e il Livenza si colloca la laguna di Caorle nella quale sboccano il canale dei Lovi ed il canale Nicessolo. Il territorio retrostante la laguna è contraddistinto dal corso del Reghena, del Lemene e del Loncon.

Il Reghena, fiume di risorgiva, nasce nei pressi di Savorgnano (PN), entra nella Provincia di Venezia ad Ovest di Cinto Caomaggiore percorrendo una decina di Km verso sud/sud-ovest, quindi piega bruscamente verso sud-est e si unisce al Lemene a sud di Portogruaro.

Ancora di risorgiva è il Lemene che nasce a nord-ovest di Cordovado (PN), corre quasi in direzione nord-sud e, attraverso Portogruaro, riceve le acque del Reghena e si unisce al Livenza nei pressi di Caorle, sfociando a Porto Santa Margherita.

Il Loncon, anch'esso fiume di risorgiva, nasce nella zona ghiaiosa a nord di Casarsa della Delizia (PN), in Provincia di Venezia percorre in direzione nord-sud la zona di Pramaggiore e quindi si unisce al Lemene alcuni Km a sud di Concordia Sagittaria.

A prevalente carattere di risorgiva è anche il regime del Livenza. Questo fiume nasce dalle Prealpi Carniche, nella provincia di Venezia percorre longitudinalmente il Comune di S. Stino di Livenza e sfocia nella zona una volta occupata dalla Valle Altanea, oggi prosciugata e trasformata in porticciolo turistico.

Ancora di origine alpina è il Piave che nasce dal M. Peralba (Alpi Carniche), percorre le Provincie di Belluno e Treviso, quindi nella Provincia di Venezia percorre e lambisce i comuni di Noventa di Piave, Musile di Piave, S. Donà di Piave, Jesolo, Eraclea e sfocia a Cortellazzo.

Tra il fiume Piave ed il sistema Brenta-Bacchiglione si colloca la laguna di Venezia, profondamente interessata da opere di trasformazione idraulica.

A nord i bordi lagunari sono segnati dal fiume Sile che nasce da risorgive nei pressi di Casacorba (Castelfranco Veneto – TV). Il suo corso da Quarto d'Altino a Portegrandi segna il confine con la Provincia di Treviso, più a valle. Da Portegrandi al mare cinge, mediante canalizzazione, tutta la porzione nord-orientale della laguna di Venezia, quindi va a sfociare presso Cavallino al porto di Piave-Vecchia.

Ancora di risorgiva è il fiume Zero che nasce nella zona di Campigo (TV) a sud-est di Castelfranco. In provincia di Venezia attraversa il territorio di Altino e quindi si unisce al fiume Dese.

Il Dese nasce a nord di Resana (TV) da risorgive in località Brentelle. In provincia di Venezia bagna Scorzè, lambisce Martellago, attraversa Marocco e Dese e, dopo aver raccolto le acque dello Zero, sbocca nella laguna di Venezia presso la palude di Cona, costituendo uno degli ormai scarsi apporti di acque dolci nella laguna superiore assieme al Marzenego.

Il Marzenego, anch'esso fiume di risorgiva, nasce in località Fratte di Resana (TV), bagna Noale in Provincia di Venezia, attraversa Mestre e, per mezzo del Canale Osellino, costeggia il margine lagunare da Campalto a Tessera per giungere poi anch'esso alla palude di Cona.

A sud di Mestre si colloca il Musone Vecchio che nasce da risorgive vicine a S. Martino di Lupari (PD), entra in Provincia di Venezia presso Stigliano, raggiunge Mirano e quindi, mediante canalizzazione, arriva a Mira e quindi si immette nel naviglio del Brenta che sbocca a Fusina nella parte centrale della laguna di Venezia.

Dalle risorgive di Onara, nei pressi di Cittadella (PD), nasce il Tergola che percorre per un brevissimo tratto la Provincia di Venezia e quindi si immette anch'esso nel naviglio del Brenta.

Il fiume Brenta, definito per molti secoli “la grande nemica” della laguna e di Venezia, nasce dai laghi di Caldonazzo e di Levico (TN). Dopo aver percorso le Province di Vicenza e di Padova, entra in quella di Venezia ove il suo corso naturale ha subito notevoli diversificazioni e numerose canalizzazioni (es. naviglio Brenta, taglio di Brenta, etc.). Sfocia a Brondolo, a sud di Chioggia dopo aver raccolto le acque del Bacchiglione, che nel suo ultimo tratto decorre parallelo ad esso per circa una decina di Km.

Chiude a sud la Provincia di Venezia il corso del fiume Adige che, maggiore dei fiumi veneti e secondo d'Italia, nasce a nord del passo Resia (BZ). In Provincia di Venezia segna in parte il confine meridionale con la Provincia di Rovigo. Per un tratto delimita il Comune di Cavarzere (VE) da quello di Pettorazza Grimani (RO), poi attraversa il Comune di Cavarzere ed infine con il suo ultimo tratto delimita verso sud il Comune di Chioggia da quello di Rosolina (RO).

Questa sintetica descrizione del sistema idrografico della Provincia di Venezia testimonia come quest'area geografica sia profondamente caratterizzata dall'elemento acqua, costituendone uno dei caratteri distintivi sia dal punto di vista morfologico che ecologico e paesaggistico, nonché una delle risorse più preziose.

### m).3 La vegetazione

Le caratteristiche geomorfologiche della Provincia di Venezia ne fanno un territorio piuttosto omogeneo. Anche l'agricoltura, che è largamente sviluppata su tutta la superficie, contribuisce a dare una generale sensazione di uniformità al paesaggio vegetale. Nonostante ciò il territorio presenta ancora certe potenzialità legate soprattutto alla qualità e alla quantità delle acque superficiali o presenti nella falda.

Nelle pagine seguenti verrà descritto dal punto di vista floristico e vegetazionale l'ambiente della Provincia di Venezia che per semplicità verrà così suddiviso:

#### 1.3.1 Mare e litorali

#### 1.3.2 Zone umide

##### 1.3.2.1 Lagune e zone umide salmastre

##### 1.3.2.2 Zone umide d'acqua dolce

#### 1.3.3 Boschi

#### 1.3.4 Aree coltivate e vegetazione sinantropica

### m).3.1 Mare e litorali

Il mare gioca un ruolo importante nella caratterizzazione della Provincia di Venezia. Essa infatti si affaccia sull'Adriatico per una lunghezza di circa un centinaio di Km e le zone più interne distano al massimo una trentina di Km dalla costa. Quest'ultima è costituita da litorali sabbiosi interrotti dalle foci dei fiumi che giungono al mare dopo aver attraversato la provincia in senso trasversale.

I litorali pur essendo tutti bassi e più o meno sabbiosi, presentano alcune differenze strutturali. Alcuni sono delle isole allungate che sottendono delle lagune, altri invece formano un tutt'uno con l'entroterra o al massimo delimitano delle zone paludose, gran parte delle quali bonificate.

Il litorale di Pellestrina è forse quello che si differenzia maggiormente dagli altri, infatti è in gran parte di costruzione artificiale, come d'altra parte un tratto del litorale del Lido, con massi di pietra d'Istria e le spiagge sono localizzate solo a ridosso delle dighe di accesso ai porti di Malamocco e di Chioggia (Cà Roman) ove le correnti marine provocano l'accumulo delle sabbie.

Le correnti marine sono tra i principali fattori determinanti la formazione e l'evoluzione dei litorali sabbiosi. Osserviamo infatti settori ove domina l'accumulo di sabbia e le spiagge sono quindi dotate di arenili assai ampi, ed altri in cui invece sono presenti evidenti segni di erosione e nei quali si è dovuto provvedere a contenere il fenomeno mediante costruzione di dighe a pettine.

Innanzitutto i litorali rivestono una notevole importanza economica connessa con l'attività turistica, però la spiaggia non antropizzata presenta caratteristiche paesaggistiche e vegetazionali di indubbio valore che sarebbe necessario tutelare con opportuni vincoli e modi di gestione (oasi, etc.).

Le comunità psammofile che formano la vegetazione naturale dei litorali sabbiosi sono specializzate alla vita in un ambiente estremamente difficile, dominata dall'azione di forze fisiche, chimiche e meccaniche.

Il vento trasporta in sospensione minute goccioline di acqua di mare e una grande quantità di particelle sabbiose; favorisce inoltre l'evaporazione dell'acqua e la traspirazione. L'acqua meteorica percola velocemente attraverso la tessitura grossolana e sciolta del substrato. In questo contesto sono evidenti le enormi difficoltà che le piante di spiaggia devono affrontare per sopravvivere e riprodursi, difficoltà tanto maggiori tanto è minore la distanza dalla battigia.

Vengono così a formarsi delle comunità vegetali che si succedono spazialmente e si inseriscono in perfetto e delicato equilibrio con le forze fisiche contro cui sono capaci di lottare.

La psammoserie (successione di comunità vegetali psammofile) è abbastanza caratteristica, dalla battigia verso l'entroterra, lungo tutte le coste sabbiose europee. Localmente però sono presenti delle varianti o sostituzioni e le nostre spiagge altoadriatiche presentano aspetti particolarmente impoveriti, mancando alcune tipiche specie di spiaggia presenti invece in altre zone più calde della costa mediterranea.

Senza entrare in dettagli superflui allo scopo che ci prefiggiamo nel seguente lavoro, possiamo così schematizzare la psammoserie nel veneziano.

- *Cakiletum* – Comunità pioniera rada e discontinua costituita da terofite (pianta a ciclo biologico annuale).
- *Agropyretum* – Comunità edificatrice delle dune embrionali.
- *Ammophiletum* – Comunità edificatrice, principale responsabile della formazione delle dune litoranee.
- *Tortulo-Scabiosetum* – Comunità che si insedia sulle dune stabilizzate, più interne e protette dall'azione del vento.

Queste comunità si susseguono abbastanza regolarmente con questo ordine, formando, ove le condizioni sono più favorevoli, più fronti di dune alte anche una decina di metri. Queste costruzioni naturali costituiscono la migliore barriera a protezione dei venti che spirano dal mare, richiedono però arenili abbastanza ampi e indisturbati.

Il migliore esempio di seriazione è forse quello che possiamo trovare agli Alberoni, sul litorale del Lido.

Più all'interno, nelle depressioni retrodunali, possono verificarsi dei fenomeni di ristagno d'acqua che danno luogo a delle aree più o meno umide ove la vegetazione si differenzia notevolmente.

Alla Psammoserie si intercalano tipi vegetazionali appartenenti alla serie igrofila. Si tratta di una vegetazione per lo più dominata dalla presenza di *Schoenus nigricans* che forma un fitto popolamento, talora sfalcato ed utilizzato come lettiera per bestiame. A seconda della persistenza dell'acqua e della sua qualità, leggermente salmastra e francamente dolce, questi Schoeneti litorali possono differenziarsi tra loro.

La serie psammofila si conclude, o meglio si concluderebbe, con formazioni pluristratificate più complesse di cui ora rimangono pochissimi esempi.

La lecceta del Bosco Nordio è sicuramente l'esempio più rappresentativo, ma anche alla foce del Tagliamento non mancano lembi di vegetazione di questo tipo.

Fatto curioso, proprio alle due estremità settentrionali e meridionali della Provincia, abbiamo due formazioni boschive paragonabili, anche se non del tutto ascrivibili, a quelle che costituiscono la vegetazione climatica di zone più propriamente mediterranee e che fecero coniare l'espressione di "Lacuna floristica del veneziano" per il fatto che nella zona centrale del litorale della provincia di Venezia gli elementi floristici termofili mediterranei sono assai ridotti.

Alle leccete relittuali e alle formazioni a quercia, che costituiscono l'anello terminale della serie evolutiva della vegetazione litoranea, si farà riferimento più avanti.

Dopo aver considerato l'aspetto scientifico e "teorico" della vegetazione di spiaggia, ci soffermiamo ora a considerarne lo stato reale ed attuale lungo le coste della Provincia.

Innanzitutto è da mettere in chiaro che la seriazione completa è possibile solo nei tratti di "spiaggia libera" sufficientemente ampi da consentire lo sviluppo di più cordoni dunosi.

Le attività umane sia temporanee che permanenti, conseguenti alle numerose concessioni a scopo turistico, contrastano fortemente con lo sviluppo della vegetazione naturale, ma soprattutto nei confronti delle cenosi igrofile secondarie che vengono colmate per bonificare l'ambiente.

Inoltre, sia per utilizzare maggiormente lo spazio disponibile, sia per proteggere meglio dal vento l'entroterra, è stata creata, ove possibile, una fascia frangivento costituita da pini, tamerici, olivi di

Boemia, pioppi, etc. Pertanto le pinete litoranee, pur creando un'utile fascia boschiva per la protezione dell'entroterra, gradevole per gli svaghi ed anche favorevole per la fauna, non vanno considerati come elemento naturale della vegetazione costiera, bensì costituiscono una sovrapposizione e, sotto certi punti di vista, una forzatura alle fasi più evolute della serie vegetazionale dei litorali che in condizioni naturali richiederebbe spazi assai maggiori e condizioni edafiche non sempre presenti su tutti i nostri litorali.

Un'altra considerazione è da farsi anche sulle zone di cosiddetta "spiaggia libera" ove la psammoserie potrebbe svilupparsi in maniera ottimale.

#### m).3.2 Zone umide

Col termine generico di "zone umide" si possono intendere luoghi assai diversi tra loro (laghi, lagune, fiumi, torbiere, paludi, golene, etc.) ma accomunati tutti tra loro dalla costante presenza di acqua.

L'acqua è quindi il fattore limitante e caratterizzante di questi ambienti che se da un lato rendono difficili gli insediamenti umani, d'altro canto costituiscono dei biotopi di enorme interesse naturalistico sia dal punto di vista paesaggistico e floristico-vegetazionale che faunistico.

L'esigenza di aree da utilizzare per scopi diversi ha reso dappertutto problematica la conservazione degli ambienti umidi cercando talora strategie e compromessi tra una corretta utilizzazione a fini produttivi e la loro tutela, affinché venga salvaguardato il diritto alla vita anche alla fauna selvatica e alla flora e vegetazione spontanea. Per le loro caratteristiche fisionomiche e strutturali, e anche per la particolare fisiologia degli organismi che formano il manto vegetale, possiamo distinguere le zone umide salmastre e salate da quelle di acqua dolce. Le prime formano le lagune costiere e le seconde, un po' più verso l'interno, si sviluppano in corrispondenza dei numerosi corsi d'acqua e nelle zone di affioramento della falda freatica.

##### 1.3.2.1 Lagune e zone umide salmastre

Negli ambienti umidi dominanti dalla presenza di acqua più o meno salata, l'elevata concentrazione di cloruri consente la vita solo a particolari specie vegetali (alofite) adattate sia pur con strategie differenziate a vivere in ambienti ad alta concentrazione salina e quindi fisiologicamente aridi.

Le differenti caratteristiche ecologiche dei vari micro-ambienti che si realizzano in una zona umida salmastra, favoriscono l'instaurarsi delle singole alofite in particolari nicchie ecologiche ciascuna delle quali, col tempo, verrà occupata da differenti comunità alofile.

In Provincia di Venezia le zone umide di questo tipo sono ben rappresentate, infatti le lagune (di Venezia e di Caorle) occupano quasi un terzo dell'intera superficie provinciale.

La laguna di Venezia è la più estesa. Su una superficie di circa 550 Km<sup>2</sup> vi si alternano aree con differente significato morfologico e biologico. Queste si possono distinguere in zone costantemente emerse (isole) e in barene.

Le isole sono sparse un po' dappertutto e si possono raggruppare in due diverse categorie a seconda della loro genesi:

1. isole derivate da antichi relitti di dune, di forma allungata;
2. isole sorte per opera di deposizione fluviale come le isole ove sorsero Venezia, la Giudecca, S. Giorgio, Torcello, Burano e Murano.

Le barene sono quelle caratteristiche formazioni tabulari contraddistinte da un bordo lievemente rialzato e da una parte centrale più depressa e percorsa da solchi di erosione formanti i cosiddetti "ghebi". Sono soggette alla sommersione marina soltanto durante le alte maree di sigizia e solo eccezionalmente sono invase dall'acqua.

Accanto alle barene vi sono aree che mantengono la caratteristica forma a catino delle precedenti, ma hanno periodi di sommersione più lunghi, essendo infatti soggette al normale ritmo di marea. Sono superfici paludive sulle quali si hanno condizioni biologiche nettamente diverse da quelle delle barene.

Tralasciando di proposito i problemi relativi alle crittogame acquatiche, costituenti il fitoplancton ed il fitobenthos pur di enorme importanza nell'ecosistema lagunare, ci soffermeremo invece a descrivere le principali vegetazioni alofile delle nostre lagune.

Diversi aspetti fisionomici caratterizzano la laguna veneta.

Innanzitutto c'è da osservare che negli specchi lagunari aperti, con fondali piuttosto profondi e sabbiosi, le caratteristiche generali sono di tipo marino. In zone di questo tipo, più frequenti soprattutto nel settore meridionale della laguna di Venezia, l'unica vegetazione fanerogamica rappresentata è quella delle praterie sommerse a *Zostera marina* e/o *Cymodocea nodosa*.

Le due specie sono assai simili tra loro; sembrerebbe però che *Zostera marina* sia piuttosto rara e sia stata a lungo confusa con *Cymodocea nodosa* assai più comune in alto Adriatico in acque mediamente profonde e con substrati sabbiosi.

In ambienti più strettamente lagunari, con fondali bassi e melmosi un'altra fanerogama sommersa può formare rade praterie acquatiche. Si tratta di *Zostera noltii* che forma una vegetazione discontinua localizzata per lo più su fondali poco profondi, ma con discreto ricambio idrico e con salinità spesso anche elevata.

Un'altra vegetazione sommersa, però di ambienti meno salati, come quelli che si trovano negli stagni moderatamente salati assai frequenti all'interno delle valli da pesca è data dal *Ruppium maritimi*.

Anche questo tipo di vegetazione è pressoché monospecifico e a *Ruppia maritima* si associano alghe macrofite quali *Chaetomorpha*, *Ulva*, *Enteromorpha*, etc. Normalmente questi popolamenti sono piuttosto fitti e risultano sviluppati soprattutto in zone interne dell'area lagunare ove la salinità è mitigata dall'apporto di acque dolci e in particolare nell'ambiente delle valli.

Un aspetto assai vistoso, per il colore verde brillante superficiale, è dato dalle velme. Queste sono fondali melmosi, asfittici, di colore nero, talora affioranti durante le basse maree, ricoperti da uno strato di alghe verdi (per lo più *Ulva* ed *Enteromorpha*) che costituiscono una vegetazione crittogamica.

Esempi di velme possiamo individuarne ai margini barenosi, per esempio presso la valle di Brenta (Chioggia), nella zona di Cavallino, etc.

Le aree barenose, solcate da miriadi di piccoli canali (ghebi) costituiscono però l'ambiente più interessante dal punto di vista vegetazionale.

Le maree, che nel nord Adriatico raggiungono le maggiori ampiezze del Mediterraneo, oltre ad influenzare il ricambio idrico della laguna, differenziano al loro interno numerosi microambienti caratterizzati da suoli a differenti gradienti di salinità sui quali prenderanno corpo e si svilupperanno differenti vegetazioni alofile. Alcune di queste, per le particolari condizioni ambientali assai limitanti, saranno formate da poche specie assai specializzate, altre invece ne comprenderanno un numero maggiore e a valenza ecologica più ampia.

Ai margini delle barene, nelle zone più depresse e quindi a maggior contatto con le quotidiane onde di marea, si può identificare un'associazione pioniera rappresentata dallo *Sparinetum strictae*.

Si tratta in effetti di una vegetazione assai povera e frammentaria, costituita quasi esclusivamente da *Spartina maritima* che forma cenosi assai diffuse nell'area lagunare, ma di limitata estensione. Queste si sviluppano in corrispondenza del margine più esterno delle barene, quasi a delimitarle, nella zona che viene inondata con maggior frequenza e ove la salinità talora raggiunge le maggiori concentrazioni, assai prossime a quelle marine.

Sulle barene, che senza dubbio costituiscono l'aspetto più tipico e appariscente del paesaggio lagunare, il manto vegetale risulta, almeno in prima approssimazione, abbastanza uniforme. In realtà gradienti di salinità che risultano come conseguenza delle lievissime e quasi impercettibili differenze altimetriche della superficie del suolo, portano allo sviluppo di un mosaico di cenosi assai affini tra loro.

Si tratta di associazioni di alofite perenni formate per lo più da *Puccinellia palustris*, *Arthrocnemum fruticosum*, *Halimione portulacoides*, *Limonium serotinum*, *aster tripolium*, etc.

Talora dal punto di vista fisionomico sembra possano esserci degli aspetti differenziali, ma in realtà la composizione floristica per lo più è costante; varierà invece la dominanza di copertura di una specie piuttosto che di un'altra. In altri casi analizzando in dettaglio la composizione floristica esistono delle reali differenze che possono evidenziare associazioni differenti che caratterizzano micro-ambienti più umidi o più asciutti o con differente salinità.

La minor salinità del terreno, spesso inondato o talora addirittura sommerso da acque salmastre, come si può frequentemente osservare in prossimità delle immissioni di acqua dolce all'interno delle zone vallive, può essere messo in evidenza dall'abbondanza e, talora addirittura dalla sua esclusiva presenza, di *Juncus maritimus*.

Ad eccezione di questi ultimi casi, interpretabili forse come una degradazione dello *Juncetum maritimi*, normalmente però vi si accompagnano altre specie degli *Juncetalia maritimi* quali: *Juncus acutus*, *Juncus gerardii*, *Sonchus maritimus*, etc. oltre a quelle della classe *Arthrocnemetea*.

Sui bordi delle barene, soprattutto verso le zone che risentono maggiormente del fenomeno erosivo, o anche nelle zone di naturale ripascimento dei terreni lagunari, compaiono interessanti formazioni vegetali, povere in specie, ma spesso formanti fitti popolamenti: i salicornieti.

Senza dubbio i salicornieti costituiscono uno dei motivi vegetazionali più caratteristici dell'ambiente lagunare, non tanto per la loro composizione floristica che è estremamente povera, ma per l'ambiente in cui si sviluppano, posto tra le velme e le barene, assai favorevole alla pastura di uccelli limicoli.

Le salicornie comprendono specie che si differenziano tra loro per il numero cromosomico e, in maniera più appariscente, per il loro portamento prostrato o drizzato. Nella laguna veneta l'aspetto più interessante dei salicornieti è rappresentato dal *Salicornietum venetae* che è un popolamento quasi monofitico formato dalla endemica *Salicornia veneta*, ampiamente diffusa nelle lagune nord adriatiche.

Un altro aspetto della degradazione per erosione degli *Arthrocnemeti* è dato dal *Suaedetum maritimae*.

Anche in questa vegetazione a terofite ed è abbastanza diffusa nelle zone marginali delle barene ove si abbia accumulo di sostanze organiche.

Sempre in zone marginali delle barene, però su terreni più rilevati e asciutti e ricchi di sostanze organiche si può individuare il *Salsoletum sodae*. Anche questa cenosi, dominata però dalla presenza di *Salsola soda*, è piuttosto frammentaria e con quelle precedentemente menzionate forma un mosaico vegetazionale localizzato per lo più sui bordi interni delle barene.

#### 1.3.2.2 Zone umide d'acqua dolce

Gli ambienti di acqua dolce (fiumi, canali, stagni, paludi) e le loro immediate adiacenze (rive, scarpate, etc.) costituiscono dei biotopi in cui si concentrano elementi floristici e vegetazionali di estremo interesse che, a causa della crescente espansione delle attività umane nelle zone di pianura, sarebbero altrimenti destinati all'estinzione.

In tutto il mondo, in Europa in particolare, sono in corso iniziative per la salvaguardia dell'idrografia superficiale dai preoccupanti fenomeni d'inquinamento e di eutrofizzazione che direttamente si manifestano in maniera assai vistosa con la scomparsa o la drastica riduzione di talune specie vegetali particolarmente sensibili a favore di altre assai invadenti tendenti ad omogeneizzare e a banalizzare il paesaggio.

Le opere idrauliche moderne, se da un lato consentono il più regolare coinvolgimento e scorrimento delle acque, da un altro punto di vista tendono a trasformare sempre più il corso dei fiumi in corsi d'acqua privi di vita.

Troppo spesso di corso d'acqua vengono presi in considerazione soprattutto gli aspetti ingegneristici ed architettonici, trascurando che un corpo idrico è anche un corpo vivo che oltre alla portata, alla velocità di scorrimento, al trasporto solido, etc., possiede sue proprie caratteristiche biologiche.

La sensibilità degli organismi vegetali anche alle minime variazioni chimico-fisiche di un corso d'acqua fanno sì che questi costituiscono dei formidabili indicatori biologici della qualità dell'ambiente.

Gli ambienti umidi che interessano da un punto di vista vegetazionale sono abbastanza diffusi nel territorio, anche se la loro estensione è piuttosto limitata. Si tratta per lo più dei corsi d'acqua con fondali poco profondi, delle zone ripariali e delle zone paludose sia di origine naturale che di origine artificiale, come i bacini abbandonati delle cave di argilla.

In prima approssimazione le vegetazioni igrofile presenti nella provincia possono essere ricondotte alle seguenti classi:

*Charetea* – vegetazione algale a *Characeae* colonizzante i fondali di stagni poco profondi e con acque ferme.

*Lemnetea* – vegetazione galleggiante, per lo più a lenticchia d'acqua (*Lemna* sp. Pl.) e felci acquatiche (*Azolla*, *Salvinia*, etc.), su acque stagnanti.

*Potametea* – Aggruppamenti vegetali completamente sommersi o radicati sul fondo e con le foglie adagiate sulla superficie delle acque dolci ferme o lentamente scorrenti (lamineti).

*Phragmitetea* – Aggruppamenti a elofite (piante radicanti sott'acqua, ma con il fusto emergente dalle acque dolci o anche debolmente salmastre) a corso lento.

*Molinio-Juncetea* – prati umidi.

*Alnetea glutinosae* – boscaglie igrofile a ontani, salici, pioppi, spesso presenti lungo i corsi d'acqua.

La vegetazione algale a *Characeae* può essere individuata abbastanza agevolmente nell'ambiente delle cave abbandonate (es. nella zona di Noale, Salzano, etc.) in stagni poco profondi o anche di durata temporanea. Si tratta di popolamenti quasi monospecifici piuttosto frammentari, ma che talora possono presentarsi abbastanza fitti.

I *Lemnetea* comprendono vegetazioni galleggianti caratteristiche delle acque dolci stagnanti ricoperte dalle lenticchie d'acqua.

I fiumi di risorgiva, con le loro acque limpide e a decorso regolare sono favorevoli allo sviluppo dei *Potametea*.

Si tratta di vegetazioni completamente sommerse formanti dense praterie a *Potamogeton* sp. pl. (*Potamogetonetum*) e a *Ceratophyllum* (*Ceratophylletum demersi*).

Nelle anse fluviali o comunque ove le acque assumono un decorso più lento o anche nei bacini a lento ricambio idrico, possono prendere corpo tipi vegetazionali diversi, più o meno puntiformemente localizzati, e costituiti da aggruppamento di piante radicanti sul fondo e con le foglie adagiate sulla superficie dell'acqua (lamineti).

Esempi di questi lamineti a ninfee o a nannufari, pur non essendo molto frequenti, presentano una discreta diffusione sia lungo i canali e i fossati (per es. fossato che circonda il Forte di via Vallon a Mestre) che nell'ambiente delle cave (Salzano, Maerne, Noale, Gaggio, etc.) o addirittura in zone prossime alle lagune (per es. Valle Averte).

I canneti (*Phragmitetea*) sono, tra le vegetazioni igrofile, quelle più diffuse. Occupano infatti aree abbastanza estese non solo lungo le sponde dei fiumi, dei canali e dei fossi, ma anche ampie superfici sia nell'entroterra che in zone prossime agli ambienti salmastri delle lagune. In particolare i fragmiteti (*Phragmitetum*) costituiscono uno degli aspetti più appariscenti delle zone umide non solo di acqua dolce, ma anche di acqua salmastra. Questi fitti canneti formano cenosi quasi monospecifiche e, a seconda dell'ambiente in cui si sviluppano, vi si associano specie schiettamente igrofile o blandamente alofile, formando nelle aree prossime alle lagune una vegetazione di transizione. In alcune zone blandamente alofile, come ad esempio presso la Valle Grande di Bibione, *Phragmites australis* si accompagna con *Cladium mariscus* formando anche un frammentario *Mariscetum*.

In zone paludose di acqua dolce *Phragmites australis* si accompagna o viene sostituito da *Typha angustifolia* o da *T. latifolia* formando un *Typhetum* responsabile dell'interramento dei canali.

Un altro interessante aspetto della vegetazione igrofila può essere ricercato nelle zone pianeggianti non coltivate, con ristagni d'acqua e talora sfalciate o pascolate. Si tratta di superfici di modeste dimensioni, spesso prossime ad aree urbane, come ad esempio l'area di rispetto dei vecchi forti militari prossimi all'abitato di Mestre. Un esempio di questo tipo di ambiente è rappresentato dal prato umido prospiciente al forte di via Vallon Mestre, di recente smilitarizzazione.

Un ultimo aspetto della vegetazione igrofila prende in considerazione le boscaglie umide, talora ridotte a delle semplici siepi, che fungono a bordatura alle zone umide. Per lo più si tratta di residui di un *Alnion glutinosae* (vegetazione arborea ad ontani, olmi, pioppi bianchi, salici, etc.), in qualche altro caso invece assumono una maggiore consistenza come ad esempio le boscaglie di salici e pioppi delle isole del tratto terminale dell'Adige.

### 1.3.3 Boschi

Il volto della pianura Padana, come si presenta attualmente, è il frutto di profonde modificazioni che, col passare del tempo, hanno mutato radicalmente la struttura della vegetazione e di conseguenza anche l'aspetto del paesaggio. Ad operare queste trasformazioni hanno concorso due fattori principali: il clima, con un'azione lenta e costante, e l'uomo, con interventi invece più repentini.

Della vegetazione originaria è rimasto ormai ben poco, tuttavia sono ancora presenti alcuni lembi di vegetazione boschiva che, per quanto frammentari e talora accantonati nelle sempre più rare siepi, testimoniano la potenzialità del territorio.

Considerando gli aspetti vegetazionali, quindi esaminando la tipologia che si presume possa avvicinarsi maggiormente ad una ipotetica situazione climatica, le formazioni arboree attualmente

presenti nella Provincia di Venezia possono essere ricondotte verso due tipi principali: boschi planiziari e boschi termofili.

Parlare oggi di boschi planiziari in Provincia di Venezia è forse improprio perché le “reliquie” rimaste presentano delle estensioni irrisorie; nonostante ciò la loro presenza nel territorio è di enorme importanza non solo come fatto scientifico o di cultura, ma anche come oasi faunistica che, se per forza di cose non può ospitare una ricchissima fauna stanziale, per lo meno costituisce una zona di sosta per quella migratoria.

Oltre ai boschi veri e propri una particolare attenzione meritano anche le vecchie siepi che, ove sono presenti, costituiscono un “serbatoio genetico” per le più comuni specie arbustive ed arboree autoctone presenti ancora nel territorio.

Ai margini della Provincia sono presenti anche due esempi di boschi planiziari di una certa estensione per i quali è giustificata la conduzione di tipo forestale che consente tutt’ora un modesto utilizzo economico. Si tratta del bosco Olmè di Cessalto (TV) di circa 30 ha e del bosco di Precenicco (UD) di circa 35 ha.

In Provincia di Venezia, invece, i lembi forestali relitti sono di dimensioni assai ridotte e la scomparsa di alcuni di essi è di data assai recente. Del bosco di Chirignago ora forse qualche traccia si può osservare nella zona di Asseggiano (parco di villa Friedemberg). Anche del bosco di Carpenedo, rimane un piccolo frammento adiacente al parco di villa Matter alla periferia di Mestre. Di quest’ultimo però, nonostante l’esigua superficie rimasta (circa 2.5 ha) esistono aree limitrofe nelle quali sussistono le potenzialità per un suo eventuale possibile incremento della superficie. Per ritrovare altri resti di boschi planiziari bisogna spingersi fino a nord-est, nel settore compreso tra il Livenza ed il Tagliamento. Il frammento più consistente è dato dal bosco del Merlo di Lison (circa 5.5 ha). Gli altri hanno invece estensioni assai inferiori:

- boschetto Zacchi di Martignon – Cinto di Caomaggiore (circa 1 ha)
- boschetto di S. Anna di Loncon (circa 7000 mq)
- boschetto le Comugne di Pramaggiore (circa 1500 mq)
- boschetto “Belfiore” di Pramaggiore (circa 700 mq)

Tutti questi resti di formazioni forestali rientrano, come dall’altra parte anche quelli limitrofi presenti nelle provincie confinanti, nello stesso complesso vegetazionale. Esistono comunque differenze, talora assai marcate, soprattutto per quanto riguarda il sottobosco, in relazione al differente grado di umidità.

Tra le specie arboree la farnia (*Quercus robur*), l’olmo (*Olmus minor*) e il pioppo (*Acer campestre*) sono sempre presenti in tutti i boschetti.

Tutte le situazioni esaminate, pur differendo localmente per il diverso grado di umidità, sono nel complesso abbastanza simili tra loro e sono ascrivibili al *Querco-Carpinetum boreo italicum*, vegetazione climatica della pianura Padana.

Il carpino bianco (*Carpinus betulus*) risulta assente nel bosco di Lison e nel boschetto di S. Anna di Loncon. Quest'ultimo è inoltre assai differenziato da tutti gli altri per la grande abbondanza di *Salix alba* e per la notevole componente in specie arboree introdotte.

Il bosco di Lison invece merita una particolare attenzione proprio per la sua igrofila che consente la sopravvivenza di specie molto interessanti quali: *Gladiolus palustris*, *Leucojum aestivum* e *Ophioglossum vulgatum*.

Pur non rientrando nella zona climatica strettamente mediterranea, la Provincia di Venezia presenta anche lembi di vegetazione termofila che si mescolano con quelli della vegetazione planiziaria.

Gli esempi più significativi, che in qualche maniera si ricollegano anche gli ultimi stadi più evoluti della seriazione psammofila, sono localizzati alle due estremità, settentrionale e meridionale della Provincia, alla foce del Tagliamento e presso S. Anna di Chioggia.

Quest'ultimo, il bosco Nordio, con i suoi 150 ha di superficie, è il più esteso. Posto tra l'Adige e la strada Romea, a sud dell'abitato di S. Anna di Chioggia, il bosco si instaura su una serie di antiche dune consolidate da una vegetazione arborea a pini (*Pinus pinea cult.*) e a querce (*Quercus ilex*, *Quercus robur*, *Quercus pubescens*).

Nelle zone più rilevate e asciutte la vegetazione assume gli aspetti più termofili ove domina la lecceta (*Quercetum ilicis s.l.*) con il suo corteggio di specie eumediterranee (*Phyllirea*, *Rubia*, *Osyris*, atc.).

Nelle bassure invece si ha la compenetrazione di elementi dei querceti planiziari con specie igrofile e microterme. Nel complesso il manto vegetale è costituito da un mosaico vegetazionale comprendente specie sia termofile che mesofile, distribuite secondo differenti gradienti di umidità, su cui si inseriscono vistosamente gli elementi antropici dovuti alla presenza del pino domestico.

L'altro esempio di vegetazione termofila di tipo mediterraneo si estende su terreni sabbiosi più recenti che ritroviamo più a nord sul delta del Tagliamento. Anche qui una pineta a *Pinus pinea* e *Pinus nigra* coesiste con una lecceta piuttosto degradata, ma abbastanza ricca in elementi mediterranei.

L'antropizzazione e la lottizzazione della "Pineda" di Bibione hanno nuociuto molto alla lecceta, però all'interno di Valle Grande questa presenta ancora un buon grado di sviluppo e per certi versi è meglio conservata di quella del Bosco Nordio e in essa si possono ancora ritrovare elementi steno-mediterranei quali *Smilax aspera* e *Cistus incanus*.

Sempre nella zona della foce del Tagliamento, all'interesse dovuto alla presenza di una "macchia" di tipo mediterraneo, si sovrappone quello dovuto alla presenza di elementi orofili e microtermi, per altro presenti in parte anche nelle zone del basso Sile, da considerarsi come elementi glaciali conservati fino ai nostri giorni grazie alle particolari condizioni climatiche e ambientali indotte dai numerosi corsi d'acqua dolce. Tra questi, presenti nella zona di Bibione, ricordiamo *Erica carnea*, *Gentiana pneumonanthe*, *Primula farinosa*, etc.

Trattando delle cenosi termofile della Provincia non si può omettere di parlare della vegetazione della duna del cavallino. Questa formazione dunosa è stata quasi completamente spinata (l'ultimo sbancamento risale al 1983) e di essa è rimasta in piedi solo una piccola area recintata nota col nome di "Stazione biofenologica del Cavallino". Grazie al vincolo paesaggistico fatto istituire nel 1957 dal Conte prof. Alessandro Marcello, quest'area di poco più di mezzo ettaro di superficie si è potuta conservare fino ai nostri giorni, ma la sua esistenza futura è seriamente compromessa perché priva di un'adeguata area di rispetto, infatti gli sbancamenti più recenti giungono proprio al limite della recinzione, tagliando in maniera netta il cordone dunoso che prima o poi franerà inesorabilmente essendo i terreni sciolti e di natura sabbiosa. Sorvolando sui problemi di natura squisitamente conservazionistici, che da soli meriterebbero ampio spazio, ci limiteremo a descriverne la vegetazione.

Si tratta di una rada boscaglia a roverella (*Quercus pubescens*) che, date le dimensioni estremamente ridotte del biotipo, si presenta di difficile inquadramento sistematico.

L'ambiente è costituito dall'unico frammento rimasto dell'antico cordone dunoso del Cavallino d'epoca Etrusco-Romana e risulta pertanto un luogo di "rifugio" ove si sono potuti concentrare alcuni elementi vegetali, in parte provenienti dalla serie psammofila e in parte rappresentanti degli aspetti più evoluti della vegetazione potenziale xerofila.

#### 1.3.4 Aree coltivate e vegetazione sinantropica

L'elemento paesaggistico dominante della Provincia di Venezia è la campagna intensamente coltivata a mais, frumento, viti, etc.

I terreni pianeggianti e profondi ne fanno un territorio a vocazione eminentemente agricola e, pur essendo le colture abbastanza ben distribuite, almeno in via di prima approssimazione, si possono identificare alcuni settori maggiormente adatti per alcuni tipi di colture piuttosto che per altre. Così i

terreni sabbiosi e sciolti della zona di Sottomarina sono particolarmente adatti alle colture ortive, cui fa spicco quella del radicchio rosa di Chioggia.

I terreni asciutti della zona di Lison-Portogruaro sono favorevoli alla viticoltura e forniscono pregevoli vini bianchi D.O.C. I terreni di bonifica si prestano alla coltivazione di colture industriali (barbabietola) e agli allevamenti zootecnici con forti produzioni di mais da insilato e di erba medica. La coltivazione intensiva del mais ha modificato certe tradizioni culturali (rotazioni) che un tempo erano la regola nelle aziende agrarie a conduzione familiare, favorendo la monocoltura, lo sviluppo della meccanizzazione agraria, l'impiego degli erbicidi e l'eliminazione delle siepi.

Tutte queste innovazioni, se da un lato hanno portato a maggiori rese economiche, e quindi ad un maggior benessere, hanno provocato un notevole impoverimento della flora spontanea della vegetazione commensale delle colture agrarie. Quella che in altri termini viene definita vegetazione infestante e che un tempo veniva tenuta sotto controllo solo manualmente, ora invece viene largamente combattuta con metodi chimici o meccanizzati.

L'utilizzazione di queste tecnologie e la quasi scomparsa delle rotazioni agrarie oltre ad innescare fenomeni d'inquinamento del suolo, ha portato a selezionare in senso negativo la composizione della flora infestante. Sono scomparse le specie più sensibili (*Centaurea cyanus*, *Legousia speculum-veneris*, etc.) mentre si sono affermate e stabilizzate quelle più resistenti ed invadenti (*Sorghum halepense*, *Echinochloa crus-galli*, etc.).

Un altro aspetto della vegetazione infestante delle colture riguarda quella che si sviluppa all'interno delle coltivazioni di pioppi. I pioppeti sono presenti specialmente in zone di bonifica con terreni piuttosto umidi. In questi ambienti si possono concentrare numerosi elementi della vegetazione potenziale.

Per concludere il discorso sulla vegetazione naturale si accennerà molto brevemente anche alla presenza delle vegetazioni ruderali degli incolti e degli ambienti antropizzati. Si tratta di comunità vegetali, talora effimere, talora invadenti, per lo più strettamente legate alla presenza di sostanze azotate nel terreno e in equilibrio con le attività umane che vi interferiscono (calpestio, transito dei veicoli, etc.).

La presenza di queste vegetazioni sinantropiche nel territorio è però di scarso interesse ai fini della stesura della Carta Faunistica della Provincia di Venezia, anche se taluni aspetti, più marcatamente vistosi, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione di specie esotiche (*Robinia*, *Ailanthus*, etc.), meriterebbero una trattazione particolareggiata.

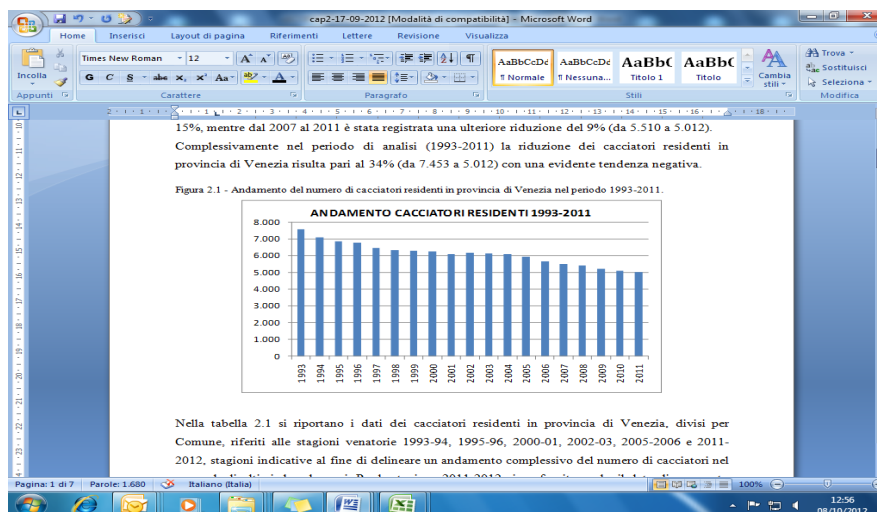
## Capitolo 2

### Numero e distribuzione dei cacciatori residenti in provincia di Venezia

Uno degli aspetti più rilevanti della pianificazione faunistico venatoria consiste nello stabilire i parametri di densità venatoria in ciascun Ambito Territoriale di Caccia. In questo senso, al fine di giungere ad una valutazione complessiva, oltre alle caratteristiche territoriali di ciascun A.T.C., un importante elemento di confronto è rappresentato dalla distribuzione dei cacciatori residenti nei diversi comuni della Provincia.

A livello complessivo, analizzando i dati relativi ai cacciatori residenti in provincia di Venezia nel periodo 1993-2011 (Fig. 1), si evidenzia un significativo calo dei cacciatori tra il 1993 e il 1997 (-15%), seguito da un rallentamento tra il 1998 e il 2005 (- 6%) e da una nuova riduzione significativa nel periodo 2006-2011 (- 11%). Confrontando il dato relativo al numero di cacciatori residenti nel territorio provinciale nel 1993 (7.453 cacciatori) e nel 2007 (5.510 cacciatori), al momento dell'approvazione del precedente Piano Faunistico Venatorio, si osserva una riduzione del 15%, mentre dal 2007 al 2011 è stata registrata una ulteriore riduzione del 9% (da 5.510 a 5.012). Complessivamente nel periodo di analisi (1993-2011) la riduzione dei cacciatori residenti in provincia di Venezia risulta pari al 34% (da 7.453 a 5.012) con una evidente tendenza negativa.

**Figura 2.1 - Andamento del numero di cacciatori residenti in provincia di Venezia nel periodo 1993-2011.**



Nella tabella 2.1 si riportano i dati dei cacciatori residenti in provincia di Venezia, divisi per Comune, riferiti alle stagioni venatorie 1993-94, 1995-96, 2000-01, 2002-03, 2005-2006 e

2011-2012, stagioni indicative al fine di delineare un andamento complessivo del numero di cacciatori nel corso degli ultimi due decenni. Per la stagione 2011-2012 viene fornito anche il dato disaggregato tra i cacciatori iscritti ad almeno un A.T.C. della provincia di Venezia e quelli senza alcun A.T.C. provinciale.

**Tabella 2.1 - Cacciatori residenti in provincia di Venezia.**

- a) cacciatori residenti in provincia di Venezia iscritti ad almeno un A.T.C. della provincia di Venezia.  
b) cacciatori residenti in provincia di Venezia senza iscrizione ad A.T.C. della provincia di Venezia.

|    | COMUNI                  | 1993-9<br>4 | 1995-9<br>6 | 2000-0<br>1 | 2002-0<br>3 | 2005-0<br>6 | 2011-1<br>2 | a)  | b) |
|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|
| 1  | ANNONE VENETO           | 64          | 62          | 52          | 51          | 54          | 48          | 47  | 1  |
| 2  | CAMPAGNA LUPIA          | 186         | 168         | 153         | 152         | 150         | 139         | 122 | 17 |
| 3  | CAMPOLONGO MAGG.        | 139         | 142         | 137         | 144         | 139         | 99          | 88  | 11 |
| 4  | CAMPONOGARA             | 185         | 170         | 174         | 178         | 176         | 143         | 143 | 0  |
| 5  | CAORLE                  | 191         | 181         | 153         | 147         | 135         | 132         | 119 | 13 |
| 6  | CAVALLINO               | /           | /           | 194         | 196         | 194         | 156         | 151 | 5  |
| 7  | CAVARZERE               | 224         | 213         | 200         | 215         | 196         | 167         | 167 | 0  |
| 8  | CEGGIA                  | 65          | 58          | 51          | 45          | 47          | 31          | 31  | 0  |
| 9  | CHIOGGIA                | 316         | 287         | 277         | 270         | 276         | 218         | 200 | 18 |
| 10 | CINTO CAOMAGGIORE       | 44          | 35          | 34          | 34          | 32          | 22          | 18  | 4  |
| 11 | CONA                    | 52          | 45          | 53          | 51          | 52          | 46          | 41  | 5  |
| 12 | CONCORDIA SAGITTARIA    | 131         | 141         | 131         | 134         | 137         | 117         | 111 | 6  |
| 13 | DOLO                    | 131         | 114         | 113         | 119         | 100         | 88          | 83  | 5  |
| 14 | ERACLEA                 | 190         | 166         | 163         | 155         | 158         | 135         | 125 | 10 |
| 15 | FIESSO D'ARTICO         | 86          | 75          | 74          | 70          | 71          | 59          | 48  | 11 |
| 16 | FOSSALTA DI PIAVE       | 45          | 44          | 46          | 45          | 44          | 39          | 36  | 3  |
| 17 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO | 79          | 78          | 69          | 66          | 67          | 47          | 47  | 0  |
| 18 | FOSSO'                  | 65          | 60          | 64          | 65          | 63          | 54          | 47  | 7  |
| 19 | GRUARO                  | 59          | 57          | 58          | 57          | 52          | 41          | 41  | 0  |
| 20 | JESOLO                  | 381         | 351         | 304         | 288         | 274         | 250         | 212 | 38 |
| 21 | MARCON                  | 95          | 98          | 89          | 98          | 91          | 94          | 88  | 6  |
| 22 | MARTELLAGO              | 118         | 108         | 92          | 96          | 85          | 65          | 59  | 6  |
| 23 | MEOLO                   | 69          | 59          | 60          | 59          | 62          | 59          | 52  | 7  |
| 24 | MIRA                    | 388         | 355         | 306         | 300         | 300         | 259         | 250 | 9  |
| 25 | MIRANO                  | 323         | 285         | 254         | 244         | 233         | 190         | 172 | 18 |
| 26 | MUSILE DI PIAVE         | 138         | 126         | 123         | 128         | 125         | 103         | 98  | 5  |

|               |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2             | NOALE                  | 106          | 97           | 83           | 81           | 80           | 66           | 63           | 3          |
| 7             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2             | NOVENTA DI PIAVE       | 85           | 82           | 79           | 68           | 59           | 48           | 39           | 9          |
| 8             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2             | PIANIGA                | 109          | 100          | 86           | 86           | 89           | 71           | 69           | 2          |
| 9             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | PORTOGRUARO            | 321          | 278          | 232          | 226          | 223          | 183          | 164          | 19         |
| 0             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | PRAMAGGIORE            | 71           | 70           | 60           | 64           | 63           | 53           | 49           | 4          |
| 1             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | QUARTO D'ALTINO        | 94           | 90           | 88           | 87           | 89           | 74           | 64           | 10         |
| 2             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SALZANO                | 101          | 98           | 89           | 89           | 79           | 72           | 68           | 4          |
| 3             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SAN DONA' DI PIAVE     | 310          | 271          | 266          | 262          | 248          | 210          | 176          | 34         |
| 4             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SAN MICHELE AL T.      | 183          | 147          | 144          | 138          | 130          | 113          | 107          | 6          |
| 5             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SANTA MARIA DI SALA    | 150          | 140          | 128          | 134          | 135          | 118          | 111          | 7          |
| 6             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SANTO STINO DI LIVENZA | 204          | 196          | 172          | 173          | 164          | 147          | 136          | 11         |
| 7             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SCORZE'                | 114          | 102          | 90           | 90           | 88           | 86           | 75           | 11         |
| 8             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3             | SPINEA                 | 162          | 154          | 117          | 115          | 105          | 75           | 64           | 11         |
| 9             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4             | STRA'                  | 76           | 76           | 65           | 63           | 55           | 52           | 43           | 9          |
| 0             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4             | TEGLIO VENETO          | 63           | 62           | 49           | 53           | 49           | 48           | 45           | 3          |
| 1             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4             | TORRE DI MOSTO         | 66           | 55           | 56           | 58           | 61           | 58           | 57           | 1          |
| 2             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4             | VIGONOVO               | 97           | 94           | 84           | 89           | 81           | 659          | 563          | 96         |
| 3             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4             | VENEZIA                | 1.377        | 1.274        | 880          | 884          | 818          | 78           | 65           | 13         |
| 4             |                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>7.453</b> | <b>6.864</b> | <b>6.192</b> | <b>6.167</b> | <b>5.929</b> | <b>5.012</b> | <b>4.554</b> | <b>458</b> |

Un altro elemento importante è il numero di cacciatori residenti in province diverse da quella di Venezia, ma iscritti ad A.T.C. della provincia di Venezia. La tabella 2.2 riporta tale dato confrontando le stagioni venatorie 2002-2003, 2005-2006 e 2011-2012. Il numero di cacciatori residenti al di fuori della provincia per le tre stagioni considerate, risulta compreso tra 1.291 e 1.407 unità. Analizzando la stagione venatoria 2011-2012 risulta che il 54% dei cacciatori proviene dalla provincia di Padova, seguita da quelle di Vicenza e Treviso con rispettivamente il 19,5% e il 18,7% dei cacciatori. Considerando i dati su base regionale, dalle province venete provengono il 93,7% dei cacciatori, dalla Regione Friuli Venezia Giulia il 2,7% e dall'Emilia-Romagna l'1,1%.

**Tabella 2.2 - Cacciatori residenti in province diverse da quella di Venezia iscritti ad almeno un A.T.C. della provincia di Venezia nelle stagioni venatorie 2002-2003, 2005-2006 e 2011-2012.**

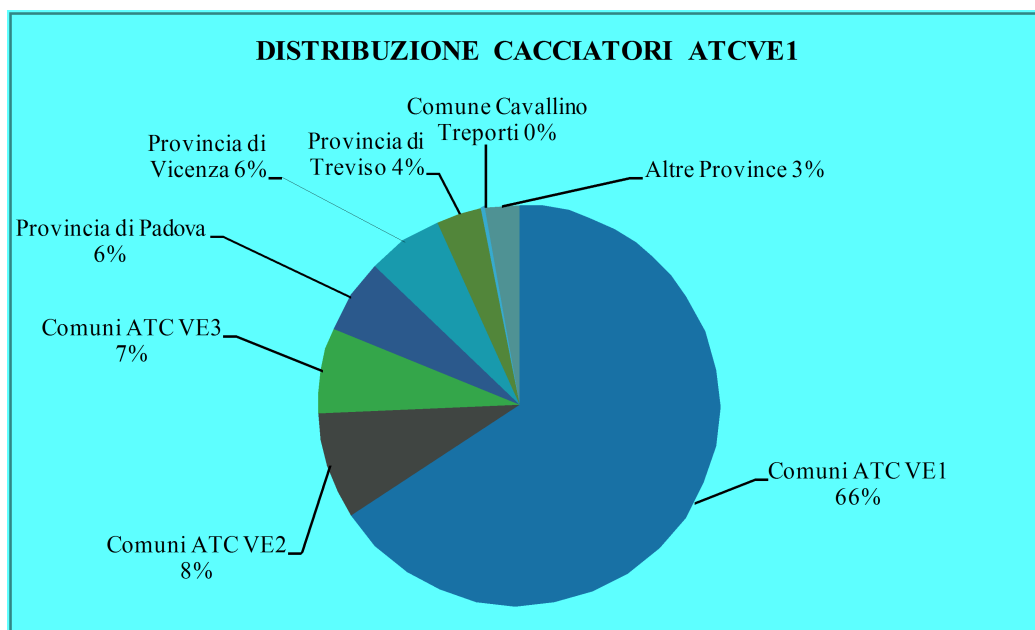
| PROVINCIA | N. CACCIATORI<br>2002-2003 | N. CACCIATORI<br>2005-2006 | N. CACCIATORI<br>2011-2012 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Padova    | 851                        | 916                        | 760                        |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vicenza         | 237          | 263          | 274          |
| Treviso         | 173          | 265          | 263          |
| Pordenone       | 3            | 18           | 24           |
| Rovigo          | 8            | 12           | 20           |
| Udine           | 1            | 8            | 12           |
| Rimini          | 0            | 0            | 11           |
| Ravenna         | 2            | 3            | 4            |
| Varese          | 2            | 3            | 3            |
| Verona          | 1            | 2            | 3            |
| Livorno         | 0            | 1            | 3            |
| Pesaro          | 2            | 2            | 2            |
| Torino          | 1            | 1            | 2            |
| Gorizia         | 0            | 1            | 2            |
| Taranto         | 0            | 1            | 2            |
| Bergamo         | 0            | 4            | 2            |
| Latina          | 0            | 0            | 2            |
| Perugia         | 0            | 0            | 2            |
| Lucca           | 0            | 0            | 2            |
| Cagliari        | 2            | 1            | 1            |
| Siena           | 0            | 0            | 1            |
| Cosenza         | 0            | 2            | 1            |
| Como            | 0            | 0            | 1            |
| Ancona          | 0            | 0            | 1            |
| Ragusa          | 0            | 0            | 1            |
| Firenze         | 0            | 0            | 1            |
| Terni           | 0            | 0            | 1            |
| Brescia         | 0            | 0            | 1            |
| Milano          | 0            | 0            | 1            |
| Belluno         | 0            | 1            | 1            |
| Trento          | 0            | 0            | 1            |
| Foggia          | 0            | 1            | 1            |
| Bologna         | 0            | 0            | 1            |
| Forlì           | 2            | 4            | 0            |
| Trento          | 2            | 4            | 0            |
| Bolzano         | 1            | 2            | 0            |
| Caserta         | 1            | 0            | 0            |
| Reggio Calabria | 1            | 0            | 0            |
| Roma            | 1            | 2            | 0            |
| Benevento       | 0            | 1            | 0            |
| Napoli          | 0            | 2            | 0            |
| Ferrara         | 0            | 1            | 0            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.291</b> | <b>1.521</b> | <b>1.407</b> |

Le successive tabelle 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 e le figure 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, i cui dati sono riferiti alla stagione venatoria 2011-12, evidenziano, rispettivamente per gli A.T.C. VE1, VE2, VE3 e VE4, le zone di residenza dei rispettivi soci. Tutti i cacciatori residenti in un Comune sono stati attribuiti in modo univoco ad un solo A.T.C.; nel caso di Comuni la cui superficie interessa due ambiti, tutti i cacciatori residenti in quel Comune sono stati arbitrariamente assegnati ad un solo ambito nel modo seguente: Caorle all'A.T.C. VE1, Jesolo all'A.T.C. VE2, Campagna Lupia, Mira e Venezia all'A.T.C. VE3, Chioggia all'A.T.C. VE4. Per questo motivo nelle tabelle e nei grafici che seguono non compare la voce "Comuni dell'A.T.C. VE5" e il Comune di Cavallino viene considerato singolarmente.

**Tabella 2.3 - Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE1 nella stagione venatoria 2011-12.**

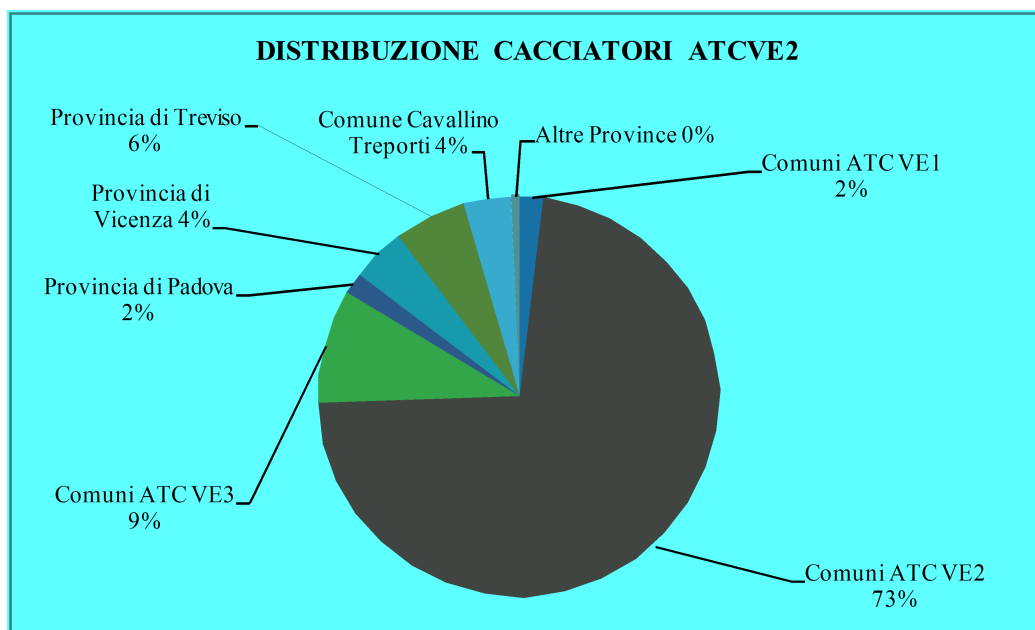
| <b>Residenza</b>          | <b>N. Iscritti</b> |
|---------------------------|--------------------|
| Comuni ATC VE1            | 873                |
| Comuni ATC VE2            | 113                |
| Comuni ATC VE3            | 91                 |
| Provincia di Padova       | 79                 |
| Provincia di Vicenza      | 81                 |
| Provincia di Treviso      | 50                 |
| Comune Cavallino Treporti | 3                  |
| Altre Province            | 36                 |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.326</b>       |



**Figura 2.2 - Distribuzione delle aree di residenza dei soci dell'A.T.C. VE1 nella stagione venatoria 2011-12.**

**Tabella 2.4 - Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE2 nella stagione venatoria 2011-12.**

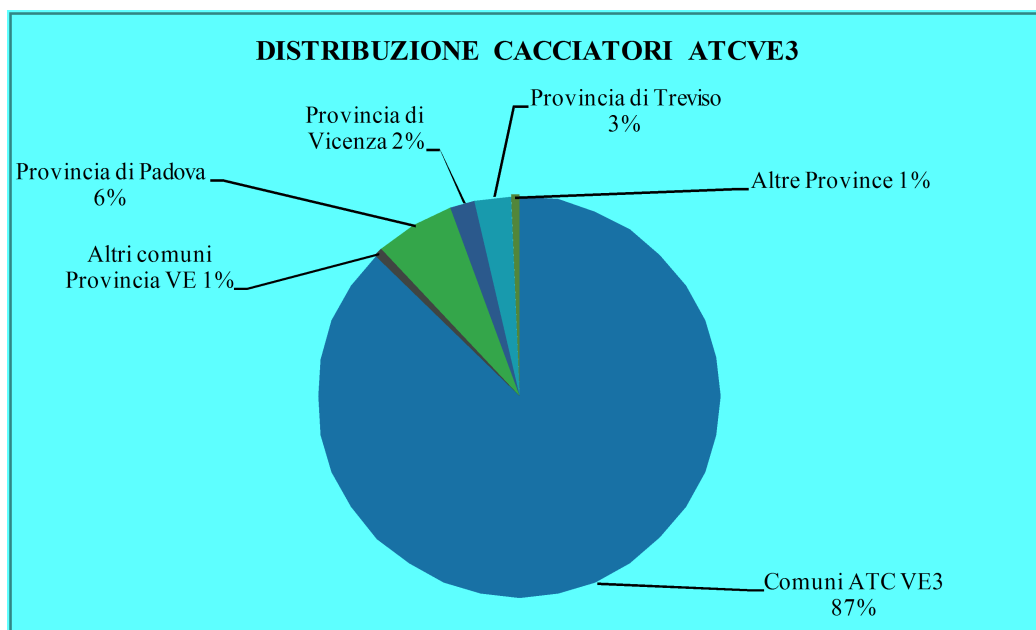
| Residenza                 | N. Iscritti  |
|---------------------------|--------------|
| Comuni ATC VE1            | 20           |
| Comuni ATC VE2            | 766          |
| Comuni ATC VE3            | 96           |
| Provincia di Padova       | 18           |
| Provincia di Vicenza      | 48           |
| Provincia di Treviso      | 60           |
| Comune Cavallino Treporti | 41           |
| Altre Province            | 6            |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.055</b> |



**Figura 2.3 - Distribuzione delle aree di residenza dei soci dell'A.T.C. VE2 nella stagione venatoria 2011-12.**

**Tabella 2.5 - Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE3 nella stagione venatoria 2011-12.**

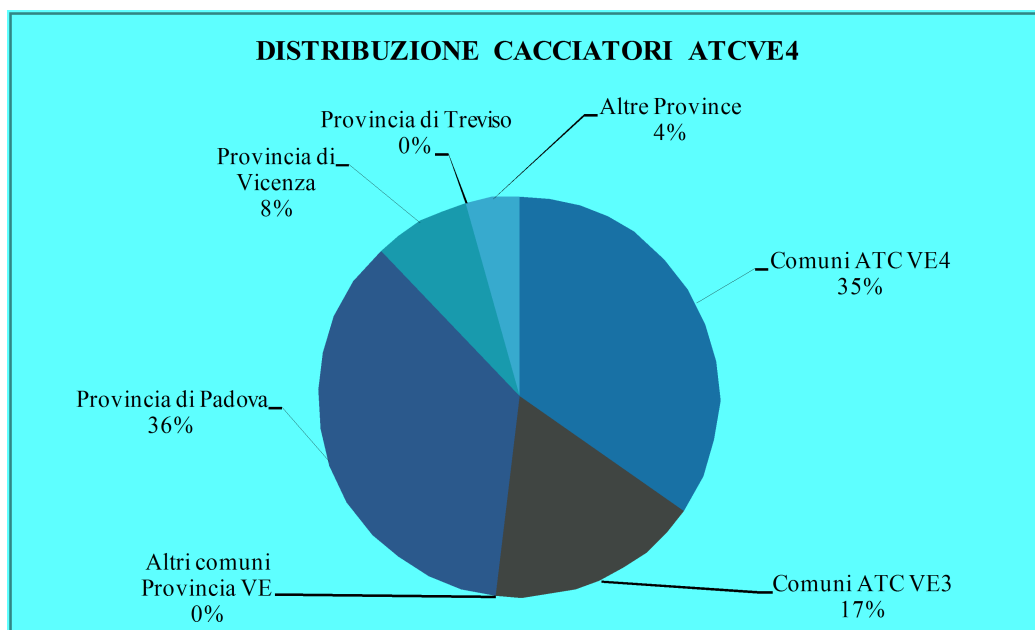
| Residenza                 | N. Iscritti  |
|---------------------------|--------------|
| Comuni ATC VE3            | 1.710        |
| Altri comuni Provincia VE | 12           |
| Provincia di Padova       | 126          |
| Provincia di Vicenza      | 38           |
| Provincia di Treviso      | 59           |
| Altre Province            | 11           |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.956</b> |



**Figura 2.4 - Distribuzione delle aree di residenza dei soci dell'A.T.C. VE3 nella stagione venatoria 2011-12.**

**Tabella 2.6 - Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE4 nella stagione venatoria 2011-12.**

| Residenza                 | N. Iscritti  |
|---------------------------|--------------|
| Comuni ATC VE4            | 347          |
| Comuni ATC VE3            | 172          |
| Altri comuni Provincia VE | 0            |
| Provincia di Padova       | 360          |
| Provincia di Vicenza      | 78           |
| Provincia di Treviso      | 0            |
| Altre Province            | 43           |
| <b>TOTALE</b>             | <b>1.000</b> |

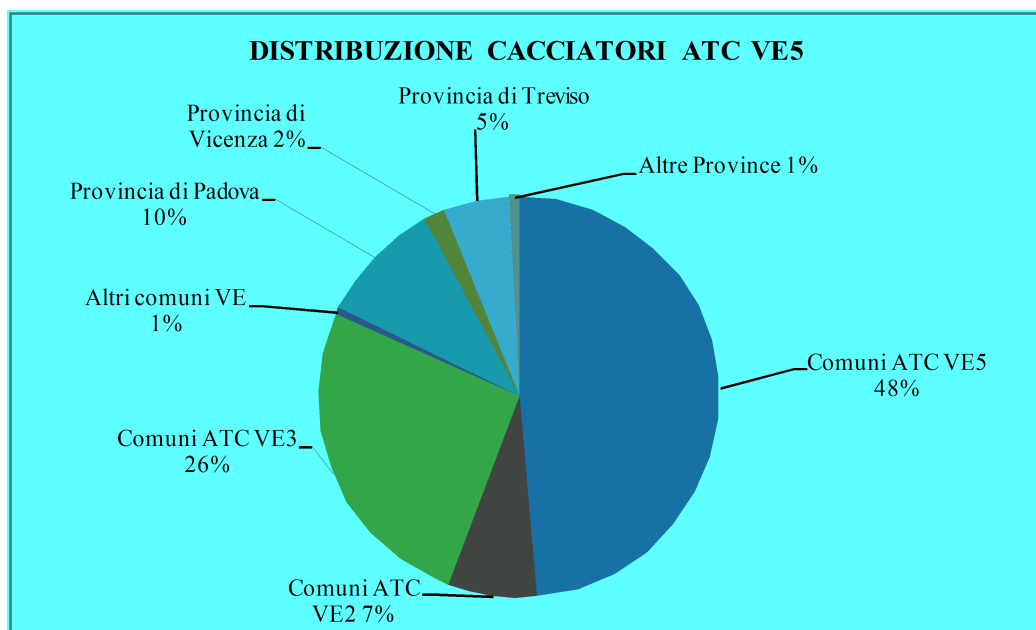


**Figura 2.5 - Distribuzione delle aree di residenza dei soci dell'A.T.C. VE4 nella stagione venatoria 2011-12.**

In modo analogo alle tabelle e ai grafici precedenti, la tabella 2.7 e la figura 2.6, i cui dati sono riferiti alla stagione venatoria 2011-12, evidenziano per l'A.T.C. VE 5, le zone di residenza dei rispettivi soci. In questo caso, però, a differenza delle tabelle e dei grafici precedenti, tutti i cacciatori residenti nei Comuni di Campagna Lupia, Cavallino, Chioggia, Mira e Venezia sono stati conteggiati in modo univoco nella categoria "Comuni dell'ATC 5".

**Tabella 2.6 - Aree di residenza dei cacciatori iscritti all'A.T.C. VE5 nella stagione venatoria 2011-12.**

| Residenza            | N. Iscritti  |
|----------------------|--------------|
| Comuni ATC VE5       | 857          |
| Comuni ATC VE2       | 128          |
| Comuni ATC VE3       | 459          |
| Altri comuni VE      | 9            |
| Provincia di Padova  | 177          |
| Provincia di Vicenza | 29           |
| Provincia di Treviso | 94           |
| Altre Province       | 14           |
| <b>TOTALE</b>        | <b>1.767</b> |



**Figura 2.6 - Distribuzione delle aree di residenza dei soci dell'A.T.C. VE5 nella stagione venatoria 2011-12.**

## Capitolo 3

### Calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale

L'allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012 - Documento preliminare di indirizzo per la predisposizione dei Piani faunistico venatori provinciali e del Piano faunistico venatorio regionale detta i criteri per l'individuazione e il calcolo del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) per la pianificazione faunistico venatoria 2013-2017, secondo quanto di seguito riportato.

#### 3.1 Definizioni e obiettivi

Il Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) risulta di rilevanza programmatica nell'attività venatoria, dal momento che a partire dal TASP si calcolano e individuano gli Istituti Faunistici previsti dalla vigente normativa regionale in materia di caccia (Legge 157/92, Legge regionale 50/93, Doc. Tec. N. 15 dell'INFS):

- Zone di protezione;
- Ambiti territoriali di Caccia;
- Comprensori Alpini.

Il calcolo del TASP è inoltre funzionale al calcolo della densità venatoria.

Il principio ispiratore del TASP nella legge 157/92 è teso ad individuare il territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica, escludendo quindi tutte le superfici fortemente antropizzate e le infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie).

L'articolo 8, comma 1, della L.R. 50/93 indica che il territorio agro-silvo pastorale è comprensivo del territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi e improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude e i ghiacciai.

#### 3.2 Calcolo del TASP nella pianificazione precedente

Per i precedenti Piani faunistico-venatori provinciali, in assenza di coordinamento regionale, le Amministrazioni provinciali avevano interpretato in maniera autonoma la normativa vigente in tema di TASP, applicando metodologie di calcolo e base dati eterogenei.

Solamente 3 province su 7 avevano adottato un calcolo basato su GIS, e al contempo in quasi tutti i casi ci si è basati sul censimento ISTAT dell'agricoltura dell'anno 2000. Ogni Provincia ha poi provveduto ad applicare un metodo di calcolo, in alcuni casi parametrico.

L'avvento di strumenti di coordinamento su scala regionale prevede un sistema univoco e coordinato di calcolo ed analisi del territorio agro silvo pastorale.

### 3.3 Metodologia utilizzata

A seguito della disamina dei metodi utilizzati nel calcolo della superficie agro-silvo pastorale dalle Amministrazioni provinciali nonché da altre Amministrazioni regionali nell'ambito dei rispettivi PFVR e verificati i dati cartografici a disposizione, la Regione Veneto ha previsto di effettuare il calcolo del TASP in maniera analitica: lo strumento di base che ha permesso tale calcolo è la Carta di Uso del Suolo, edita dalla Regione Veneto nel 2009, che individua tutte le categorie di copertura del suolo secondo la classificazione Corine Land Cover (CLC), utilizzata in associazione con la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTR) e il Grafo delle strade.

Il calcolo del TASP si è basato sull'utilizzo di software GIS. Il primo passo è stato quello di calcolare la superficie di territorio improduttivo, in modo da sottrarlo al territorio regionale lordo per ottenere la superficie TASP su scala regionale, provinciale e comunale.

E' stato quindi creato dai competenti Uffici Regionali un file digitale in formato "shapefile" utilizzabile con software GIS della superficie di territorio escluso alla TASP (non – TASP); esso è stato "ritagliato", anche per motivi di dimensioni del file stesso, su base provinciale e, attraverso la sua sovrapposizione, mediante GIS, ai poligoni rappresentanti i diversi istituti faunistici, consente il calcolo della superficie TASP netta per sottrazione dall'area totale di ogni poligono alla scala utile ai fini della pianificazione faunistico-venatoria (1:10.000).

### 3.4 Calcolo del "non-TASP"

Per il calcolo del non-TASP sono state cartograficamente sovrapposte tutte le componenti di suolo improduttivo o urbanizzato e poi "immerse" nello stesso strato informativo con operazioni di *merging*.

Sono stati considerati appartenenti alle classi di suolo improduttive le seguenti categorie:

1. elementi della carta di copertura del suolo regionale (scala 1:10.000, aggiornamento 2009):
  - territori modellati artificialmente (corrispondenti a tutto il codice "1" del primo livello CLC)
  - rocce nude (corrispondente a tutti gli elementi con codice 332 del terzo livello, con l'esclusione degli elementi con codice 3321 = greti e letti di fiumi e torrenti);
2. urbanizzato sparso della carta CTR (Carta Tecnica Regionale), ultimo aggiornamento 2005, non presenti nella carta di copertura del suolo;
3. viabilità (grafo-strade e ferrovie della CTR), non compresi nella carta di copertura del suolo, applicando all'elemento lineare un buffer di volta in volta calcolato sulla base dell'indicazione "classe di larghezza" presente nel grafo strade stesso. NB: la rete stradale è

comunque per la maggior parte ricompresa nella categoria “territorio modellato artificialmente” dell’uso del suolo, per cui questo calcolo è stato fatto solo per le parti escluse:

- 50 m. per le autostrade;
- per le altre, a seconda della classe di larghezza indicata dal grafo strade, 10, 7 o 5 metri.
- per il solo lago di Garda, la superficie acquea con batimetria superiore ai 10 metri (linea digitalizzata a partire dalla carta nautica).

Per quanto concerne la viabilità, sono state considerate esclusivamente le strade in esercizio; le strade in progetto non sono state inserite, mentre la viabilità in fase di costruzione è stata inserita nel territorio improduttivo solo laddove il sedime stradale fosse già completato, rendendo di fatto il suolo occupato non più utilizzabile dalla fauna.

### 3.5 Calcolo della superficie del TASP della Provincia di Venezia

L'allegato D alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012 – Documento preliminare di indirizzo per la predisposizione dei Piani faunistico venatori provinciali e del Piano faunistico venatorio regionale a pag. 83 specifica quanto segue: “(...) Per il calcolo del TASP a ogni livello deve essere utilizzato il tematismo appositamente elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento, che viene messo a disposizione di ogni Provincia per il territorio di competenza (...)”.

Sulla base di tali indicazioni il calcolo del TASP del territorio provinciale è stato effettuato mediante l'elaborazione tramite software GIS (Arcgis 9.1) dello *shape file* relativo alle geometrie costituite dalla fusione di tutti gli elementi “non –TASP” fornito dalla Regione.

Per i calcoli necessari alla redazione del presente Piano si è operato per sottrazioni successive, ottenendo la superficie TASP di ciascun Comune (tabella 3.1) e del territorio provinciale.

Da tali elaborazioni il Territorio Agro Silvo Pastorale della provincia di Venezia risulta pari a 209.340,14 ettari.

**Tabella 3.1 – Calcolo della superficie del TASP 2013-2018 per ciascun Comune.**

| COMUNE              | SUPERFICIE COMUNALE (HA) | TASP (HA) |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Annone Veneto       | 2.580,90                 | 2.258,24  |
| Campagna Lupia      | 8.760,85                 | 8.426,21  |
| Campolongo Maggiore | 2.357,48                 | 1.889,07  |
| Camponogara         | 2.138,97                 | 1.638,33  |
| Caorle              | 15.331,01                | 14.144,99 |

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cavallino-Treporti                                | 4.498,92          | 3.334,26          |
| Cavarzere                                         | 14.061,39         | 13.165,17         |
| Ceggia                                            | 2.200,16          | 1.781,84          |
| Chioggia                                          | 18.656,44         | 17.349,96         |
| Cinto Caomaggiore                                 | 2.152,08          | 1.911,12          |
| Cona                                              | 6.480,24          | 6.100,66          |
| Concordia Sagittaria                              | 6.663,85          | 6.082,46          |
| Dolo                                              | 2.418,48          | 1.810,54          |
| Eraclea                                           | 9.535,22          | 8.745,56          |
| Fiesso d'Artico                                   | 631,16            | 369,48            |
| Fossalta di Piave                                 | 975,35            | 735,27            |
| Fossalta di Portogruaro                           | 3.109,20          | 2.594,46          |
| Fosso'                                            | 1.010,96          | 691,83            |
| Gruaro                                            | 1.724,75          | 1.455,62          |
| Jesolo                                            | 9.648,11          | 7.995,57          |
| Marcon                                            | 2.536,85          | 1.883,83          |
| Martellago                                        | 2.010,48          | 1.227,24          |
| Meolo                                             | 2.670,85          | 2.285,46          |
| Mira                                              | 9.904,57          | 8.425,09          |
| Mirano                                            | 4.571,70          | 3.401,36          |
| Musile di Piave                                   | 4.501,12          | 3.926,77          |
| Noale                                             | 2.435,74          | 1.747,65          |
| Noventa di Piave                                  | 1.807,90          | 1.351,28          |
| Pianiga                                           | 2.007,20          | 1.432,62          |
| Portogruaro                                       | 10.249,00         | 8.552,51          |
| Pramaggiore                                       | 2.423,60          | 2.069,90          |
| Quarto d'Altino                                   | 2.814,47          | 2.398,87          |
| Salzano                                           | 1.747,07          | 1.239,57          |
| San Dona' di Piave                                | 7.886,29          | 6.189,56          |
| San Michele al Tagliamento                        | 11.363,40         | 10.060,15         |
| San Stino di Livenza                              | 6.816,02          | 5.949,40          |
| Santa Maria di Sala                               | 2.793,63          | 1.999,67          |
| Scorze'                                           | 3.334,95          | 2.399,98          |
| Spinea                                            | 1.503,68          | 806,06            |
| Stra                                              | 881,17            | 600,34            |
| Teglio Veneto                                     | 1.157,12          | 961,06            |
| Torre di Mosto                                    | 3.839,05          | 3.414,23          |
| Venezia                                           | 41.661,97         | 33.620,18         |
| Vigonovo                                          | 1.279,68          | 916,73            |
| <b>TOTALE TASP (ha) PROVINCIALE<br/>ANNO 2012</b> | <b>247.133,03</b> | <b>209.340,14</b> |

In tabella 3.2 sono riportati nel dettaglio i dati relativi al TASP di ciascun Ambito, nonché, a titolo di confronto, le superfici di TASP utilizzate nei precedenti PFVP.

**Tabella 3.2 – Confronto tra TASP calcolati negli anni 1996, 2002 e 2012.**

| ATC                          | TASP 1996 in ettari<br>(PFVP 1996-2001) | TASP 2002 in ettari<br>(PFVP 2003-2008) | TASP 2012 in ettari<br>(PFVP 2013-2018, calcolato su<br>confini ATC stabiliti nel 2003) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC n. VE1                   | 49.170                                  | 39.116                                  | 53.163                                                                                  |
| ATC n. VE2                   | 37.540                                  | 28.516                                  | 36.748                                                                                  |
| ATC n. VE3                   | 41.790                                  | 22.107                                  | 38.162                                                                                  |
| ATC n. VE4                   | 24.790                                  | 20.271                                  | 25.703                                                                                  |
| ATC n. VE5                   | 53.810                                  | 53.302                                  | 55.564                                                                                  |
| <b>TOTALE TASP Provincia</b> | <b>207.100</b>                          | <b>163.312</b>                          | <b>209.340</b>                                                                          |

Confrontando i valori del TASP calcolati rispettivamente negli anni 1996, 2002 e 2012 emerge, in maniera evidente, un andamento non lineare con una riduzione di circa il 21% tra il 1996 e il 2002, e un successivo incremento nel 2012 con una superficie superiore a quella determinata nel 1996. Considerando che nel periodo considerato i processi di “consumo del suolo” sono indubbiamente aumentati per effetto, ad esempio, dell’urbanizzazione e della realizzazione di nuove infrastrutture, l’andamento anomalo sopra descritto è giustificabile con il diverso approccio metodologico utilizzato per il calcolo del TASP provinciale:

- nel 1996 il calcolo è stato basato essenzialmente sui risultati del censimento ISTAT 1990-1991 delle imprese agricole e sul calcolo delle superfici delle aree a rilevanza naturalistica;
- nel 2002 i valori del censimento ISTAT, aggiornati al 2000-2001, sono stati corretti mediante applicazione di un coefficiente di riduzione basato sulla valutazione della distribuzione degli edifici e delle infrastrutture al di fuori delle aree urbanizzate;
- nel 2012 il calcolo è stato basato sulla cartografia regionale di copertura del suolo Corine Land Cover), così come previsto dal Documento Preliminare di Indirizzo di cui alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012.

Pertanto, in assenza di un sistema univoco per la definizione del TASP il confronto dei dati nelle tre annate riportate in tabella 3.2 risulta di poca utilità.

## Capitolo 4

### Individuazione degli istituti di protezione della fauna selvatica

L'art. 10, comma 3, della L. n. 157/1992 prevede che “il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica”. Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 10 specifica che “si intende per protezione il divieto di abbattimento e di cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la produzione, la cura della prole”.

L'art. 8, comma 3, della L.R. del Veneto n. 50/1993 prevede che, nel piano faunistico venatorio regionale, “il territorio soggetto alla pianificazione faunistico venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica”.

L'art. 9, comma 2, della L.R. del Veneto n. 50/1993 stabilisce che i piani faunistico venatori provinciali prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- (...).

Nel presente Piano, al fine di garantire una adeguata e, per quanto possibile, uniforme ripartizione sul territorio degli istituti di protezione, è stato rispettato il criterio previsto dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 50/1993 (percentuale di aree protette compresa tra il 21% e il 30%) anche su base provinciale.

Inoltre, a differenza di quanto era stato previsto nel precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2003/00051 del 12.06.2003, si è ritenuto di non individuare alcun Centro Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ritenendo le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura maggiormente rispondenti alle esigenze di tutela rispettivamente degli habitat naturali e della fauna selvatica di interesse conservazionistico, per quanto riguarda le Oasi di protezione, e della fauna selvatica di interesse venatorio, per quanto riguarda le Zone di Ripopolamento e Cattura.

#### 4.1 Individuazione delle Oasi di protezione

L'art. 10, comma 1 della L.R. 50/1993 prevede che "le Province istituiscono le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica".

Il Doc. Tec. n. 15 dell'I.N.F.S. a pag. 26 indica che "il principale fattore che dovrebbe guidare le scelte in merito all'istituzione delle Oasi va individuato nella qualità dell'ambiente in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per alcune realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione. (...) Per un buon numero di popolazioni selvatiche, tra cui anche diverse specie di uccelli migratori, può risultare utile la presenza di aree di protezione anche di dimensioni limitate, ma ben distribuite sul territorio in punti strategici (...). Va sottolineato che, al contrario di quanto avviene per la fauna stanziale, nel caso dei migratori, ed in particolare di quelli acquatici, anche aree di tutela di dimensioni ridotte possono svolgere un ruolo assai positivo, soprattutto se ben distribuite sul territorio e soggette ad un'oculata gestione ambientale. Compito dell'ente pubblico dovrebbe quindi essere la creazione di oasi faunistiche che insistano sia sui residui corpi idrici naturali, sia su bacini appositamente creati per favorire la sosta e/o la nidificazioni di gruppi quali gli Anseriformi ed i Limicoli".

Si tratta, quindi, di individuare sul territorio provinciale i siti caratterizzati da ambienti naturali di buona qualità e di particolare rilievo per la conservazione delle specie appartenenti alla fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/1992.

Il Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012, prevede che le Oasi di protezione "vanno individuate in aree di presenza effettiva o potenziale (presenza dell'habitat idoneo) di specie oggetto di tutela e indicativamente vengono mantenute nel tempo (anche da un ciclo pianificatorio all'altro), a meno che non intervengano drastiche modificazioni ambientali. In tale ottica ai fini dell'individuazione delle oasi per il prossimo periodo pianificatorio, deve essere innanzitutto valutata la conferma delle oasi vigenti, purché rispettino le suddette condizioni.

Nell'individuazione delle Oasi di protezione vanno altresì presi prioritariamente in considerazione i siti afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), in particolare i siti di piccola estensione isolati in ambiente agricolo e frammentato (ad esempio ex cave). Nella individuazione dei confini dell'area di tutela va tenuto conto, con particolare riferimento ai biotopi umidi, di un'opportuna fascia di rispetto esterna all'habitat oggetto di tutela propriamente detto, al fine di preservare quest'ultimo dal disturbo.

Oltre ai SIC e ZPS di piccole dimensioni, da tutelare totalmente, l'istituzione di oasi va altresì presa in considerazione per quei siti Rete Natura 2000, o parti di essi, in cui risulta difficoltosa

l'applicazione delle misure di attenuazione previste dalla valutazione di incidenza, a causa ad esempio dell'impossibilità di conterminare chiaramente la superficie su cui applicare la misura o perché le misure stesse risultano di difficile gestione. In questi siti viceversa, l'istituzione di oasi di protezione anche solamente su una parte del sito potrebbe rappresentare di per sé un'attenuazione sufficiente dei possibili impatti sull'intero sito.

Vanno inoltre prese in considerazione ai fini dell'istituzione di oasi di protezione le aree non altrimenti tutelate in cui, oltre alla valenza ambientale/naturalistica, sono presenti forme di attività didattiche, culturali, divulgative, anche gestite privatamente o da parte di associazioni (es. oasi WWF, ecc.), difficilmente compatibili con il contestuale esercizio dell'attività venatoria”

Sulla base delle considerazioni espone in questo capitolo, degli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 1728/2012 e dell'esigenza di ripartire in modo omogeneo le aree protette tra tutti gli A.T.C. del territorio provinciale, sono state individuate le Oasi di protezione riportate nella seguente tabella 4.1.

**Tabella 4.1 - Oasi di protezione.**

| N. | NOME OASI            | ATC | SUPERFICIE<br>(ettari) | TASP<br>(ettari) | PERCENTUALE<br>TASP | TOTALE TASP<br>PER ATC |
|----|----------------------|-----|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | Boldara              | 1   | 53,20                  | 37,03            | 69,60               |                        |
| 2  | Bosco di Alvisopoli  | 1   | 20,09                  | 14,39            | 71,62               |                        |
| 3  | Bosco di Lison       | 1   | 23,61                  | 22,51            | 95,34               |                        |
| 4  | Bosco Zacchi         | 1   | 0,85                   | 0,85             | 100,00              |                        |
| 5  | Valle Vecchia        | 1   | 825,96                 | 812,25           | 98,34               |                        |
| 6  | Foce del Tagliamento | 1   | 329,01                 | 326,61           | 99,27               |                        |
| 7  | Grave di Malafesta   | 1   | 136,53                 | 124,90           | 91,48               |                        |

|               |                             |   |                  |                  |              |                  |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 8             | Prati delle Pars            | 1 | 2,75             | 2,75             | 99,92        | 1.341,28         |
| 9             | Anse del Piave              | 2 | 175,00           | 174,65           | 99,80        |                  |
| 10            | Foce del Piave              | 2 | 275,70           | 246,75           | 89,50        |                  |
| 11            | Boschetto Zanazzo           | 2 | 3,60             | 3,36             | 93,3         |                  |
| 12            | Vasche di Ceggia            | 2 | 11,18            | 9,96             | 89,09        | 434,72           |
| 13            | Bosco di Carpenedo          | 3 | 102,58           | 78,82            | 76,84        |                  |
| 14            | Bosco di Mestre             | 3 | 179,94           | 171,01           | 95,04        |                  |
| 15            | Cave del Praello            | 3 | 59,28            | 58,72            | 99,06        |                  |
| 16            | Cave di Gaggio nord         | 3 | 104,56           | 98,05            | 93,77        |                  |
| 17            | Cave di Luneo               | 3 | 5,15             | 5,13             | 99,76        |                  |
| 18            | Cave di Martellago          | 3 | 63,69            | 63,04            | 98,98        |                  |
| 19            | Cave di Noale               | 3 | 86,28            | 73,79            | 85,52        |                  |
| 20            | Cave di Salzano             | 3 | 78,28            | 76,49            | 97,71        |                  |
| 21-A          | San Giuliano (parte)        | 3 | 75,07            | 50,66            | 67,48        | 675,71           |
| 22            | Foce dell'Adige             | 4 | 354,03           | 288,28           | 81,43        |                  |
| 23            | Palude le Marice            | 4 | 81,02            | 80,79            | 99,71        |                  |
| 24            | Bosco Nordio                | 4 | 224,34           | 211,32           | 94,19        |                  |
| 25            | Ca' Pasqua                  | 4 | 187,65           | 172,44           | 91,89        | 752,82           |
| 26            | Ca' Roman                   | 5 | 50,15            | 43,30            | 86,34        |                  |
| 27            | Alberoni                    | 5 | 211,25           | 120,81           | 57,19        |                  |
| 28            | Bocca di Lido               | 5 | 674,53           | 642,72           | 95,28        |                  |
| 29            | San Nicolò                  | 5 | 55,86            | 34,23            | 61,28        |                  |
| 30            | Cassa di Colmata A          | 5 | 203,02           | 202,99           | 99,98        |                  |
| 31            | Cassa di Colmata D/E        | 5 | 472,84           | 471,77           | 99,77        |                  |
| 32            | La Cura                     | 5 | 1.135,60         | 1.125,07         | 99,07        |                  |
| 33            | Pinete e Dune del Cavallino | 5 | 603,17           | 201,87           | 33,47        |                  |
| 34            | Tessera                     | 5 | 132,23           | 79,58            | 60,19        |                  |
| 35            | Valle Averso                | 5 | 510,36           | 508,66           | 99,67        |                  |
| 36            | Laguna Sud                  | 5 | 10.127,68        | 10.103,22        | 99,76        |                  |
| 21-B          | San Giuliano (parte)        | 5 | 2.368,20         | 2.223,39         | 93,89        | 15.757,60        |
| <b>TOTALE</b> |                             |   | <b>20.004,21</b> | <b>18.962,13</b> | <b>94,79</b> | <b>18.962,13</b> |

#### 4.2 Individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura

Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate "alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio" (art. 11, comma 1, L.R. 50/1993).

Il Doc. Tec. n. 15 dell'I.N.F.S. a pagg. 27-28 evidenzia che, per quanto riguarda le Z.R.C., "la principale metodica adottata al fine di perseguire le finalità indicate è la cattura di una frazione della popolazione prodotta annualmente. (...) Va evidenziato come una scelta attenta del sito, condotta

mediante una preventiva verifica della vocazionalità del territorio, rappresenti il presupposto necessario, anche se non sufficiente, al raggiungimento degli obiettivi prefissati. (...) Le dimensioni adatte al fine di garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi vanno relazionate all'idoneità e completezza ambientale, nonché alle esigenze specie-specifiche in fatto di area vitale e di spostamenti. In linea di massima si ritiene che le dimensioni minime dei comprensori destinati alla produzione del Fagiano debbano essere comprese tra i 500 e i 700 ettari, (...) per la Lepre questo valore varia dai 700 ai 1.000 ettari. Naturalmente una notevole importanza rivestono anche i confini di questi territori, che devono presentare uno sviluppo quanto più lineare possibile e in coincidenza con confini naturali facilmente sorvegliabili".

Il Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012, prevede che le Zone di Ripopolamento e Cattura “devono rappresentare i principali strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti dall'ATC (e dal CA) concernenti la selvaggina stanziale. La loro funzionalità ideale è quella di fonte di irradimento naturale della selvaggina verso le aree circostanti cacciabili, caratterizzate da densità faunistica inferiore. In condizioni più realistiche, l'irradimento viene conseguito “forzatamente” attraverso la cattura di capi dalla ZRC e la loro traslocazione in aree cacciabili a densità inferiori. Le condizioni che garantiscono una corretta gestione in questi casi sono:

- il mantenimento nella ZRC di densità post-cattura sufficienti a garantire la riproduzione della popolazione a livelli soddisfacenti e quindi il funzionamento dell'area nel medio-lungo termine; nel caso della lepre, la densità minima che deve essere mantenuta (densità post-cattura) è indicativamente di 15 capi/100 ha;

- il rilascio degli animali deve avvenire il più possibile vicino all'area di cattura, in modo da minimizzare lo stress e le inevitabili problematiche/rischi che caratterizzano qualsiasi operazione di traslocazione di fauna selvatica. Esistono comunque differenze a seconda delle specie: la lepre è particolarmente sensibile, manifestando tassi di mortalità post cattura comunque significativi, mentre il fagiano è più resistente alle traslocazioni.

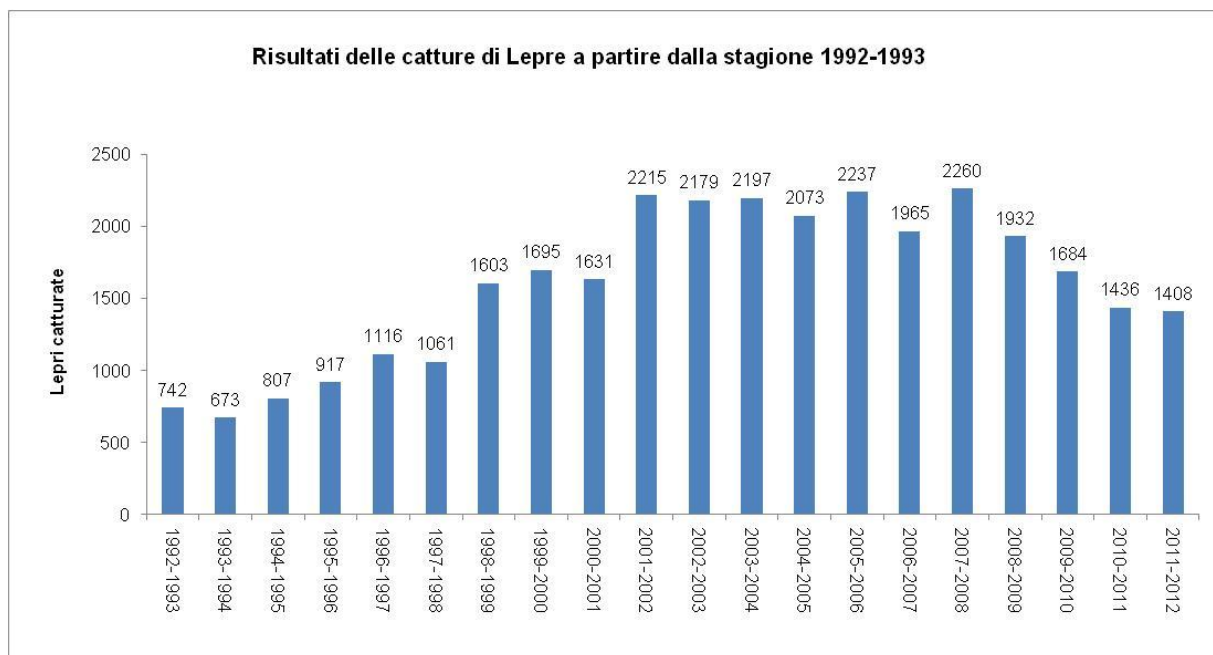
L'estensione ottimale delle ZRC non è definibile soprattutto in contesti territoriali come quelli, molto diffusi nella nostra regione, caratterizzati da elevata diversità e frammentazione dell'uso e della copertura del suolo. L'estensione peraltro è in funzione della modalità di gestione della ZRC medesima e secondariamente della specie: se l'obiettivo gestionale è di favorire principalmente l'irradimento naturale è preferibile prevedere ZRC di piccole dimensioni ben dislocate nel territorio (“a macchia di leopardo”), mentre laddove si prevede un ricorso importante alle operazioni

di cattura e rilascio, è meglio che le ZRC siano di dimensioni maggiori per consentire una più favorevole “ricarica” dell’area dopo le operazioni di cattura.

ZRC di grandi dimensioni possono inoltre tollerare una maggiore presenza in termini percentuali di territorio urbanizzato (o comunque di territorio non-TASP), in ambiti in cui l’urbanizzazione è elevata e contestualmente estremamente dispersa.

Un aspetto fondamentale nella scelta pianificatoria dei territori da destinare a ZRC è la compatibilità con le produzioni agricole: l’obiettivo gestionale fissato per ciascuna ZRC dovrà essere duplice: da un lato la produzione di selvaggina, dall’altro il mantenimento dei danni alle produzioni agricole sotto un valore soglia di tolleranza. Tale valore deve comunque tenere conto della prevedibilità del fenomeno dei danni da selvaggina, posto che essendo l’obiettivo gestionale per tali aree quello di pervenire ad alte densità di selvaggina e che si conoscono le colture sensibili ai danni causati dalle specie oggetto di gestione, non è pensabile ammettere a priori il verificarsi di danni prevedibili. Le ZRC andranno costituite piuttosto in aree con colture meno vulnerabili ai danni ovvero, se presenti colture a forte vulnerabilità (es. colture orticole), dovranno essere obbligatoriamente protette (nel caso della lepre, rete di protezione di altezza minima 1.20 m). Nell’impossibilità di individuare a livello provinciale o di ATC terreni idonei privi di colture vulnerabili, è preferibile prevedere l’istituzione di ZRC più numerose e di estensione limitata (indicativamente 50-100 ha), ove mantenere densità di lepri relativamente basse e perseguire l’irradimento naturale degli animali, evitando le operazioni di cattura e traslocazione.

I dati delle catture effettuate in provincia di Venezia a partire dalla stagione 1992-1993 consentono di tracciare un andamento dell’attività nel corso degli ultimi 20 anni (Figura 4.1).



**Figura 4.1 - Numero di lepri catturate nel periodo 1992-2012 in provincia di Venezia.**

Dall'osservazione del grafico è possibile evidenziare 3 distinti periodi:

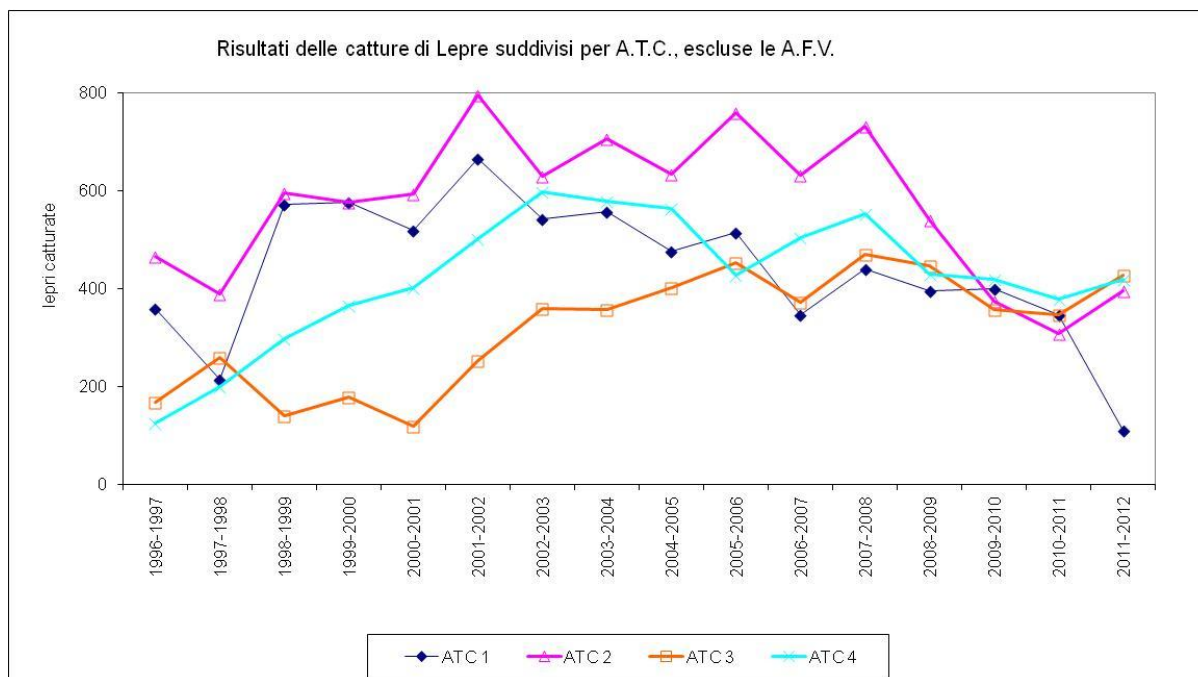
1. dal 1992-1993 al 2000-2001: i dati mostrano un progressivo incremento delle catture che, nell'arco di circa un decennio, risultano più che raddoppiate;
2. dal 2001-2002 al 2007-2008: le catture presentano un andamento abbastanza costante raggiungendo i valori massimi registrati in tutto il periodo di osservazione, con una media di 2.158 esemplari catturati per singola stagione;
3. dal 2008-2009 al 2011-2012: la tendenza in questo ultimo periodo va verso una progressiva contrazione delle catture con una riduzione di circa il 27%.

A partire dalla stagione 1996-97 i dati di cattura sono stati raccolti suddivisi per Ambito e per questo motivo è possibile analizzare l'andamento delle catture effettuate da ogni ATC, escludendo dal computo le lepri catturate nelle AFV.

In figura 4.2 si evidenzia quanto segue:

- ATC1: le catture effettuate dall'ATC1 mostrano una tendenza alla riduzione con un valore minimo registrato nel corso dell'ultima stagione che costituisce il minimo assoluto nell'intero periodo di osservazione;

- ATC2: è l'ambito che generalmente cattura il maggior numero di lepri. Dal 2008-2009 si osserva una consistente riduzione delle catture.
- ATC3: in controtendenza con quanto evidenziato dal grafico 4 le catture dell'ATC3 risultano nel complesso abbastanza stabili nell'ultimo decennio;
- ATC4: anche per questo ambito è possibile osservare una riduzione delle catture dal 2008-2009 seppur meno pronunciata rispetto a quanto osservato per l'ATC1 e l'ATC2.



**Figura 4.2 - Numero di lepri catturate da ogni ATC nel periodo 1996-2012.**

Nella seguente tabella 4.2 sono riportati i valori relativi al numero di lepri catturate in ciascuna zona di cattura nel periodo dicembre-gennaio nelle cinque stagioni invernali comprese tra dicembre 2007 e dicembre 2012. Successivamente alla cattura le lepri sono state traslocate e immesse nel territorio a gestione programmata della caccia.

**Tabella 4.2 – Numero di Lepri catturate in ciascuna zona di cattura nel periodo dicembre-gennaio nelle cinque stagioni invernali comprese tra dicembre 2007 e dicembre 2012.**

| ATC                   | ISTITUTO     | NOME                   | 2007/2008    | 2008/2009    | 2009/2010    | 2010/2011    | 2011/2012    |
|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ATC n. VE1            | ZRC          | Blessaglia             |              |              | 18           |              |              |
| ATC n. VE1            | ZRC          | Cinto Pradipozzo       | 47           | 88           | 94           | 60           |              |
| ATC n. VE1            | ZRC          | Lison                  | 191          | 188          | 164          | 118          | 30           |
| ATC n. VE1            | ZRC          | Prati Nuovi            |              |              |              | 44           |              |
| ATC n. VE1            | CPubPFS      | Assicurazioni Generali | 138          | 45           |              |              |              |
| ATC n. VE1            | CPubPFS      | Marango                | 64           | 75           | 124          | 125          | 80           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Comunello              |              | 30           |              |              |              |
| ATC n. VE2            | ZRC          | De Zuliani Doria       | 91           | 92           | 21           | 32           | 34           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Ex AGS Musile          | 44           | 72           | 108          | 35           | 44           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Fossà Bellamadonna     | 45           | 108          | 46           | 50           | 65           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | La Torre Busa Tonda    | 57           | 40           | 29           | 33           |              |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Le Trezze              |              | 47           |              |              |              |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Marteggia              | 61           |              | 34           | 62           | 61           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Quadri Pugnalin        |              |              | 68           | 59           | 16           |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Rosetti                | 71           |              |              |              |              |
| ATC n. VE2            | ZRC          | Sette Casoni           | 221          | 31           |              |              | 118          |
| ATC n. VE2            | Fondo Chiuso | Gaggia                 | 63           |              |              |              |              |
| ATC n. VE2            | Fondo Chiuso | Grimani                |              |              |              |              | 24           |
| ATC n. VE2            | Fondo Chiuso | Janna                  |              | 38           |              |              |              |
| ATC n. VE2            | CPubPFS      | Fossetta               | 46           | 82           | 67           | 38           | 34           |
| ATC n. VE2            | AFV          | Frova Piave Isonzo     | 32           | 20           |              |              |              |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Correggio              | 36           | 21           | 27           | 33           | 26           |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Leon D'Oro             |              | 32           |              | 37           | 22           |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Lughetto               |              | 60           | 45           | 34           | 80           |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Premaore               | 40           |              |              | 41           | 36           |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Rossi                  | 36           | 19           |              | 19           | 29           |
| ATC n. VE3            | ZRC          | Veronese               | 205          | 191          | 175          | 81           | 128          |
| ATC n. VE3            | CPubPFS      | Zuccarello             | 117          | 124          | 110          | 102          | 106          |
| ATC n. VE3            | AFV          | Ca' Deriva             | 36           |              |              |              |              |
| ATC n. VE3            | AFV          | I Marzi                |              | 60           |              |              |              |
| ATC n. VE3            | AFV          | Pagliaga               | 20           |              |              |              |              |
| ATC n. VE3            | AFV          | Serraglia              | 46           | 40           | 34           |              |              |
| ATC n. VE4            | ZRC          | Acquamarza             | 58           | 142          | 123          | 119          | 150          |
| ATC n. VE4            | ZRC          | Conetta                | 34           |              | 20           |              |              |
| ATC n. VE4            | ZRC          | Mondonovo              | 18           |              | 13           |              |              |
| ATC n. VE4            | ZRC          | S. Pietro Valcerere    | 111          | 95           | 83           | 75           | 102          |
| ATC n. VE4            | ZRC          | Zennare                | 94           | 70           | 62           | 52           | 44           |
| ATC n. VE4            | ZAC          | La Perla               | 20           |              |              | 51           | 54           |
| ATC n. VE4            | ZAC          | Martinelle Buoro       | 34           |              | 22           | 26           | 48           |
| ATC n. VE4            | Fondo Chiuso | Galmann                | 122          | 39           | 24           |              |              |
| ATC n. VE4            | CPubPFS      | Rottanova              | 62           | 83           | 72           | 56           | 20           |
| ATC n. VE4            | AFV          | Morari Valgrande       |              |              | 101          | 54           | 57           |
| <b>CATTURE TOTALI</b> |              |                        | <b>2.260</b> | <b>1.932</b> | <b>1.684</b> | <b>1.436</b> | <b>1.408</b> |

In considerazione di quanto evidenziato nelle figure e nella tabella sopra riportate, il presente Piano Faunistico Venatorio conferma sostanzialmente l'assetto e la distribuzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura comprese entro i confini dell'A.T.C. n. VE3 e dell'A.T.C. n. VE4, mentre prevede degli adeguamenti funzionali alla distribuzione delle Z.R.C. negli A.T.C. n. VE1 e n. VE2. Il presente P.F.V. individua 56 Zone di Ripopolamento e Cattura distribuite in modo omogeneo tra i quattro A.T.C. terrieri della provincia di Venezia. Le superfici delle Z.R.C. sono riportate nella seguente tabella 4.3.

**Tabella 4.3 – Zone di Ripopolamento e Cattura.**

| N. | NOME ZRC             | ATC | SUPERFICIE<br>(ha) | TASP<br>(ha) | PERCENTUALE<br>TASP | TOTALE<br>TASP PER<br>ATC (ha) |
|----|----------------------|-----|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 1  | FRANZONA-LAME        | 1   | 727,97             | 709,40       | 97,45               |                                |
| 2  | DESTRA LEMENE        | 1   | 335,34             | 331,06       | 98,72               |                                |
| 3  | CROSERE              | 1   | 466,56             | 453,45       | 97,19               |                                |
| 4  | LUGUGNANA-CA' BIANCA | 1   | 570,76             | 556,53       | 97,51               |                                |
| 5  | CORBOLONE-GIAI       | 1   | 335,97             | 321,68       | 95,75               |                                |
| 6  | LISON                | 1   | 1.369,76           | 1.326,20     | 96,82               |                                |
| 7  | BLESSAGLIA           | 1   | 326,93             | 292,40       | 89,44               |                                |
| 8  | SPADACENTA           | 1   | 192,14             | 159,46       | 82,99               |                                |
| 9  | CINTO-PRADIPOZZO     | 1   | 639,88             | 602,79       | 94,20               |                                |

|    |                        |   |          |          |       |          |
|----|------------------------|---|----------|----------|-------|----------|
| 10 | FOSSALTA               | 1 | 553,56   | 530,06   | 95,76 |          |
| 11 | TORRESELLA             | 1 | 533,12   | 465,72   | 87,36 |          |
| 12 | SAN GIACOMO            | 1 | 218,99   | 180,88   | 82,60 |          |
| 13 | VILLAVIERA-BRUSSA      | 1 | 404,68   | 396,14   | 97,89 |          |
| 14 | PLEROTE-MUSILI         | 1 | 341,15   | 317,29   | 93,01 |          |
| 15 | CONTARINA              | 1 | 429,66   | 417,26   | 97,11 |          |
| 16 | ASSICURAZIONI GENERALI | 1 | 960,04   | 927,97   | 96,66 |          |
| 17 | MARANGO                | 1 | 652,99   | 638,43   | 97,77 |          |
| 18 | CASTELLO               | 1 | 262,04   | 255,35   | 97,45 |          |
| 19 | PRATI NUOVI            | 1 | 275,08   | 262,19   | 95,31 | 9.144,26 |
| 20 | DE ZULIANI DORIA       | 2 | 503,08   | 482,90   | 95,99 |          |
| 21 | COMUNELLO              | 2 | 498,95   | 467,44   | 93,68 |          |
| 22 | SETTE CASONI           | 2 | 1.074,63 | 1.041,20 | 96,89 |          |
| 23 | FOSSA' BELLA MADONNA   | 2 | 546,80   | 513,23   | 93,86 |          |
| 24 | QUADRI-PUGNALIN        | 2 | 350,76   | 340,31   | 97,02 |          |
| 25 | LA TORRE               | 2 | 673,76   | 661,19   | 98,13 |          |
| 26 | EX AGS MUSILE          | 2 | 447,18   | 345,34   | 77,23 |          |
| 27 | LE TREZZE              | 2 | 244,37   | 218,15   | 89,27 |          |
| 28 | MARTEGGIA              | 2 | 682,20   | 623,53   | 91,40 |          |
| 29 | GRIMANI                | 2 | 215,56   | 214,52   | 99,52 |          |
| 30 | FOSSETTA               | 2 | 559,25   | 537,28   | 96,07 |          |
| 31 | FORNERA                | 2 | 83,09    | 81,05    | 97,54 |          |
| 32 | VALLE OSSI             | 2 | 225,38   | 222,80   | 98,86 |          |
| 33 | JANNA                  | 2 | 111,77   | 110,21   | 98,60 | 5.859,14 |
| 34 | PREMAORE               | 3 | 304,70   | 253,94   | 83,34 |          |
| 35 | LUGHETTO               | 3 | 480,70   | 443,74   | 92,31 |          |
| 36 | CORREGGIO              | 3 | 193,78   | 142,94   | 73,76 |          |
| 37 | LEON D'ORO             | 3 | 111,26   | 96,37    | 86,62 |          |
| 38 | ROSSI                  | 3 | 122,56   | 103,83   | 84,72 |          |

|               |                      |   |                  |                  |              |                  |
|---------------|----------------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 8             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 3             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 9             | ZIANIGO              | 3 | 351,05           | 261,41           | 74,46        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 0             | CALTANA              | 3 | 131,33           | 79,25            | 60,35        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 1             | STIGLIANO            | 3 | 175,45           | 139,61           | 79,57        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 2             | TESSERA              | 3 | 146,68           | 128,38           | 87,53        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 3             | VERONESE             | 3 | 595,24           | 568,75           | 95,55        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 4             | ROVIEGO              | 3 | 97,29            | 73,21            | 75,25        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 5             | BACCHIN              | 3 | 103,37           | 102,09           | 98,76        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 6             | NOVELLO              | 3 | 18,78            | 18,13            | 96,46        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 7             | ZUCCARELLO           | 3 | 476,05           | 463,38           | 97,34        |                  |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 8             | PARAURO              | 3 | 33,79            | 32,95            | 97,51        | 2.907,98         |
| 4             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 9             | ACQUAMARZA           | 4 | 1.072,73         | 1.054,64         | 98,31        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 0             | CONETTA              | 4 | 369,22           | 339,62           | 91,98        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 1             | ZENNARE              | 4 | 507,03           | 489,81           | 96,60        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 2             | CORDENAZZO           | 4 | 266,10           | 259,95           | 97,69        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 3             | BUORO - BRAGHETTA    | 4 | 552,66           | 533,18           | 96,48        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 4             | SAN PIETRO VALCERERE | 4 | 1.045,75         | 1.003,36         | 95,95        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 5             | SISTA ALTA           | 4 | 724,07           | 700,63           | 96,76        |                  |
| 5             |                      |   |                  |                  |              |                  |
| 6             | ROTTANOVA            | 4 | 376,12           | 365,70           | 97,23        | 4.746,89         |
| <b>TOTALE</b> |                      |   | <b>24.069,07</b> | <b>22.658,27</b> | <b>94,14</b> | <b>22.658,27</b> |

#### 4.3 Distribuzione e percentuale delle aree protette

Le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura individuate nel presente capitolo e nella cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio, si aggiungono ai Parchi Regionali (Parco Regionale del Fiume Sile) e ai Parchi Naturali di interesse locale (Parco dei Fiumi Reghena e Lemene), già istituiti, per comporre l'insieme del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, che rientra tra le percentuali definite dall'art. 10, comma 3, della L. n. 157/1992 e dall'art. 8, comma 3, della L.R. del Veneto n. 50/1993. Le superfici complessive del Territorio Agro-Silvo Pastorale incluso entro i confini degli istituti di protezione sono riportate in tabella 4.3.

A tali territori devono essere aggiunti quelli interessati dalla presenza di Fondi Chiusi così come previsto dall'art. 15, comma 9, della L. n. 157/1992. L'estensione del Territorio Agro-Silvo

Pastorale interessato da fondi chiusi è stata stimata sulla base dell'ipotesi di conferma dei fondi chiusi esistenti anche per il prossimo quinquennio di pianificazione.

I dati relativi a ciascun Ambito Territoriale di Caccia e quelli complessivi relativi all'intero territorio provinciale, calcolati sulla base del Territorio Agro-Silvo Pastorale, sono riportati in tabella 4.3.

Le previsioni di cui all'art. 10, comma 3, della L. n. 157/1992 e all'art. 8, comma 3, della L.R. del Veneto n. 50/1993, sebbene siano riferite all'intero territorio regionale, sono rispettate anche sul territorio della provincia di Venezia.

**Tabella 4.3 – Territorio Agro-Silvo Pastorale destinato a protezione della fauna selvatica.**

|                                              | <b>Superfici T.A.S.P. (ha)</b> |                       |                       |                       |                       |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Istituto</b>                              | <b>ATC n.<br/>VE1</b>          | <b>ATC n.<br/>VE2</b> | <b>ATC n.<br/>VE3</b> | <b>ATC n.<br/>VE4</b> | <b>ATC n.<br/>VE5</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>Parchi Regionali e Naturali</b>           | 509,11                         | 0,00                  | 107,50                | 0,00                  | 0,00                  | 616,61        |
| <b>Oasi di protezione</b>                    | 1.341,28                       | 434,72                | 675,71                | 752,82                | 15.757,60             | 18.962,13     |
| <b>Zone di Ripopolamento e Cattura</b>       | 9.144,26                       | 5.859,14              | 2.907,98              | 4.746,89              | 0,00                  | 22.658,27     |
| <b>Fondi Chiusi</b>                          | 166,55                         | 1.750,36              | 74,96                 | 398,82                | 47,97                 | 2.438,66      |
| <b>Totale aree protette</b>                  | 11.161,20                      | 8.044,22              | 3.766,15              | 5.898,53              | 15.805,57             | 44.675,67     |
| <b>T.A.S.P.</b>                              | 53.158,92                      | 36.803,01             | 38.116,31             | 25.721,07             | 55.540,81             | 209.340,12    |
| <b>Percentuale aree protette su T.A.S.P.</b> | 21,00                          | 21,86                 | 9,88                  | 22,93                 | 28,46                 | 21,34         |

## TITOLO SECONDO

# LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

## **Capitolo 5**

### **Criteri per l'istituzione delle Zone addestramento e allenamento cani e per lo svolgimento delle gare cani**

Le attività connesse alla cinofilia venatoria sono definite dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della L. 157/1992 che indica come norme specifiche debbano far parte dei piani faunistico venatori provinciali.

L'art. 18, comma 1, della L.R. 50/1993 prevede che le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 [Zone per l'Addestramento dei Cani], destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

Tali previsioni normative risultano essere un adempimento oggettivamente problematico se preso alla lettera. Infatti, l'individuazione delle aree da destinare alle attività di addestramento e allenamento non può avvenire senza il consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati e risulta evidente come, nella realtà agraria di bassa pianura, tale condizione risulti assai difficile da ottenere in ragione dell'elevato pregio e reddito delle stesse colture. Anche per le aree demaniali risulta problematica l'istituzione delle Zone addestramento e allenamento cani (Z.A.C.) in assenza di un preventivo atto di consenso dell'Ente territorialmente competente.

Una perimetrazione effettuata a livello cartografico, priva di riscontri, avrebbe dunque un valore scarso o nullo e per questa ragione il presente Piano non prevede la precisa individuazione delle aree considerate idonee per l'istituzione delle Zone per addestramento e allenamento dei cani da caccia, ma solo la definizione di linee guida per l'istituzione delle stesse.

Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani, in particolare, non potranno essere istituite in zone di pregio ambientale, con particolare riferimento a:

- la Laguna di Bibione e Caorle;
- la Laguna di Venezia;
- i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

In ogni caso le Z.A.C. non potranno essere istituite in sovrapposizione, anche parziale, di Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici per la Riproduzione della Fauna Selvatica, Fondi chiusi, Fondi sottratti all'attività venatoria, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro-Turistico Venatorie, Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica, Aree di rispetto istituite ai sensi dell'art. 21, comma 13, della L.R. n. 50/1993.

Con specifico atto, acquisiti i pareri dei soggetti privati proprietari dei terreni e del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia competente, la Provincia provvede all'istituzione delle

single zone, contestualmente all'affidamento in gestione delle stesse agli Ambiti territoriali di caccia ovvero ad associazioni venatorie o cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati che ne abbiano fatto specifica richiesta, così come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 50/1993.

L'atto istitutivo dovrà anche prevedere uno specifico disciplinare sul funzionamento della zona di addestramento e allenamento cani che, sottoscritto dal rappresentante legale dei soggetti privati che detengono la proprietà dei terreni e dai rappresentanti delle eventuali associazioni a cui è affidata la gestione della zona di addestramento cani, diventerà parte integrante dell'atto autorizzativo del Dirigente competente della Provincia. Il soggetto che richiede l'affidamento in gestione della Z.A.C. dovrà indicare nell'istanza il nominativo del Direttore della Zona di Addestramento e Allenamento Cani responsabile dell'applicazione del disciplinare, che figurerà tra i soggetti formatori dello stesso disciplinare.

Nel caso di aree di proprietà pubblica la Provincia comunicherà all'Ente interessato l'intenzione di istituire una zona di addestramento cani almeno 30 giorni prima della formalizzazione dell'atto istitutivo. In questo caso, successivamente all'istituzione, il relativo disciplinare sottoscritto dai rappresentanti delle associazioni a cui è affidata la gestione dell'area, sarà trasmesso all'Ente pubblico interessato.

Le zone di addestramento e allenamento cani si dividono in due tipologie in funzione del tipo di attività svolta: zone di tipo A e zone di tipo B.

Nelle zone di tipo A è sempre vietato l'uso di armi e l'abbattimento di esemplari appartenenti alla fauna selvatica.

L'attività di addestramento ed allenamento potrà essere svolta per tutto l'anno solare.

In ciascun A.T.C., la superficie complessiva delle zone di addestramento cani di tipo A non potrà superare il valore del 5% del T.A.S.P. dello stesso Ambito.

In considerazione delle indicazioni del D.P.I. della Regione Veneto (allegato D alla D.G.R. n. 1728 del 7/8/2012), le dimensioni minime e massime delle Z.A.C. di tipo A per la provincia di Venezia sono stabilite nelle seguenti misure:

- a) dimensioni minime: 10 ettari
- b) dimensioni massime: 400 ettari.

Per quanto riguarda le Z.A.C. di tipo temporaneo, per le quali è programmata la dismissione nel corso della stagione venatoria, l'autorizzazione sarà vincolata all'assenza di recinzione e prevederà

la prescrizione che vengano lasciate densità compatibili di selvaggina all'apertura della stagione venatoria, in analogia a quanto previsto nel capitolo 8 per le Z.R.C. al termine delle attività di cattura. Le dimensioni minime e massime dovranno rispettare le indicazioni sopra riportate.

Nelle zone di tipo B, è consentito l'abbattimento di esemplari di lepre, quaglia, starna e fagiano provenienti da allevamento debitamente innanellati o provvisti di marchio auricolare per tutto l'anno solare. Le modalità delle attività di immissione dovranno essere effettuate in conformità con le previsioni del capitolo 8.

La superficie delle zone di tipo B dovrà essere compresa tra i 10 e i 50 ettari.

In ciascun A.T.C. la superficie complessiva delle zone di addestramento cani di tipo B non potrà superare il valore del 1% del T.A.S.P. dello stesso Ambito.

L'art. 18, comma 3 della L.R. 50/1993 prevede che le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia, possano autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia (...), da svolgersi in base ai regolamenti dell'E.N.C.I.

In merito alle gare cinofile, si ritiene di doverne escludere lo svolgimento nei Parchi e nelle Riserve Naturali, nonché nelle Oasi di Protezione, in quanto istituti in cui la fauna è tutelata in termini specifici.

Analogamente, per motivi di precauzione di tipo ambientale, si esclude lo svolgimento di gare cinofile all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Per quanto riguarda le gare cinofile nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Aziende Faunistiche Venatorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente dovrà allegare all'istanza di autorizzazione rispettivamente il parere vincolante del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia competente o il consenso del Concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria interessata. Inoltre la Provincia acquisirà il parere della Commissione Faunistico Venatoria Provinciale di cui all'art. 18, comma 4 della L.R. 50/1993 in tutti i casi non previsti dalla tabella seguente, elaborata in seguito al parere espresso della stessa commissione il 4 aprile 2012, confermato in sede di redazione del presente Piano Faunistico Venatorio.

Nel caso pervengano istanze relative a gare che prevedano modalità di svolgimento diverse da quelle individuate dalla tabella 5.1 saranno esaminate specificamente dalla stessa commissione.

**Tabella 5.1 - Elenco delle gare cinofile che non necessitano di parere della Commissione Faunistico Venatoria Provinciale in quanto coerenti con il parere quadro precedentemente espresso.**

| ISTITUTO | PERIODO | TIPOLOGIA |
|----------|---------|-----------|
|----------|---------|-----------|

|                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZRC                                            | dal 1 gennaio al 31 agosto                                           | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza sparo                                                                                                                                                                                    |
| ZRC                                            | dal 1 febbraio al 31 agosto                                          | prove di lavoro per cani da ferma su fagiano, quaglie e starne senza sparo                                                                                                                                                                  |
| Territorio a gestione programmata della caccia | dal 1 gennaio al 31 agosto                                           | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza sparo                                                                                                                                                                                    |
| Territorio a gestione programmata della caccia | dal 1 febbraio al 31 agosto                                          | prove di lavoro per cani da ferma su fagiano, quaglie e starne senza sparo                                                                                                                                                                  |
| AFV                                            | dal 1 gennaio al 31 agosto                                           | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza sparo                                                                                                                                                                                    |
| AFV                                            | dal 1 febbraio al 31 agosto                                          | prove di lavoro per cani da ferma su fagiano, quaglie e starne senza sparo                                                                                                                                                                  |
| AATV                                           | dal 1 gennaio al 31 agosto                                           | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza sparo                                                                                                                                                                                    |
| AATV                                           | dal 1 febbraio al 31 agosto                                          | prove di lavoro per cani da ferma su fagiano, quaglie e starne senza sparo                                                                                                                                                                  |
| AATV                                           | dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza abbattimento; prove di lavoro per cani da ferma o falchi su fagiano, quaglie e starne (anche con immissioni con esemplari provenienti da allevamenti nazionali) con o senza abbattimento |
| ZAC di tipo A                                  | dal 1 gennaio al 31 agosto                                           | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza sparo                                                                                                                                                                                    |
| ZAC di tipo A                                  | dal 1 febbraio al 31 agosto                                          | prove di lavoro per cani da ferma su fagiano, quaglie e starne senza sparo                                                                                                                                                                  |
| ZAC di tipo B                                  | tutto l'anno                                                         | prove di lavoro per cani da seguita su lepre senza abbattimento; prove di lavoro per cani da ferma o falco su fagiano, quaglie e starne (anche con immissioni con esemplari provenienti da allevamenti nazionali) con o senza abbattimento  |

Per quanto riguarda l'attività di addestramento di giovani cani la L.R. del Veneto n. 31 del 10/08/2012 prevede che le attività di movimento dei giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'esercizio di attività venatoria, sono consentite (...) su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle:

- a) zone di protezione della fauna previste dalla L. n. 394/1991;
- b) zone di protezione della fauna ai sensi della L. n. 157/1992 e della L.R. n. 50/1993;
- c) aziende faunistico venatorie.

L'art. 4 della stessa L.R. n. 31/2012, prevede, inoltre, che "le Province, in relazione alle specificità dei rispettivi territori o per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, allo stato di emergenza sanitaria ed a calamità naturale, possono disporre ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio delle attività di movimento dei giovani cani".

In relazione a tale competenza, il presente Piano Faunistico Venatorio stabilisce che le attività di allenamento e movimento dei giovani cani di cui alla citata L.R. del Veneto n. 31/2012 siano consentite esclusivamente sul territorio a gestione programmata della caccia, purché i terreni

interessati non siano inclusi entro i confini di Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria e Territorio Lagunare e Vallivo. Le suddette attività sono consentite anche sui terreni inclusi nelle Aziende Agro-Turistico Venatorie e nelle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani.

## Capitolo 6

### **Programmi di miglioramento ambientale nel territorio destinato alla caccia programmata, nelle Oasi e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura**

#### 6.1 Riferimenti normativi

L'art. 9, comma 2, lett. g) della L.R. n. 50/1993 stabilisce che i piani faunistico-venatori provinciali prevedano "i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) [oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura]".

Lo stesso articolo, al comma 2, lett. l stabilisce che i piani faunistico-venatori provinciali prevedono "programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b) [oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura]".

L'art. 23, comma 4 della L. n. 157/1992 prevede che "i proventi della tassa di cui al comma 1 [tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio] sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, nonché dei riproduttori in periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi".

L'art. 21, comma 8 della L.R. n. 50/1993 prevede che "il comitato direttivo [degli A.T.C.] (...) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo (...); c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti

alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica".

La L.R. n. 50/1993, pertanto, prevede che gli interventi di miglioramento ambientale promossi dalle Province, anche attraverso la destinazione di parte del fondo costituito con i proventi delle tasse di concessione regionale, siano concentrati soprattutto nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, mentre prevede che l'attività degli A.T.C. sia indirizzata soprattutto a finanziare analoghi interventi sul territorio destinato alla gestione programmata della caccia e, quindi, anche nelle aree di rispetto istituite ai sensi dell'art. 21, comma 13 della L.R. 50/1993.

#### 6.2 Programmi di intervento svolti nei precedenti cicli di pianificazione

Dal 1997 la Provincia di Venezia ha adottato una strategia di gestione del patrimonio faunistico basata anche sulla promozione di interventi di miglioramento ambientale all'interno delle aree di protezione, che dal 2007 al 2012 sono stati rivolti in particolare alle Zone di Ripopolamento e Cattura al fine di migliorarne la dotazione di fauna selvatica di interesse venatorio e, in particolare, di lepri.

Il programma di intervento si esplica con l'assegnazione di un fondo annuale ai Comitati direttivi degli A. T. C., con cui gli stessi realizzano gli interventi previsti e regolamentati da un apposito bando annuale all'interno di Zone di ripopolamento e cattura.

Le tipologie degli interventi ammessi a finanziamento sono state le seguenti:

- Prati a sfalcio tardivo. Sono costituiti da erba medica (*Medicago sativa*) o trifoglio pratense (*Trifolium pratense*) e loietto inglese (*Lolium perenne*). Lo sfalcio è consentito solo tra il 15 luglio e il 1° di settembre. Il periodo di sfalcio così concepito consente da una parte di preservare la nidificazione e la riproduzione di numerose specie quali fagiani, starni e quaglie e dall'altra di migliorare il cotico e il valore pabulare dell'intervento. Inoltre, l'interruzione del taglio alla data del 1° di settembre consente al cotico erboso di ricrescere a sufficienza per offrire copertura anche durante la stagione invernale. La medica in particolare, superando abbondantemente i trenta centimetri di altezza, pur seccandosi durante i geli invernali, garantisce un valido riparo ai galliformi e alla lepre. La presenza nella consociazione di una graminacea resistente alle basse temperature come il loietto inglese, garantisce foraggio verde disponibile anche nella cattiva stagione a fagiani starni e lepri. Questo tipo di miglioria rappresenta, inoltre, un ottimo sito di nidificazione per galliformi e garantisce un ambiente ricco di insetti e artropodi per l'alimentazione delle covate dei fasianidi. Dal punto di vista agronomico i prati a sfalcio tardivo sono miglioratori della fertilità del terreno, sia consentendo l'azione di azoto-fissazione da parte delle leguminose seminate, sia garantendo l'aumento di sostanza organica e il miglioramento della struttura del terreno. Essi, inoltre, esercitano una naturale azione di contenimento delle infestanti, nonostante vengano trattati annualmente con pochi sfalci. Per questi motivi essi trovano consenso tra gli agricoltori, che li realizzano volentieri, se opportunamente incentivati.
- Mais a perdere. L'intervento è costituito da mais, che dovrà rimanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina. Nelle colture a perdere non è concesso utilizzare alcun diserbante, ma sono concesse alcune sarchiature subito dopo la semina, per evitare che le infestanti impediscano la crescita del mais stesso. Negli interfilari è consigliata la semina di loietto perenne dopo l'ultima sarchiatura. Questa foraggera, sviluppandosi soprattutto nell'autunno successivo, quando il mais tende a seccare, migliora notevolmente le qualità della coltura a perdere nei confronti della lepre. Il mais "a perdere" non è utilizzato dai fasianidi per la riproduzione, ma crea alimento e copertura durante la cattiva stagione.
- Unità biotiche polifunzionali. Sono costituite da fasce della larghezza massima di 10 metri di mais "a perdere" alternato a fasce di prato a sfalcio tardivo.

- Aratura tardiva delle stoppie di cereali autunno-vernini. Questo miglioramento ambientale è costituito dall'aratura primaverile (dopo il 15 marzo) dei residui colturali di frumento e orzo. Visto il periodo della mietitura, il terreno viene abbondantemente colonizzato dalla vegetazione spontanea e crea un ambiente molto adatto alla vita della piccola selvaggina stanziale di interesse venatorio e della quaglia, soprattutto nel periodo autunno-invernale.
- Aratura tardiva degli stocchi di mais. L'intervento consiste nel rilascio, fino al 15 marzo dell'anno successivo alla semina, dei residui colturali del mais. Considerato il periodo in cui generalmente viene praticata la trebbiatura di questa coltura, il terreno normalmente non riesce ad essere colonizzato dalla vegetazione spontanea e quindi l'intervento è tendenzialmente ritenuto meno efficace del precedente e, quindi, viene incentivato in misura minore dal punto di vista economico.
- Incolti. L'intervento consiste nel lasciare il terreno alla libera colonizzazione della vegetazione infestante. Per evitare danni alle covate di diverse specie ornitiche, che possono essere ingenti qualora si anticipi lo sfalcio alla fine di giugno, la vegetazione può essere trinciata dal 15 luglio al 1° settembre. Negli incolti non può essere utilizzato alcun diserbante.

### 6.3 Nuovi programmi di intervento

Nel periodo di vigenza del nuovo Piano Faunistico Venatorio, la gestione complessiva delle Zone di Ripopolamento e Cattura in ciascun A.T.C. manterrà un ruolo di primaria importanza nella strategia generale finalizzata all'incremento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale di interesse venatorio (Lepre, Fagiano e Starna). Per questo motivo i fondi destinati a interventi di miglioramento ambientale in campo agricolo a fini faunistici saranno concentrati nelle Z.R.C. secondo lo schema di bando pubblico riportato di seguito.

## **Programmi di miglioramento ambientale e criteri per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici all'interno di Zone di Ripopolamento e Cattura**

### **Modalità per l'accesso ai finanziamenti**

#### **1. Soggetti beneficiari**

Il presente programma è rivolto ai proprietari e conduttori, singoli o associati, di fondi rustici situati nelle Zone di Ripopolamento e Cattura istituite sul territorio della provincia di Venezia.

I soggetti interessati dovranno presentare ai Presidenti dei Comitati Direttivi degli A.T.C. apposita domanda di accesso ai finanziamenti di cui al presente programma, con modalità stabilite e rese note dagli stessi Comitati Direttivi, secondo criteri di massima trasparenza e sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando. La domanda dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente bando e dovrà essere corredata dall'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che si intendono attuare sulla propria azienda, che andranno eseguiti in conformità a quanto specificato al punto 4 del presente programma.

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non percepire per le stesse tipologie di intervento nessun altro contributo da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- che il contributo è destinato a finanziare un'attività che non produce reddito d'impresa e pertanto non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 (ires);

ovvero

- che il contributo è destinato a finanziare un'attività d'impresa per l'acquisto di beni strumentali (contributo in conto capitale) e pertanto non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 (ires);

ovvero

- che il contributo è destinato a finanziare un'attività d'impresa per l'acquisto di beni e/o servizi in conto esercizio e pertanto soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 (ires).

La disponibilità finanziaria complessiva del presente programma è di EURO

#### **2. Procedure di attuazione**

Gli A.T.C. dovranno trasmettere entro il 31 marzo al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Venezia un elenco dettagliato degli interventi di miglioramento ambientale che intendono finanziare, con informazioni precise sull'ubicazione dell'azienda interessata e delle generalità del richiedente. Qualora i terreni interessati differiscano dai terreni oggetto di analoghi interventi nell'anno precedente, tale elenco dovrà essere corredato dalle planimetrie delle aree oggetto di intervento (su C.T.R. 1:10.000 – copie delle cartografie di base potranno essere ottenute presso il Servizio Caccia e Pesca). Si rileva, in particolare, che la Provincia dovrà essere informata sugli interventi da effettuarsi prima che questi abbiano inizio, al fine di consentire l'effettuazione di sopralluoghi preventivi sul territorio prima che esso subisca le trasformazioni previste, e ciò al fine di poter giudicare la qualità effettiva dell'intervento.

Durante la fase di attuazione e/o nella fase finale dell'intervento verranno effettuati da parte di personale della Provincia o di tecnici appositamente incaricati, anche congiuntamente a incaricati dell'A.T.C. e con modalità da concordare, controlli diretti a verificarne la corrispondenza con l'intervento precedentemente comunicato.

I Comitati direttivi degli A.T.C. erogheranno i finanziamenti richiesti secondo le modalità di seguito previste per ciascun tipo di intervento.

I Comitati direttivi degli A.T.C. presenteranno alla Provincia, ogni semestre a giugno e dicembre di ogni anno, una relazione sui progetti ammessi a finanziamento e sugli esiti dei controlli realizzati dall'A.T.C., che dovrà essere corredata dalle copie dei contratti sottoscritti con gli imprenditori agricoli sulla base del modello di contratto allegato. In seguito alla presentazione di tale documentazione, la Provincia procederà al trasferimento agli A.T.C. della prima rata pari al 30% della somma complessiva impegnata con i contratti trasmessi in copia. Gli A.T.C. dovranno trasmettere, senza ritardo, una rendicontazione delle somme erogate agli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto i contratti, con relativa documentazione.

La Provincia di Venezia si riserva di effettuare controlli sulle modalità di attuazione degli interventi per tutto il periodo di durata del programma e sulla corretta gestione finanziaria del progetto.

Per quanto riguarda la distanza da confini, manufatti e infrastrutture sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia.

Per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia e le disposizioni di volta in volta emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

### **3. Sanzioni**

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione al programma comporta l'esclusione dal finanziamento.

Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza superiore al 10% tra la superficie per la quale è stato chiesto il finanziamento e quella effettivamente accertata, non verrà concesso alcun contributo e la domanda sarà considerata decaduta.

Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza inferiore al 10% tra la superficie per la quale è stato chiesto il finanziamento e quella effettivamente accertata, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino la realizzazione di un intervento con modalità diverse da quelle inizialmente previste dal contratto, il contributo potrà essere erogato solo se le effettive modalità di realizzazione dell'intervento risultano coerenti con altre modalità di intervento previste al successivo paragrafo 4 del "Programma di Intervento". In tal caso il contributo andrà ricalcolato sulla base del valore minimo del finanziamento ammissibile della tipologia di intervento effettivamente realizzata.

Il beneficiario, inoltre, decadrà totalmente dal contributo, nei seguenti casi:

- ove si accerti la mancanza dei requisiti richiesti dell'area compresa nel progetto,
- ove si accerti che percepisce contributi da parte di altre Amministrazioni per lo stesso intervento,
- qualora non mantenga l'intervento per il periodo previsto dal presente programma.

La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo a carico del beneficiario di restituire gli importi eventualmente già percepiti in relazione alle superfici decadute. In tutti i casi le somme

indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di recupero. Qualora il mancato rispetto da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia delle prescrizioni di cui al paragrafo 2 del “Programma di Intervento” ovvero gli eventuali errori contenuti nei contratti o nelle cartografie trasmessi dagli stessi A.T.C. comportino l'impossibilità per il personale della Provincia di Venezia di verificare l'effettiva realizzazione degli interventi con le modalità previste dallo stesso “Programma di Intervento”, l'A.T.C. interessato decadrà totalmente dai contributi relativi a tali interventi e dovrà eventualmente corrispondere le relative somme agli imprenditori agricoli interessati attingendo a fondi propri.

Si richiamano, comunque, le norme di legge applicabili, specie in caso di dichiarazione non veritiera.

#### **4. Modalità di attuazione degli interventi**

##### **Intervento A - Colture a perdere a semina primaverile**

###### Tipologia di intervento

Semina primaverile (entro il 15 maggio) di appezzamenti coltivati solo a mais, o a mais consociato con una o più fra le seguenti colture: sorgo nano, saggina, miglio, panico.

Gli appezzamenti devono essere almeno per la metà seminati a mais con larghezza interfilare variabile tra 75 e 100 cm. La consociazione tra colture deve essere costituita dall'alternanza di fasce della larghezza massima di 15 metri.

Nelle colture a perdere non devono in ogni caso essere utilizzati diserbanti chimici ma possono essere effettuate delle sarchiature nei periodi immediatamente successivi alla semina. Per tutta la durata dell'intervento è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare “estirpatori/rotofossi”.

Inoltre negli interfilari di mais è consigliata la semina di loietto perenne in occasione delle sarchiature che si possono effettuare subito dopo l'emergenza della piantina.

Le aree destinate a ospitare colture a perdere dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

###### Durata

Le colture a semina primaverile devono essere lasciate a disposizione della fauna selvatica fino al 28 febbraio dell'anno successivo alla semina.

###### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento ammesso alla effettuazione della semina.

Saldo del 70% del finanziamento dopo il 28 febbraio dell'anno successivo alla semina.

##### **Intervento B - Colture a perdere a semina estiva**

###### Tipologia di intervento

Semina estiva (giugno-agosto) di appezzamenti coltivati solo a mais precoce, o a mais precoce consociato con una o più fra le seguenti colture: sorgo nano, saggina, miglio, panico.

Gli appezzamenti devono essere almeno per la metà seminati a mais con larghezza interfilare variabile tra 75 e 100 cm. La consociazione tra colture deve essere costituita dall'alternanza di fasce della larghezza massima di 15 metri.

Negli interfilari di mais è consigliata la semina di loietto perenne in occasione delle sarchiature che si possono effettuare subito dopo l'emergenza della piantina. Nelle colture a perdere non devono in ogni caso essere utilizzati diserbanti chimici ma possono essere effettuate delle sarchiature nei periodi immediatamente successivi alla semina. Per tutta la durata dell'intervento è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare "estirpatori/rotofossi".

Le aree destinate a ospitare colture a perdere dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

#### Durata

Le colture a perdere a semina estiva devono essere lasciate a disposizione della fauna selvatica fino al 28 febbraio dell'anno successivo alla semina (A) ovvero fino al 15 luglio dell'anno successivo alla semina (B).

#### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento ammesso alla effettuazione della semina..

Saldo del 70% del finanziamento dopo il 28 febbraio dell'anno successivo alla semina (per il caso A) e dopo il 15 luglio dell'anno successivo alla semina (per il caso B).

### **Intervento C - Incolto faunistico**

#### Tipologia di intervento

Realizzazione di appezzamenti incolti.

L'intervento dovrà avere inizio tra il 1° marzo e il 1° di aprile oppure tra il 15 luglio e il 31 agosto. Nell'incolto non può essere utilizzato alcun diserbante o fitofarmaco, né può essere effettuato alcun tipo di intervento di aratura e sarchiatura per tutta la durata dell'intervento. Per gli interventi ad inizio primaverile, un intervento di sfalcio della vegetazione è comunque obbligatorio tra il 15 luglio e il 30 luglio. I singoli appezzamenti destinati a questo intervento devono avere superficie minima di 1.000 mq.

Le aree destinate ad incolto dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Per tutta la durata dell'intervento, le aree destinate ad incolto non potranno essere localizzate entro 500 metri da appezzamenti coltivati a colture orticole se ubicati nella stessa azienda agricola beneficiaria del contributo. Per tutta la durata dell'intervento è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare "estirpatori/rotofossi".

Al fine di conseguire le finalità del presente bando, i Comitati direttivi degli A.T.C. avranno cura, nella selezione di questo tipo di interventi di miglioramento ambientale, di privilegiare realizzazioni di modesta entità ben distribuite sul territorio, piuttosto che pochi interventi di grande estensione. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

#### Durata

Il terreno deve essere lasciato incolto per 12 mesi dalla data di inizio dell'intervento.

#### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento ammesso all'inizio dell'intervento.

Saldo del 70% del contributo successivamente alla data di termine dell'intervento.

### **Intervento D - Prato a sfalcio tardivo**

#### Tipologia di intervento

Si tratta di prati misti di graminacee e leguminose con prevalenza di quest'ultime. Fra le specie dovranno essere utilizzate in consociazione Erba medica (*Medicago sativa*) e Loietto inglese (*Lolium perenne*). Altre specie utilizzabili in consociazione con le due già citate sono: Avena (*Avena* sp.) Loietto italico (*Lolium multiflorum*), Festuca (*Festuca* sp.), Trifogli (*Trifolium* sp.), Ginestrino (*Lotus corniculatus*), *Dactylis glomerata*, *Poa annua*.

I prati a sfalcio tardivo possono interessare appezzamenti interi o fasce lineari di larghezza compresa tra i 3 e i 10 metri, in ogni caso per superfici di almeno 1000 mq per singolo appezzamento o fascia.

Nei prati a sfalcio tardivo non può essere utilizzato alcun diserbante o fitofarmaco, né può essere effettuato alcun tipo di attività agronomica per tutta la durata dell'intervento, ad eccezione delle seguenti:

- almeno uno sfalcio tra il 15 luglio e il 31 agosto con carattere di obbligatorietà;
- eventuali ulteriori sfalci limitatamente al periodo 15 luglio – 31 agosto, senza necessità di autorizzazioni;
- gli A.T.C. potranno autorizzare sfalci anticipati nel periodo tra il 15 giugno e il 15 luglio e tra il 1 marzo e il 15 marzo, in base alle condizioni meteo-climatiche e faunistiche. Le autorizzazioni rilasciate dagli A.T.C. dovranno essere trasmesse via fax al Settore Caccia e Pesca della Provincia con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo sfalcio.

Le operazioni di sfalcio dovranno essere effettuate a velocità ridotta, iniziare dal centro dell'appezzamento e avere direzione centrifuga. Medicaî preesistenti possono accedere al contributo purché convertiti a erbaio misto mediante la semina sul cotico di *Lolium perenne* e gestione degli sfalci come sopra descritto. Nei prati a sfalcio tardivo non può essere utilizzato alcun tipo di diserbante o fitofarmaco. Le fasce lineari non possono essere utilizzate come capezzagne. Per tutta la durata dell'intervento è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare "estirpatori/rotofossi".

Le aree destinate a prati dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Per tutta la durata dell'intervento, le aree destinate a prato non potranno essere localizzate entro 500 metri da appezzamenti coltivati a colture orticole se ubicati nella stessa azienda agricola beneficiaria del contributo. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

I prati possono interessare la stessa superficie per più anni consecutivi. In tal caso, qualora sia riscontrata la perdita delle caratteristiche proprie dell'erbaio (presenza prevalente di Erba medica e Loietto in consociazione), e comunque almeno ogni tre anni, è necessario procedere con un intervento di aratura e risemina da effettuarsi tra il 1 e il 30 marzo. Anche per tali interventi uno sfalcio tra il 15 luglio e il 31 agosto è comunque obbligatorio.

#### Durata

Per gli interventi iniziati in primavera (marzo-aprile), i prati dovranno rimanere in campo fino al 1 marzo dell'anno successivo.

Per gli interventi iniziati in autunno (agosto - settembre), i prati dovranno rimanere in campo fino al 15 luglio dell'anno successivo.

#### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento all'inizio dell'intervento.

Saldo del 70% del contributo alla fine dell'intervento.

### **Intervento E - Aratura tardiva delle stoppie**

#### Tipologia di intervento

Le stoppie di mais e cereali autunno-vernini, su tutta la superficie dell'appezzamento oggetto di intervento, non dovranno essere arate prima del 1 marzo dell'anno successivo alla mietitura. Gli A.T.C. potranno autorizzare interventi di aratura anticipata dal 15 febbraio al 28 febbraio in presenza di particolari condizioni pedoclimatiche che lo richiedano. Le autorizzazioni rilasciate dagli A.T.C. dovranno essere trasmesse via fax al Servizio Caccia e Pesca della Provincia con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per lo sfalcio. In alternativa, solo per i terreni coltivati a Frumento è possibile il mantenimento delle stoppie esclusivamente fino al 30 ottobre.

Dopo la mietitura non è possibile utilizzare alcun diserbante, è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare "estirpatori/rotofossi".

Nel caso del mais la trebbiatura deve obbligatoriamente lasciare gli stocchi di altezza di almeno 50 cm.

Le aree destinate ad aratura tardiva delle stoppie dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Per tutta la durata dell'intervento, le aree destinate ad aratura tardiva delle stoppie non potranno essere localizzate entro 500 metri da

appezzamenti coltivati a colture orticole se ubicati nella stessa azienda agricola beneficiaria del contributo. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

#### Durata

Fino al 1 marzo dell'anno successivo alla mietitura, salvo autorizzazione all'anticipo rilasciate dagli A.T.C.. Per i terreni coltivati a Frumento con premio ridotto del 50% fino al 30 ottobre.

#### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento ammesso alla mietitura.

Saldo del 70% del contributo alla fine dell'intervento dopo il 1 marzo dell'anno successivo alla mietitura (ovvero dopo il 30 ottobre, nel caso di stoppie di frumento con premio ridotto del 50%)

### **Intervento F - Semina di erbai invernali da sovescio**

#### Tipologia di intervento

E' ammessa a contributo la semina di erbai a graminacee e/o leguminose (*Lolium perenne*, *Dactylis glomerata*, *Lolium multiflorum*, *Trifolium* sp.) effettuata sui residui colturali in data antecedente al 30 settembre. Le aree destinate a erbai invernali da sovescio dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e ad almeno 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Gli interventi dovranno preferibilmente essere localizzati a ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Per tutta la durata dell'intervento, le aree destinate a erbai invernali da sovescio non potranno essere localizzate entro 500 metri da appezzamenti coltivati a colture orticole se ubicati nella stessa azienda agricola beneficiaria del contributo. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi messi in atto su appezzamenti circondati da recinzione o da altra effettiva chiusura che impedisca la libera circolazione degli animali sul circostante territorio.

Per tutta la durata dell'intervento è ammesso lo sfalcio manuale e meccanico delle rive delle canalette e delle scoline contermini alle aree oggetto di intervento con il divieto di usare "estirpatori/rotofossi".

#### Durata

Gli erbai invernali non devono essere arati o sfalciati prima del 1 marzo dell'anno successivo alla semina. La semina deve avvenire entro il mese di settembre.

#### Finanziamento ammissibile

Da stabilire annualmente con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Acconto pari al 30% del finanziamento ammesso alla semina degli erbai invernali.

Saldo del 70% del contributo alla fine dell'intervento dopo il 1 marzo dell'anno successivo alla semina.

## **Capitolo 7**

### **Identificazione delle zone per la collocazione degli appostamenti di caccia**

Questo capitolo fornisce gli indirizzi per l'identificazione delle zone idonee per la collocazione degli appostamenti di caccia per l'attività venatoria esercitata in forma esclusiva ai sensi dell'art. 12 della L. 157/1992 e degli artt. n. 20 e 20 bis della L.R. del Veneto n. 50/1993. Non riguarda invece gli

appostamenti nelle zone lagunari e vallive di cui all'art. 25, comma 2 della L.R. 50/1993. In tali aree, infatti, ai sensi dello stesso art. 25, comma 2, della L.R. 50/1993, "non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale". La localizzazione degli appostamenti in zona lagunare e valliva sarà definita con uno specifico provvedimento del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca in seguito all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Piano Faunistico Venatorio, sulle aree lagunari incluse nel territorio a gestione programmata della caccia.

Gli indirizzi per la localizzazione degli appostamenti fissi di cui all'art. 20 della L.R. n. 50/1993 in aree terriere sono:

- 1) gli appostamenti fissi potranno essere collocati su tutto il territorio a gestione programmata della caccia della provincia di Venezia nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti seguenti;
- 2) gli appostamenti fissi dovranno essere collocati ad almeno 250 metri di distanza da Parchi, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Produzione di Fauna Selvatica allo stato naturale, Centri Privati di Produzione della Fauna Selvatica allo stato naturale, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro-Turistico Venatorie;
- 3) gli appostamenti fissi dovranno mantenere una distanza di almeno 200 metri l'uno dall'altro;
- 4) gli appostamenti fissi dovranno mantenere una distanza di almeno 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro e da vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccetto quelle poderali ed interpoderali;
- 5) gli appostamenti fissi non possono essere localizzati all'interno di Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
- 6) gli appostamenti fissi di cui all'art. 20 della L.R. n. 50/1993 sono finalizzati all'esercizio venatorio nei confronti delle specie di passeriformi inclusi nel calendario venatorio; tali appostamenti possono essere utilizzati anche per la caccia al colombaccio o agli ungulati; non è consentita la localizzazione di appostamenti fissi nei pressi di specchi d'acqua idonei alla sosta di anatidi e rallidi.

L'art. 20, comma 5, della L.R. 50/1993 prevede che "le province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90". Gli appostamenti fissi nel 1989 sull'intero territorio provinciale erano pari a n. 45 (cfr. P.F.V. 1996, pag. 140).

In tabella 7.1 sono riportati i dati essenziali dei 2 appostamenti fissi autorizzati nella stagione venatoria 2012-2013.

**Tabella 7.1 - Appostamenti fissi della provincia di Venezia. Stagione 2012-2013.**

| NUMERO | LOCALITA' | COMUNE         |
|--------|-----------|----------------|
| 1      | LONCON    | ANNONE VENETO  |
| 2      | GIARE     | COMUNE DI MIRA |

Le leggi regionali n. 12 del 24.02.2012 e n. 25 del 06.07.2012 hanno introdotto nuove previsioni normative specifiche relativamente agli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci. In particolare le due norme regionali hanno introdotto l'art. 20 bis della L.R. n. 50/1993 e hanno previsto, mediante integrazione all'art. 9 della stessa L.R. n. 50/1993, debbano identificare, oltre alle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, anche quelle in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati e al colombaccio.

Successivamente con D.G.R. n. 2005 del 02.10.2012, la Giunta Regionale ha provveduto alla definizione dei criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza relativamente alla individuazione delle aree adatte alla collocazione di tale tipologia di appostamenti, così come previsto dall'art. 20 bis, comma 2, della L.R. n. 50/1993.

Il punto 2) dell'Allegato A) della citata D.G.R. n. 2005/2012 prevede che le Province, avvalendosi della collaborazione dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di caccia, provvedono alla georeferenziazione degli appostamenti di caccia agli ungulati e di quelli per la caccia ai colombacci. Tale ricognizione, effettuata nei mesi di ottobre e novembre 2012, ha dato esito negativo per il territorio della provincia di Venezia, non essendo stati rilevati appostamenti rispondenti alle tipologie previste dalla stessa D.G.R. n. 2005/2012.

Lo stesso punto 2) dell'Allegato A) della citata D.G.R. n. 2005/2012 prevede, inoltre, che il numero massimo di nuovi appostamenti per tipologia non può superare, a livello provinciale, il numero degli appostamenti a qualsiasi titolo rimossi sempre per tipologia, intendendo per nuovi appostamenti quelli allestiti successivamente alla data di scadenza delle operazioni di geo-referenziazione di cui sopra.

In considerazione di quanto sopra, il presente Piano Faunistico Venatorio non individua alcuna zona per la localizzazione degli appostamenti ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. del Veneto n. 50/1993.

## Capitolo 8

### Programmi di immissione di fauna selvatica

L'art. 10, comma 7 della L. 157/1992 prevede che "le province predispongono (...) piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali, regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali".

L'art. 9, comma 2, lettera m) della L.R. n. 50/1993 stabilisce che i piani faunistico-venatori provinciali prevedono "programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (...)".

In occasione del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina, organizzato dall'I.N.F.S., che si è svolto a Bologna dal 9 al 11 febbraio 1995, è stato approvato un documento contenente "*Linee guida per le introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di Uccelli e Mammiferi*" a cui si farà riferimento in questo capitolo.

In tale documento sono state concordate le seguenti definizioni:

- Entità faunistica autoctona o indigena: taxon, a livello di specie o sottospecie, naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originato o è giunto senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo;
- Entità faunistica alloctona o esotica: taxon che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è giunto per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo;
- Entità faunistica naturalizzata: taxon alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni che si autosostengono;
- Entità faunistica acclimatata: taxon alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni non naturalizzate;
- Immissione: trasferimento e rilascio (intenzionale o accidentale) di un'entità faunistica;
- Introduzione: immissione intenzionale di un'entità faunistica in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici; nelle introduzioni devono essere comprese anche le immissioni di taxa che, pur appartenendo alla fauna

originaria di una determinata area, acquisiscono, in seguito all'intervento di immissione, uno status fenologico diverso da quello originario (per esempio, introduzione come nidificante in una determinata area di un taxon naturalmente presente solo come migratore o svernante);

- Reintroduzione: immissione intenzionale finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- Ripopolamento: immissione intenzionale di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio.

Le **introduzioni** risultano un'azione generalmente criticabile e da evitarsi in quanto, oltre ad alterare il profilo zoogeografico originario di una determinata area, possono determinare i seguenti effetti negativi:

- interferenze con le componenti fisiche, floristiche e vegetazionali dell'ecosistema;
- alterazione dei rapporti interspecifici tra i diversi componenti della zoocenosi (predazione, competizione) e inquinamento genetico;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

Le introduzioni di specie o sottospecie alloctone sono, pertanto, vietate su tutto il territorio della provincia di Venezia, anche se relative a specie alloctone già naturalizzate o acclimate quali Cigno reale, Cigno nero, Nutria, Daino, Silvilago (o Minilepre), in accordo con quanto previsto dal DPR 357/1997.

Le **reintroduzioni** possono costituire un efficace strumento per la ricostituzione delle zoocenosi naturali alterate. Le reintroduzioni si prefiggono di ricostituire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un taxon localmente estinto. Naturalmente, poiché si tratta di operazioni delicate che presentano un elevato rischio di insuccesso e che possono determinare diversi effetti negativi, è necessario che le reintroduzioni vengano condotte nell'ambito di programmi approvati sia dagli Enti amministrativi coinvolti sia da soggetti tecnici e scientifici qualificati. Esistono in ogni caso determinate condizioni di attuazione necessarie affinché un progetto di reintroduzione sia correttamente proponibile:

- passata diffusione della specie nell'area di reintroduzione dimostrata attraverso la documentazione storica;
- l'habitat risponde tuttora pienamente alle necessità della specie;

- l'area interessata dalla reintroduzione ha un'estensione tale da assicurare la capacità di sostenere una popolazione autonomamente vitale;
- le cause originarie di estinzione non permangono più o sono state rimosse;
- gli animali da reintrodurre appartengono alla stessa forma tassonomica (sottospecie) di quella originariamente presente nell'area;
- la reintroduzione non comporta conseguenze negative di rilievo sulle attività umane e ad essa è interessata, o quanto meno non è contraria, la collettività locale.

Stabilite queste condizioni preventive, l'attuazione del progetto (modalità tecniche, tempi e luoghi di immissione, controllo degli animali e verifica dei risultati) deve, naturalmente, essere condotta da personale tecnico qualificato. In ogni caso, qualsiasi progetto di reintroduzione che interessi anche marginalmente il territorio provinciale di Venezia, prima di passare all'eventuale fase di attuazione, deve ottenere una preventiva specifica autorizzazione da parte della Provincia.

Per quanto riguarda le attività di **ripopolamento** si ritiene che debbano essere quanto prima sensibilmente ridimensionate per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato di risorse faunistiche naturali. Il Documento Tecnico n. 15 dell'I.N.F.S., già dal 1994, evidenziava che "nella pratica e in un periodo di transizione e di assestamento sarà almeno necessario pervenire ad una limitazione e razionalizzazione degli interventi di ripopolamento. Questo processo potrà avvenire con la gradualità ed i tempi commisurati alla condizione oggettiva di ciascuna unità territoriale di gestione in dipendenza di vari parametri: situazione faunistica, rapporto cacciatori/territorio, grado di organizzazione delle strutture di gestione".

Sempre il Documento Tecnico n. 15 dell'I.N.F.S. a pag. 48 evidenzia l'opportunità che sia nelle AA.FF.VV. sia negli A.T.C. "venga sospesa qualsiasi forma di ripopolamento in data successiva al 31 agosto. Ciò potrà consentire un sufficiente ambientamento degli animali immessi prima dell'inizio dell'attività venatoria o di addestramento cani, nonché l'instaurarsi di una pratica venatoria eticamente meno criticabile rispetto a quella basata sulla cosiddetta "pronta-caccia". In tal modo, anche per questo aspetto, l'A.T.C. si dovrà discostare da altri istituti ed in particolare dalle Aziende agri-turistico-venatorie, espressamente dedicate alla caccia consumistica".

Il Documento preliminare di indirizzo della Regione Veneto (allegato D alla DGR n. 1728 del 7/8/2012) indica gli obiettivi che le scelte pianificatorie dei Piani Faunistici Venatori provinciali devono consentire di raggiungere per quanto riguarda la gestione della selvaggina stanziale:

1. aumento della stabilizzazione di popolazioni naturali in grado di auto-riprodursi;
2. riduzione delle immissioni di selvaggina da allevamento, favorendo le produzioni naturali, e in generale riduzione delle immissioni pronta caccia;

3. garantire la qualità genetica e sanitaria della selvaggina oggetto di immissione riducendo o sospendendo le importazioni di selvaggina dall'estero.

Al fine di garantire un adeguato livello di successo, le attività di ripopolamento con fauna selvatica da allevamento sul territorio della provincia di Venezia potranno riguardare solo specie autoctone stanziali, con particolare riferimento a Lepre, Fagiano e Starna. La Quaglia, specie migratrice, potrà essere immessa in tutti i periodi dell'anno, purché proveniente esclusivamente da allevamenti nazionali, solo nelle Aziende Agro-Turistico Venatorie e nelle Zone di addestramento cani, al fine di limitare gli alti rischi di inquinamento genetico connessi con ampie operazioni di ripopolamento di questa specie sul territorio a gestione programmata della caccia o sul territorio delle Aziende Faunistico Venatorie. Gli Ambiti Territoriali di Caccia potranno immettere esemplari di Quaglia, purché provenienti da allevamento nazionale, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto, quando, terminata la stagione riproduttiva, risultano ridotti i rischi di incroci con i residui nuclei di origine selvatica già presenti sul territorio provinciale.

Gli esemplari utilizzati per le attività di ripopolamento potranno provenire da Parchi naturali nazionali o regionali, Zone di ripopolamento e cattura, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, Aree di rispetto istituite ai sensi dell'art. 21, comma 13 della L.R. 50/1993, Allevamenti di fauna selvatica autorizzati ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a della L.R. del Veneto n. 50/1993 o di analoghe disposizioni previste dalla normativa di altre Regioni, ubicati sul territorio italiano. Tutti i soggetti provenienti da allevamento dovranno essere marcati con anelli o targhette di riconoscimento individuale. E' in ogni caso esclusa sul territorio della provincia di Venezia l'immissione di esemplari di fauna selvatica provenienti dall'estero, sia da allevamento che di cattura.

Le attività di immissione a scopo di ripopolamento potranno essere condotte previa specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie, ai concessionari delle Aziende agro-turistico-venatorie, ai Direttori delle Zone di Addestramento Cani e ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia. Per quanto riguarda le A.F.V. e le A.A.T.V. i programmi di immissione dovranno essere previsti nei relativi Piani tecnico-economici. Per tutti gli istituti (A.F.V., A.A.T.V. e Z.A.C.) e per gli A.T.C. la domanda di autorizzazione, corredata dalla puntuale indicazione della provenienza degli esemplari oggetto di immissione, delle località e delle date di rilascio, dovrà essere trasmessa alla Provincia almeno 30 giorni prima della data

dell'immissione. La Provincia potrà effettuare gli accertamenti necessari a verificare la compatibilità genetica prevista dall'art. 9, comma 2, lett. m) della L.R. 50/1993 e delle idonee condizioni sanitarie degli esemplari che saranno utilizzati.

Al fine di evitare la diffusione di malattie presso nuclei stabili di riproduttori, l'immissione di Lepre è di norma esclusa all'interno di Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura e Aree di rispetto istituite ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 50/1993. In caso di nuclei particolarmente rarefatti, su segnalazione degli A.T.C. o del Corpo di Polizia Provinciale, la Provincia potrà autorizzare in tali aree delle immissioni mirate di esemplari di Lepre di cattura o di allevamento nazionale.

Sempre per quanto riguarda la Lepre, resta pertanto esclusa ogni operazione che si configuri con il cosiddetto “rinsanguamento” in aree protette, in quanto lo stesso rappresenta una pratica inutile, la cui presunta utilità non è suffragata sul piano scientifico. Parimenti non sarà ammesso l’impiego di lepri importate dall’estero per le operazioni di ripopolamento ed anche il ricorso all’impiego di esemplari allevati dovrà risultare del tutto eccezionale, prevedendosi pertanto la necessità di una specifica autorizzazione da parte della Provincia, e potrà avvenire esclusivamente con leprotti di 70 - 140 giorni nel periodo estivo.

Per quanto riguarda la scelta delle aree di immissione sul territorio a gestione programmata della caccia, al fine di massimizzare l'efficacia delle operazioni di ripopolamento, dovranno essere evitate le aree comprese nel raggio di 200 metri da aree industriali, discariche, aree ad alta densità abitativa, autostrade, strade statali e strade provinciali. Coerentemente a quanto previsto al punto 3, dell’Allegato D, alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012 (Documento Preliminare di Indirizzo per la pianificazione faunistico venatoria), in territorio lagunare vallivo sono vietate le immissioni di fauna selvatica.

La tabella 8.1 riassume le condizioni di ammissibilità delle operazioni di immissione a scopo di ripopolamento sul territorio della provincia di Venezia, ad esclusione del territorio lagunare e vallivo, degli esemplari provenienti da allevamento nazionale fatta salva la necessità di acquisizione della specifica autorizzazione provinciale.

**Tabella 8.1 - Criteri di ammissibilità delle attività di immissione a scopo di ripopolamento sul territorio della provincia di Venezia, ad esclusione del territorio lagunare e vallivo, con fauna selvatica proveniente da allevamento.**

| <b>Specie</b>      | <b>Istituto</b>  | <b>Periodo</b>    | <b>Provenienza esemplari</b> |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Lepre (70-140 gg.) | A.T.C., A.F.V.   | 1° giu. - 31 ago. | Allevamento nazionale        |
| Lepre              | A.A.T.V., Z.A.C. | Tutto l'anno      | Allevamento nazionale        |
| Fagiano            | A.T.C., A.F.V.   | 1° feb. - 31 ago. | Allevamento nazionale        |
| Fagiano            | A.A.T.V., Z.A.C. | Tutto l'anno      | Allevamento nazionale        |
| Starna             | A.T.C., A.F.V.   | 1° feb. - 31 ago. | Allevamento nazionale        |
| Starna             | A.A.T.V., Z.A.C. | Tutto l'anno      | Allevamento nazionale        |
| Quaglia            | A.A.T.V., Z.A.C. | Tutto l'anno      | Allevamento nazionale        |
| Quaglia            | A.T.C.           | 15 lug. – 31 ago. | Allevamento nazionale        |

Solo per il Fagiano oggetto di immissioni nel territorio a gestione programmata della caccia (A.T.C.), al di fuori del territorio lagunare e vallivo, il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, potrà rilasciare autorizzazioni in deroga al contenuto della tabella 8.1 anche nel periodo dal 01 settembre al 31 dicembre, esclusivamente in favore degli A.T.C. che abbiano destinato almeno il 10% del loro bilancio complessivo annuale alla realizzazione di recinti di ambientamento per fagianotti e/o interventi di miglioramento ambientale aventi le caratteristiche di cui al capitolo 6 del presente Piano Faunistico Venatorio.

Per ciascun A.T.C. il numero di Fagiani immessi nel periodo dal 01 settembre al 31 dicembre di ogni anno non potrà comunque superare il numero di fagiani immesso nello stesso periodo nell'anno 2012.

Le immissioni estive di fagianotti dovrebbero rappresentare il principale riferimento gestionale da attuarsi, preferibilmente, mediante l'immissione in estate (luglio-agosto) di giovani di allevamento di 6-8 settimane di età dopo un periodo di ambientamento trascorso in recinti a cielo aperto ubicati nei siti di rilascio. Ciò consente di abituare con gradualità gli animali alla vita in natura senza subire il repentino impatto conseguente ad una liberazione diretta. Nel caso di soggetti molto giovani (6-8 settimane di età) è consigliabile l'immissione in voliere ricavate all'interno del recinto da cui i fagianotti fuoriescono gradatamente nei giorni successivi. La rete perimetrale di recinzione, sostenuta da pali, deve avere un'altezza di circa 3 metri con la parte superiore aggettante verso l'esterno per almeno 50 cm e la base interrata per almeno 50 cm. Per una migliore protezione della struttura di rilascio, alla base della recinzione si può posizionare una coppia di fili elettrificati sovrapposti con funzione di dissuasione per i predatori. L'ampiezza dei recinti può essere assai variabile in dipendenza di fattori ambientali ma, soprattutto, economici. Possono essere suggerite dimensioni minime di un quarto di ettaro. In ogni caso va tenuto presente che i migliori risultati si

ottengono realizzando più recinti convenientemente dispersi sul territorio piuttosto che una sola struttura di grandi dimensioni. Sulla base di diverse esperienze realizzate in Francia e nel Regno Unito si può affermare che una condizione ideale è rappresentata da un recinto di mezzo ettaro ogni 250 ha di territorio da ripopolare. Poiché le fasi immediatamente successive alla liberazione in natura sono quelle più delicate, soprattutto per soggetti di allevamento, è buona norma immettere gli esemplari in aree assoggettate a divieto di caccia (ZRC) eventualmente anche solo a tempo determinato (aree di rispetto all'interno degli A.T.C. o di Aziende faunistico-venatorie). Considerato che il tasso di mortalità dopo 3 - 4 mesi di soggetti liberati è spesso superiore al 50%, pare ragionevole prevedere che per ottenere l'insediamento di 100 riproduttori in primavera occorra liberare dai 300 ai 1000 fagiani nell'arco di 2-3 anni. Per minimizzare le interazioni aggressive (plumofagia e cannibalismo), il rischio di trasmissione di malattie e di predazioni massive, il *Game Conservancy Limited's Advisory Service* raccomanda densità di fagiani nei recinti non superiori a 600 uccelli per ettaro. Tale densità consente tra l'altro di evitare il ricorso all'uso di "occhialini" e alla spuntatura del becco. L'area entro la quale collocare il recinto va scelta con cura. Essa deve essere sufficientemente tranquilla ed offrire un ambiente adeguato. La presenza di alberi a ridosso della recinzione va evitata poiché può favorire l'uscita anticipata dei fagiani. La vegetazione arborea andrebbe invece concentrata nella parte centrale dell'area recintata e la distanza tra la recinzione e gli alberi dovrebbe essere direttamente proporzionale all'altezza di questi ultimi. Recinti ben attrezzati rappresentano un investimento sfruttabile nell'arco di diversi anni.

Per quanto riguarda le attività di ripopolamento effettuate tramite la cattura di esemplari di Lepre e di Fagiano e la loro traslocazione sul territorio a gestione programmata della caccia, le attività saranno effettuate con le modalità riportate nei punti seguenti.

- La gestione della Lepre e del Fagiano si baserà soprattutto sulla gestione da parte di ciascun A.T.C. delle Z.R.C. ricadenti all'interno dei confini di propria competenza.
- La gestione di cui al punto precedente si concretizza nelle seguenti attività che saranno svolte dagli A.T.C.:
  - individuazione dei terreni e stipula dei contratti per gli interventi di miglioramento ambientale con utilizzo dei fondi stanziati dalla Provincia secondo le modalità previste dai bandi pubblicati annualmente;
  - individuazione dei terreni e stipula dei contratti per gli interventi di miglioramento ambientale con utilizzo dei fondi stanziati a bilancio da ciascun A.T.C.;
  - controllo delle popolazioni di Gazza e Cornacchia grigia con uso di trappole Larsen da parte di operatori individuati dagli A.T.C. e autorizzati nominalmente dalla Provincia;

- controllo delle popolazioni di Volpe da parte di operatori individuati dagli A.T.C. e autorizzati nominalmente dalla Provincia;
- manutenzione e ripristino della tabellazione degli istituti venatori con tabelle e paline fornite dalla Provincia attraverso l'opera di volontari degli A.T.C.;
- censimenti di Lepre e di Fagiano da parte di operatori individuati dagli A.T.C. in periodo autunnale (ottobre-novembre) e primaverile (marzo-aprile) previo rilascio di specifica autorizzazione provinciale;
- cattura di esemplari di Lepre e Fagiano e traslocazione sul territorio a gestione programmata della caccia secondo le modalità dettagliatamente descritte al punto successivo.
  - Le attività di cattura di esemplari di Lepre e di Fagiano e di traslocazione sul territorio a gestione programmata della caccia saranno effettuate con le seguenti modalità:
- le attività di cattura possono essere condotte nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 15 gennaio per la Lepre e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 febbraio per il Fagiano;
- entro il 30 novembre gli A.T.C. faranno pervenire alla Provincia i risultati della sessione autunnale dei censimenti di Lepre e di Fagiano condotte su tutte le aree su cui intendono catturare secondo le indicazioni riportate alla fine del capitolo;
- entro la stessa data gli A.T.C. faranno pervenire alla Provincia un calendario provvisorio delle attività di cattura, corredato da un elenco dettagliato delle località di immissione;
- l'attività di cattura di ciascuna specie verrà effettuata solo nelle aree scelte da ciascun A.T.C. nelle quali sia stata accertata da precedenti censimenti condotti da operatori degli A.T.C. o da agenti del Corpo di Polizia Provinciale rispettivamente una densità media di Lepre pari o superiore a 20 individui/100 ettari e una densità media di Fagiano pari o superiore a 35 individui/100 ettari;
- entro 7 giorni dal ricevimento dei risultati dei censimenti, e comunque non prima del 30 novembre, la Provincia trasmetterà a ciascun A.T.C. l'atto di autorizzazione che conterrà il calendario definitivo delle attività di cattura;
- le catture dovranno svolgersi con il controllo del Corpo di Polizia Provinciale;
- per quanto riguarda la Lepre, le modalità di posizionamento delle reti e di svolgimento della battuta sono di competenza del responsabile delle operazioni individuato dall'A.T.C.; l'A.T.C. assicurerà la presenza di un numero adeguato di tenditori che saranno presenti presso le reti per tutta la durata delle operazioni di cattura per ridurre al minimo il tempo di permanenza dei soggetti catturati sulle reti nonché di un gruppo di quattro operatori incaricati di provvedere ai

conteggi degli animali che sfuggono al fronte di battuta in collaborazione con gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale;

- per quanto riguarda il Fagiano, l'A.T.C. dovrà comunicare i giorni e l'esatta ubicazione delle trappole che dovranno essere sorvegliate quotidianamente;
- al fine di garantire il mantenimento della produttività delle aree di cattura e per prevenire l'esplosione di focolai di malattia emorragica, il nucleo residuo di Lepre in ogni zona oggetto di cattura dovrà avere una densità superiore a 15 Lepri ogni 100 ettari calcolata sulla superficie complessiva interessata alla battuta; la densità residua dei nuclei di Fagiano non dovrà essere inferiore a 25 individui ogni 100 ettari;
- qualora dopo la battuta il numero di lepri o fagiani rimasti sul terreno risultasse inferiore ai valori previsti al punto precedente, si dovrà provvedere alla immediata liberazione nella stessa zona di cattura del numero di esemplari sufficiente al raggiungimento della densità stabilita;
- entro la stessa giornata della cattura le lepri e i fagiani dovranno essere traslocati con cassette o ceste singole (un solo individuo per ogni cassetta o cesta) e immesse esclusivamente sul territorio destinato alla gestione programmata della caccia (con esclusione, pertanto, di Oasi di protezione, Z.R.C., Aree di rispetto, Fondi chiusi, Campi di addestramento cani, A.F.V., A.A.T.V., C.P.P.F.S.) in aree scelte dall'A.T.C. comunicate preventivamente agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale.

- Modalità di effettuazione dei censimenti di fauna selvatica stanziale

Un aspetto importante di una corretta gestione faunistica è quello della valutazione periodica dell'entità delle popolazioni di specie di interesse venatorio. Tale valutazione, infatti, soprattutto nel caso delle specie stanziali, consente di verificare l'efficacia di qualsiasi intervento gestionale del territorio (miglioramenti ambientali, controllo di specie limitanti, immissione a scopo di ripopolamento, scelta delle aree di protezione) e, eventualmente, di correggere le modalità di attuazione delle misure intraprese. Per essere utilizzabili come strumento di verifica i censimenti devono essere effettuati con tecniche standardizzate ripetibili in luoghi e tempi diversi con l'impiego del personale tecnico di volta in volta disponibile.

I censimenti della fauna selvatica stanziale devono essere condotti in modo coordinato secondo il seguente schema, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti tecnici dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA). In particolare sembra necessario, al fine di un corretto risultato dei censimenti della fauna selvatica stanziale, che gli A.T.C. si avvalgano del

coordinamento di un tecnico specializzato (quali laureati in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Scienze Forestali o periti agrari, agrotecnici).

I censimenti devono avere per oggetto la popolazione di Fagiano e Lepre ed essere svolti in due sessioni, la prima tra il 1 ottobre e il 30 novembre (successivamente alla raccolta del Mais e della Soia) e la seconda nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 marzo di ogni anno. Nel caso si intendano verificare le consistenze di Fagiano in ZRC al fine di effettuarne la cattura e successiva liberazione nel territorio a caccia programmata, i censimenti vanno effettuati possibilmente entro il 15 febbraio.

I censimenti potranno essere svolti anche in aree campione di ciascuna zona (per ciascuna zona almeno il 30% della superficie complessiva della Z.R.C. secondo percorsi fissi predeterminati da percorrere in macchina a velocità moderata. Il censimento dovrà comunque interessare a campione tutte le zone della Z.R.C. in modo da coprire tutti gli ambienti presenti e pertanto l'area censita dovrà essere rappresentativa dell'intera Z.R.C.

Per ogni zona si dovrebbero effettuare almeno due censimenti a distanza di pochi giorni uno dall'altro ed utilizzare i dati dell'uscita in cui sono stati contattati un numero maggiore di individui poiché normalmente il sistema utilizzato tende a sottostimare la popolazione.

Per quanto riguarda la Lepre, i rilevamenti devono essere condotti con la tecnica del censimento con fari da effettuare da un'ora dopo il tramonto a mezzanotte circa. Il 30% della superficie complessiva della Z.R.C. viene calcolata moltiplicando la lunghezza del percorso per la larghezza dell'area illuminata dal faro fissata pari a 150 m.

L'attrezzatura comprende almeno un faro portatile e un binocolo a 7-10 ingrandimenti.

Per quanto riguarda il Fagiano, occorre adottare la tecnica del censimento diretto da stazioni puntiformi localizzate lungo percorsi predeterminati. Il censimento va portato a termine nelle prime ore della mattina con l'ausilio di cannocchiali o binocoli. Il sesso degli individui dovrebbe essere annotato.

Per ogni A.T.C. si possono prevedere complessivamente circa 60 uscite di circa 3 ore ciascuna per 2 operatori: 8 zone, 2 sessioni (ottobre/novembre e febbraio/marzo), 2 uscite a sessione per il Fagiano, 2 uscite a sessione per la Lepre.

Oltre ai censimenti sopra menzionati, è opportuno prevedere da parte degli A.T.C. di effettuare un censimento in battuta durante le operazioni di cattura. Tale censimento consiste semplicemente nel contare le Lepri che rimangono sul territorio e sommarle a quelle catturate.

Per una corretta interpretazione dei risultati dei censimenti, le relazioni conclusive dovranno riportare i tracciati dei transetti censiti, il numero di animali censiti, l'area censita, la densità

calcolata, oltre a comprendere un rendiconto dettagliato degli interventi di ripopolamento effettuati sul territorio dell'A.T.C. nell'anno che precede i censimenti. I rendiconti dovranno essere completi della data, luogo di immissione, numero ed età dei soggetti liberati.

## **Capitolo 9**

### **Criteri per la costituzione e la gestione degli istituti venatori privati, linee guida per la redazione dei Piani Tecnico Economici e della V.INC.A. a corredo della richiesta di concessione**

#### 9.1 Criteri generali

Il piano faunistico venatorio non prevede la localizzazione puntuale degli istituti privati, in quanto questi vengono istituiti successivamente all'approvazione del P.F.V. con un apposito atto di concessione rilasciato dalla Provincia (art. 29, comma 3 e art. 30, comma 2, della L.R. 50/1993) su istanza dei proprietari, possessori o conduttori dei fondi interessati, sui terreni non inclusi in istituti di protezione.

L'art. 8, comma 3 della L.R. 50/1993 prevede che “una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale”. In modo analogo a quanto già previsto per gli istituti di protezione al capitolo 3, è evidente che, ai fini di una buona pianificazione complessiva dell'attività venatoria con particolare riferimento alla gestione della fauna stanziale, anche la distribuzione degli istituti privati debba essere per quanto possibile omogenea tra i diversi A.T.C..

Pertanto, con l'esclusione degli istituti privati ricadenti in territorio lagunare e vallivo, il presente P.F.V. prevede di fissare per ciascun A.T.C. un limite massimo del 15% del rispettivo T.A.S.P. da destinare all'istituzione di istituti privati sul territorio incluso nei propri confini di competenza. Nello stesso tempo, non potrà essere superato il limite massimo del 15% destinato a tutti gli istituti privati, sia terrieri che vallivi, anche con riferimento al T.A.S.P. complessivo della provincia di Venezia.

La concessione di istituti privati, siano essi A.F.V., AA.TT.VV. o Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica, si basa su due presupposti fondamentali:

- idonee caratteristiche del territorio al momento del rilascio della concessione;
- piani tecnici economici contenenti le misure gestionali che verranno adottate nel periodo di concessione.

#### 9.2 Aziende Faunistico Venatorie

L'art. 29, comma 1, della L.R. 50/1993 prevede che "l'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica".

Il Doc. Tec. n. 15 dell'I.N.F.S. evidenzia che "una valutazione circa l'interesse naturalistico e faunistico che supporta l'istituzione delle Aziende faunistico-venatorie si ritiene vada espressa tenendo conto, oltre che della tipica fauna alpina e appenninica, della grossa fauna europea e di quella acquatica, come indicato al comma 1, lettera a) dell'art. 16 della L. 157/1992, anche di altre specie appartenenti alla fauna regionale di particolare interesse".

Inoltre, pare estremamente opportuno che le caratteristiche territoriali delle aziende debbano poter consentire ai concessionari di eseguire compiutamente le misure gestionali previste dai piani tecnici economici nonché le attività di controllo del corretto comportamento degli ospiti e di vigilanza nei confronti di eventuali atti di bracconaggio perpetrati da soggetti esterni.

Per questi motivi si ritiene di poter individuare i territori idonei alla costituzione di Aziende Faunistico Venatorie in quelli aventi le specifiche caratteristiche che saranno descritte di seguito.

L'art. 29, comma 2, della L.R. 50/1993 prevede che "l'estensione delle Aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1.000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito".

Per quanto riguarda le caratteristiche del territorio aziendale, nelle zone lagunari, le aree vallive ed eventuali aree ad esse contermini sono le uniche aree in grado di garantire da un lato un adeguato e stabile sostegno alle popolazioni di uccelli acquatici, dall'altro l'effettiva possibilità di mettere in atto concrete misure gestionali e di vigilanza.

Per quanto riguarda le zone terriere, gli ambienti naturali della pianura padano-veneta, così come descritti nel capitolo 1, possono essere ricondotti soprattutto ai boschi planiziali di latifoglie e alle zone umide d'acqua dolce.

Si ritiene pertanto che le aree in cui istituire A.F.V. in zone terriere (aree non incluse nel territorio lagunare e vallivo) debbano essere caratterizzate, fin dal momento del rilascio della concessione, dalla presenza di elementi ambientali strutturali stabili, quali aree boscate costituite da specie autoctone non coltivate (esclusi ad esempio pioppeti, frutteti e vigneti), siepi di specie autoctone e specchi d'acqua dolce a modesta profondità, per una estensione pari ad almeno il 3% della superficie complessiva dell'azienda. In tale estensione non potranno essere calcolate superfici complementari,

comunque importanti per la conduzione dell'azienda a fini faunistici e che dovranno essere previste dai piani tecnici economici, quali filari arborei privi di copertura arbustiva, terreni incolti, prati, canneti su terreni asciutti o solo temporaneamente allagati, terreni destinati a colture a perdere.

Le caratteristiche degli elementi ambientali strutturali sono dettagliate di seguito.

### **Boschi**

Secondo quanto indicato dall'art. 14 della L. R. del Veneto n. 52 del 1978, per boschi si intendono tutti i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Per essere considerati tali, i boschi devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

Tali elementi dovranno inoltre essere costituiti da popolamenti di specie arboree e arbustive autoctone e non coltivate.

### **Aree boscate:**

Vengono definite aree boscate le aree che presentano le medesime caratteristiche floristiche e strutturali dei boschi, con dimensioni inferiori a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

Da entrambe le definizioni sono escluse le colture legnose specializzate (quali, ad esempio, i pioppeti e i noceti), i frutteti, i vigneti e le aree adibite a giardino.

### **Siepi campestri**

Tali elementi, tradizionalmente presenti nel paesaggio agrario, di regola sono presenti tra differenti appezzamenti colturali o lungo corsi d'acqua. Vengono definite come elementi lineari composti da almeno due piani vegetazionali: quello arbustivo e quello erbaceo.

Il piano arbustivo, mono o plurispecifico, deve essere costituito da specie autoctone con portamento ramificato alla base, in grado di dare copertura bassa e fitta.

Nella realizzazione di nuove siepi campestri gli arbusti potranno essere collocati in filari singoli o doppi, a una distanza non superiore al metro l'uno dall'altro, in modo da favorire il rapido contatto tra le chiome e l'effetto di copertura.

Per garantire lo sviluppo dello strato erbaceo, alla base delle siepi dovranno essere seminate fasce inerbite di larghezza di almeno 1 metro per ciascun lato dal punto di impianto degli arbusti.

L'estensione delle siepi campestri verrà calcolata in metri quadrati mediante il prodotto tra la lunghezza della siepe e il suo spessore, inteso come la proiezione sul terreno delle chiome degli arbusti.

Nel caso di siepi di nuovo impianto verrà calcolata una larghezza standard pari a 2 metri.

Da tale definizione sono escluse le alberature costituite da specie arboree monospecifiche, coetanee, organizzate in un'unica fila e con assenza di piano arbustivo.

La realizzazione di nuovi interventi che prevedono la messa a dimora di specie arbustive e arboree dovrà interessare specie autoctone non coltivate, scelte esclusivamente fra quelle comprese nel seguente elenco.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Acer campestre</i>              | ACERO CAMPESTRE      |
| <i>Alnus glutinosa</i>             | ONTANO NERO          |
| <i>Carpinus betulus</i>            | CARPINO BIANCO       |
| <i>Cornus mas</i>                  | CORNIOLO             |
| <i>Cornus sanguinea sanguinea</i>  | SANGUINELLA          |
| <i>Corylus avellana</i>            | NOCCIOLO             |
| <i>Crataegus monogyna monogyna</i> | BIANCOSPINO          |
| <i>Euonymus europaeus</i>          | FUSAGGINE            |
| <i>Frangula alnus</i>              | FRANGOLA             |
| <i>Fraxinus ornus</i>              | ORNIELLO             |
| <i>Fraxinus oxycarpa</i>           | FRASSINO MERIDIONALE |
| <i>Ligustrum vulgare</i>           | LIGUSTRO             |
| <i>Malus sylvestris</i>            | MELO SELVATICO       |
| <i>Populus alba</i>                | PIOPPO BIANCO        |
| <i>Populus nigra nigra</i>         | PIOPPO NERO          |
| <i>Prunus spinosa</i>              | PRUGNOLO             |
| <i>Pyrus pyraeaster</i>            | PERASTRO             |
| <i>Quercus robur robur</i>         | FARNIA               |
| <i>Rhamnus catharticus</i>         | SPIN CERVINO         |
| <i>Rosa canina</i>                 | ROSA CANINA          |
| <i>Sambucus nigra</i>              | SAMBUCO NERO         |
| <i>Salix alba alba</i>             | SALICE BIANCO        |
| <i>Salix cinerea</i>               | SALICE CENERINO      |
| <i>Salix purpurea</i>              | SALICE ROSSO         |
| <i>Salix triandra triandra</i>     | SALICE DA CESTE      |
| <i>Ulmus minor</i>                 | OLMO MINORE          |
| <i>Viburnum lantana</i>            | LANTANA              |
| <i>Viburnum opulus</i>             | PALLON DI MAGGIO     |

### Aree umide

Vengono definiti come specchi d'acqua dolce a modesta profondità, con sponde caratterizzate da vegetazione ripariale naturale.

Da tale definizione sono pertanto esclusi i corsi d'acqua come fiumi o canali irrigui e di scolo.

Le aree umide dovranno necessariamente appartenere all'A.F.V. o essere date in concessione alla stessa dagli Enti gestori con atto formale.

Sempre al fine di garantire una ottimale gestione del territorio e una efficace attività di vigilanza e controllo, la presenza entro i propri confini di infrastrutture lineari quali autostrade, strade pubbliche asfaltate di livello comunale, provinciale o nazionale, linee ferroviarie, costituisce elemento di valutazione negativo dell'istruttoria per il rilascio di concessione di A.F.V., fatto salvo il rinnovo delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano Faunistico Venatorio. Infine, allo stesso scopo, i confini delle A.F.V. dovranno delimitare un territorio compatto e unitario, disegnando per quanto possibile angoli convessi, che non consentano di delimitare sacche di territorio non comprese nella conduzione dell'Azienda. Si ritiene, infine, che per gli stessi motivi, il consorzio previsto dall'art. 29, comma 4, della L.R. 50/1993, sia nel numero di proprietari coinvolti sia nelle modalità di funzionamento, debba fondarsi su un atto che garantisca fin dalla costituzione l'efficace raggiungimento degli obiettivi del piano tecnico ed economico e l'omogeneità della conduzione dell'azienda nel corso del periodo di concessione.

Il comma 5 dello stesso articolo 29 prevede che "nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione".

Il comma 6 dello stesso articolo 29, inoltre, prevede che "(...) l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento e di abbattimento".

Il Documento Tecnico n. 15 dell'I.N.F.S. alle pagg. 60-61 evidenzia che le AA.FF.VV. devono "mirare a favorire l'insediamento sul territorio, la riproduzione naturale e l'incremento numerico delle popolazioni selvatiche (...). Tali obiettivi vanno perseguiti agendo principalmente sul ripristino e il miglioramento quali-quantitativo dell'ambiente naturale, nonché sul ricorso a forme di prelievo programmato sulla base delle consistenze accertate. (...) Le popolazioni passibili di prelievo venatorio programmato all'interno delle Aziende faunistico-venatorie andranno individuate nell'ambito di un ristretto numero di specie cacciabili presenti con buone densità e fatte oggetto di adeguati interventi gestionali".

La frase l'A.F.V. "è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali" indica chiaramente che scopo primario di questo istituto è la conservazione ed eventualmente il miglioramento della specifica tipologia di ambiente naturale presente sul suo territorio al momento del rilascio della concessione. Se, ad esempio, un'azienda include un tipico

ambiente golenale, caratterizzato da lame d'acqua dolce e da specie arboree ripariali, quali il Salice bianco o l'Ontano, la bonifica di tale territorio e la realizzazione di un bosco a Farnia e Carpino bianco, per quanto di per sé di elevato valore ambientale, non può rientrare nella definizione di "mantenimento, organizzazione e miglioramento dell'ambiente naturale". Ovviamente il grado di naturalità di un ambiente e le modifiche eventualmente apportabili vanno valutate caso per caso in riferimento alle caratteristiche del territorio su cui insiste l'azienda e del valore intrinseco dell'ambiente in questione.

Al fine di garantire una ottimale gestione del territorio e una efficace attività di vigilanza e controllo, il consorzio previsto dall'art. 29, comma 4 della L.R. 50/1993, sia nel numero di proprietari coinvolti sia nelle modalità di funzionamento, dovrà fondarsi su un atto che garantisca fin dalla costituzione l'efficace raggiungimento degli obiettivi del piano tecnico ed economico e l'omogeneità della conduzione dell'azienda nel corso del periodo di concessione.

Per tutte le AA.FF.VV. interessate, di primaria importanza è l'esplicita previsione di adeguate misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna selvatica presenti nei rispettivi territorio.

Per quanto riguarda le AA.FF.VV. terriere (AA.FF.VV. non incluse nel territorio lagunare e vallivo) della provincia di Venezia, si ritiene che il miglioramento degli ambienti naturali e la buona gestione della fauna selvatica stanziale possa attuarsi nei seguenti punti:

- presenza, alla data di rilascio della concessione, di elementi ambientali strutturali stabili (aree boscate costituite da specie autoctone non coltivate, siepi di specie autoctone e specchi d'acqua dolce a modesta profondità con sponde caratterizzate da vegetazione ripariale naturale) per una superficie pari ad almeno il 3% della superficie complessiva dell'Azienda;
- mantenimento degli elementi di cui sopra per tutta la durata della concessione;
- a partire dal secondo anno di concessione fino alla sua scadenza, almeno il 15% della superficie complessiva dell'azienda, dovrà essere interessata da terreni con coltivazioni di cereali autunno-vernini, medica, prati, terreni incolti, canneti su terreni asciutti o solo temporaneamente allagati, terreni destinati a colture a perdere, frutteti, vigneti e pioppeti;
- per l'attuazione di attività di immissione di fauna selvatica andranno rispettate le indicazioni descritte al capitolo 8, previa acquisizione di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia;

- nel caso di attività di immissione a scopo di ripopolamento di Fagiano e Starna, prevedere recinti di ambientamento con caratteristiche simili a quelle previste al capitolo 8.

Per quanto riguarda le AA.FF.VV. la cui superficie ricade nel territorio lagunare e vallivo le attività di miglioramento ambientale consistono nel mantenimento e nel miglioramento delle caratteristiche naturali tipiche delle valli da pesca e nell'ordinaria manutenzione dell'ambiente vallivo. Dovranno essere previste tutte le misure necessarie per la più rigorosa tutela dei siti di nidificazione delle seguenti specie o famiglie: Marangone minore, Ardeidi, Mignattaio, Spatola, Anatidi, Beccaccia di mare, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Pavoncella, Pettegola, Gabbiano corallino, Gabbiano comune, Sternidi.

L'oasi di protezione interna alle AA.FF.VV. comprese nel territorio lagunare e vallivo:

- dovrà interessare almeno il 33,33% della superficie complessiva dell'Azienda;
- potrà essere suddivisa in un massimo di tre aree, ciascuna delle quali dovrà essere compatta e unitaria;
- ciascuna area dovrà avere confini che disegnino per quanto possibile angoli convessi e che non consentano di delimitare sacche di territorio su cui è consentito l'esercizio venatorio;
- il territorio destinato ad oasi di protezione non potrà interessare peschiere di svernamento, vasche per allevamento intensivo, capannoni e altri fabbricati, strade interne all'azienda, aree boscate, prati, aree agricole coltivate e incolte.

Al fine di garantire un corretto prelievo venatorio commisurato alle risorse faunistiche effettivamente presenti e di favorire strategie di buona gestione dell'ambiente, la distribuzione di alimento utile alla fauna selvatica dovrà essere disciplinata dal Piano Tecnico Economico, tenuto conto comunque dell'opportunità di effettuarla entro i confini dell'oasi di protezione interna alle AA.FF.VV. ovvero, limitatamente ai periodi di divieto di caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, su tutta la superficie aziendale.

I piani di assestamento e di abbattimento di cui all'art. 29, comma 6 della L.R. 50/1993 presuppongono lo svolgimento di due attività conseguenti:

- 1) svolgimento di regolari censimenti;
- 2) predisposizione di piani di abbattimento sulla base dei risultati conseguiti durante i censimenti.

Per quanto riguarda le AA.FF.VV. terriere i piani di assestamento e di abbattimento riguarderanno la fauna selvatica stanziale con particolare riferimento a Starna, Fagiano e Lepre. Nel Piano Tecnico

Economico l'A.F.V. indicherà l'elenco delle eventuali altre specie, sia stanziali sia migratrici, nei confronti delle quali l'Azienda intende esercitare l'attività venatoria.

Per quanto riguarda Starna, Fagiano e Lepre i censimenti dovranno essere condotti dagli operatori delle AA.FF.VV. con modalità simili a quelle indicate al capitolo 8 nei seguenti periodi: un censimento autunnale tra il 1 e il 31 ottobre e un censimento alla fine dell'inverno tra il 15 febbraio e il 15 marzo. In questi periodi i concessionari delle AA.FF.VV. dovranno agevolare le attività di verifica delle consistenze faunistiche anche in orario notturno (censimenti alla Lepre con ausilio del faro).

Entro il 31 agosto il concessionario dell'A.F.V. comunicherà alla Provincia la stesura provvisoria del piano di prelievo articolato per ciascuna specie (Starna, Fagiano e Lepre) sulla base del quale verrà avviata la stagione venatoria. Il limite massimo di individui di ciascuna specie prelevabile nell'A.F.V. nel corso della stagione venatoria andrà calcolato con la seguente formula:

$$P1 = 1,5 \times R - (DM \times S/100)$$

dove P1 è il numero massimo di individui prelevabile nell'A.F.V., R è il numero di riproduttori censito alla fine dell'inverno precedente, DM è il valore di densità minima a fine stagione venatoria espresso come numero di individui per ogni 100 ettari, S è la superficie dell'A.F.V. in ettari. I valori di densità minima dei riproduttori sono pari a 10 ind./100 ettari per la Lepre, 20 ind./100 ettari per il Fagiano e 10 ind./100 ettari per la Starna. Qualora P1 risulti pari o inferiore a zero la specie in questione non potrà essere prelevata per tutta la stagione venatoria indipendentemente dai risultati dei censimenti in periodo autunnale.

L'assetto definitivo del piano di prelievo dovrà essere elaborato dal concessionario dell'A.F.V. sulla base dei risultati dei censimenti in periodo autunnale e dovrà essere comunicato alla Provincia entro il 5 novembre. In questa stesura definitiva del piano di prelievo, il limite massimo di individui di ciascuna specie prelevabile nell'A.F.V. nel corso della stagione venatoria andrà calcolato con la seguente formula:

$$P2 = PL1 + [CA - (DM \times S/100)]$$

dove P2 è il numero massimo di individui prelevabile nell'A.F.V. nel corso dell'intera stagione venatoria, PL1 è il numero di individui già prelevato dall'apertura della stagione venatoria alla data del censimento autunnale, CA è la consistenza autunnale pari al numero di individui presenti sulla superficie dell'azienda al momento del censimento autunnale, DM è il valore di densità minima a fine stagione caccia citato in precedenza per le tre specie, S è la superficie dell'A.F.V. in ettari.

Qualora il valore  $CA - (DM \times S/100)$  risultasse pari o inferiore a zero l'attività venatoria per la specie in questione dovrà essere immediatamente terminata.

Qualora alla fine del periodo di caccia alla lepre risultasse una presenza di tale specie superiore a 25 individui ogni 100 ettari, densità verificata da un apposito censimento condotto dalla Polizia Provinciale, il concessionario dell'A.F.V. può trasmettere alla Provincia una richiesta di effettuare una sessione di catture allo scopo di evitare rischi di sovrappopolazione nell'Azienda, che dovrà essere corredata dalla copia del registro di caccia dell'azienda. Le Lepri che saranno catturate da operatori autorizzati dalla Provincia, saranno di proprietà della Provincia che deciderà autonomamente le località di rilascio degli individui.

La richiesta di concessione delle AA.FF.VV. va presentata alla provincia corredata da:

- 1) carta topografica in scala 1:5.000 o in scala di maggior dettaglio, in triplice copia e su supporto digitale georeferenziato, della zona che si intende costituire in A.F.V., con gli estremi catastali; la carta dovrà riportare il confine dell'A.F.V. in maniera netta ed inequivocabile;
- 2) carta topografica in scala 1:10.000 o in scala di maggior dettaglio su supporto digitale georeferenziato riportante:
  - per le AA.FF.VV. ricadenti in territorio lagunare e vallivo, i confini dell'A.F.V., i confini dell'oasi di protezione, l'ubicazione degli appostamenti di caccia, gli accessi in valle, i siti di custodia dei registri, le torrette ed altri punti di osservazione;
  - per le AA.FF.VV. terriere, i confini dell'A.F.V., le tipologie ambientali e culturali di cui al punto a) del Piano Tecnico Economico;
- 3) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati;
- 4) piano tecnico-economico dell'Azienda che dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) caratterizzazione ambientale del territorio alla data di presentazione della domanda di concessione comprendente l'estensione totale, l'estensione delle eventuali oasi di protezione interne, l'estensione di eventuali aree boschive, siepi, specchi d'acqua dolce, zone umide, vallive o altre aree allagate, la ripartizione culturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione delle aree ad incolto;
  - b) precisazioni, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
  - c) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie che rivestono particolare interesse naturalistico presenti in forma permanente o temporanea all'interno del comprensorio;
  - d) nome, cognome, dati anagrafici e recapito del concessionario, numero di agenti di vigilanza previsti, elenco dei nominativi degli agenti operativi alla data della domanda di concessione;

- e) descrizioni dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento alle indicazioni contenuto nel presente capitolo;
- f) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e consistenza delle specie stanziali alla data di presentazione della domanda di concessione;
- g) previsione della struttura dei piani di assestamento e di abbattimento ed elenco delle specie per le quali si intende esercitare l'attività venatoria sulla base di tali piani;
- h) indicazioni inerenti le strutture di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
- i) eventuali programmi pluriennali di immissione a scopo di ripopolamento, i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare, nonché la durata dei programmi stessi.

### 9.3 Aziende Agri - Turistico - Venatorie

L'art. 30, comma 1 della L.R. 50/1993 prevede che "l'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria".

L'art. 16, comma 2 della L. 157/1992 prevede che "le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli (...)".

Il Doc. Tec. n. 15 dell'I.N.F.S. evidenzia che "per ciò che concerne le Aziende agri-turistico-venatorie, viste le caratteristiche di gestione previste dalla legge, si ritiene che esse dovrebbero insistere su territori di limitata estensione (alcune centinaia di ettari) e di scarso valore ambientale e faunistico". Per quanto riguarda l'estensione l'art. 30, comma 1 della L.R. 50/1993 prevede che "l'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari".

Per questi motivi, al contrario di quanto evidenziato per le AA.FF.VV., nel caso delle AA.AA.TT.VV. le caratteristiche ambientali del territorio assumono un'importanza relativa rispetto alle modalità di conduzione dell'azienda, con particolare riferimento alle attività di immissione di specie di fauna stanziale di allevamento e alle modalità di accesso da parte dei cacciatori che ne facciano richiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si prevede fin da subito che non possano essere rilasciate concessioni di AA.AA.TT.VV. sui territori di particolare pregio ambientale e faunistico. In particolare, le concessioni di AA.AA.TT.VV. non potranno interessare le aree incluse entro i confini di:

- la Laguna di Bibione e Caorle;
- la Laguna di Venezia;
- i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche territoriali necessarie a garantire una gestione funzionale e omogenea delle aziende, si richiama quanto evidenziato per le aziende faunistico venatorie e in particolare:

- la presenza entro i propri confini di infrastrutture lineari quali autostrade, strade pubbliche asfaltate di livello comunale, provinciale o nazionale, linee ferroviarie, costituisce elemento di valutazione negativo dell'istruttoria per il rilascio di concessione di AA.AA.TT.VV., fatto salvo il rinnovo delle concessioni in essere alla data di approvazione del presente Piano Faunistico Venatorio;
- i confini delle AA.AA.TT.VV. dovranno delimitare un territorio compatto e unitario, disegnando per quanto possibile angoli convessi, che non consentano di delimitare sacche di territorio non comprese nella conduzione dell'Azienda;
- il consorzio previsto dall'art. 30, comma 2 della L.R. 50/1993, sia nel numero di proprietari coinvolti sia nelle modalità di funzionamento, deve fondarsi su un atto che garantisca fin dalla costituzione l'efficace raggiungimento degli obiettivi del piano tecnico ed economico e l'omogeneità della conduzione dell'azienda nel corso del periodo di concessione.

L'art. 30, comma 1, della L.R. 50/1993 prevede, inoltre, che "l'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari".

Il comma 4 dello stesso art. 30 prevede che "nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio".

Il successivo comma 5 prevede che "(...) il concessionario deve consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia".

Il comma 6, inoltre, prevede che "il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singola specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri: a) addestramento su quaglia,

un cacciatore ogni cinque ettari; b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari".

Il comma 7, infine, prevede che "il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato".

Il complesso delle norme citate indica chiaramente che gli aspetti preminenti nella gestione delle AA.AA.TT.VV. sono quelli delle modalità di accesso dei cacciatori e dei programmi di immissione di fauna selvatica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le AA.AA.TT.VV. dovranno dotarsi di un servizio di registrazione delle richieste di accesso, per il quale dovranno essere comunicati alla Provincia giorni e orari di attività, modalità di ricevimento delle richieste di accesso con relativi recapiti (telefono, fax, posta, e-mail), criteri di ammissione, modalità di comunicazione dell'accoglimento della richiesta.

Durante la stagione venatoria, l'A.A.T.V. dovrà permettere l'esercizio dell'attività venatoria in almeno tre giornate alla settimana, di cui almeno una o il sabato o la domenica. Per ciascuna giornata di caccia non potranno essere rifiutate richieste di accesso al di sotto del limite di un numero di cacciatori pari alla superficie complessiva dell'azienda espressa in ettari diviso dieci.

Le attività di immissione di fauna selvatica sono relative a Lepre, Fagiano, Starna e Quaglia e dovranno essere realizzate secondo le indicazioni previste al capitolo 8. Il concessionario della A.A.T.V. dovrà prevedere un programma annuale di immissioni e di abbattimento, nel quale per ciascuna specie il numero di individui immessi dovrà essere maggiore del numero di individui abbattuti.

Inoltre, anche per le AA.AA.TT.VV., il consorzio previsto dall'art. 30, comma 2 della L.R. 50/1993, sia nel numero di proprietari coinvolti sia nelle modalità di funzionamento, deve fondarsi su un atto che garantisca fin dalla costituzione l'efficace raggiungimento degli obiettivi del piano tecnico ed economico e l'omogeneità della conduzione dell'azienda nel corso del periodo di concessione.

La richiesta di concessione delle AA.AA.TT.VV. va presentata alla provincia corredata da:

- 1) carta topografica in scala 1:5.000 o in scala di maggior dettaglio, in triplice copia e su supporto digitale georeferenziato, della zona che si intende costituire in A.A.T.V., con gli estremi catastali; la carta dovrà riportare il confine dell'A.A.T.V. in maniera netta ed inequivocabile;

- 2) carta topografica in scala 1:10.000 o in scala di maggior dettaglio su supporto digitale georeferenziato, riportante i confini dell'A.A.T.V., le tipologie ambientali e colturali di cui al punto a) del Piano Tecnico Economico, gli accessi all'azienda, i siti di custodia dei registri;
- 3) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati;
- 4) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda.

Il Piano Tecnico Economico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) caratterizzazione ambientale del territorio alla data di presentazione della domanda di concessione comprendente l'estensione totale, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione delle eventuali aree ad incolto, l'estensione di eventuali aree boschive, siepi, specchi d'acqua dolce o altre aree allagate;
- b) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale o zootecnica;
- c) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio;
- d) nome, cognome, dati anagrafici e recapito del concessionario;
- e) modalità di funzionamento del servizio di registrazione delle richieste di accesso;
- f) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;
- g) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
- h) illustrazione dei programmi pluriennali di immissione a scopo di ripopolamento, coerenti con le indicazioni di cui al capitolo 8, indicanti i quantitativi annui di soggetti allevati da liberare suddivisi per specie.

#### 9.4 Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale a corredo della richiesta di concessione per la costituzione e la gestione degli istituti venatori privati

La richiesta di concessione per la costituzione e la gestione degli istituti venatori privati deve essere sottoposta a procedura di valutazione di incidenza ambientale.

I principali riferimenti normativi in tema di valutazione d'incidenza sono:

- Livello Comunitario: Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); Direttiva 2009/147/CE, conosciuta come "Direttiva Uccelli" (*ex Dir. 79/409/CEE*).

- Livello Nazionale: DPR 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, in particolare DPR 120 del 12 marzo 2003;
- Livello Regionale: DGR 3173 del 10 ottobre 2006.

Per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale si deve necessariamente fare riferimento alla **DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006** che contiene la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e la "Guida metodologica alla valutazione d'incidenza riferita a piani di tipo faunistico - venatorio" (Allegato A1).

## **SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)**

### **Fase 1: necessità di sottoporre la domanda di concessione per la costituzione e la gestione degli istituti venatori alla valutazione di incidenza**

La costituzione e la gestione degli istituti venatori non rientra tra i progetti e gli interventi riportati nel Paragrafo 3 dell'Allegato A della DGR 3173 del 10.10.2006 che elenca tutti i piani, progetti e gli interventi direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e che per loro intrinseca natura possono essere considerati non significativamente incidenti sulla rete stessa. Dato che non si può escludere a priori che la costituzione e la gestione degli istituti venatori possa comportare potenziali incidenze sui siti della Rete Natura 2000, si dovrà procedere con il primo livello (screening) dello studio di incidenza ambientale.

### **Fase 2: descrizione del progetto**

In riferimento alla richiesta di concessione per la costituzione e la gestione degli **istituti venatori privati** la fase 2 dello *screening* dovrà contenere:

- una caratterizzazione dettagliata del territorio interessato dalla costituzione dell'istituto venatorio, attualizzata e comprendente: l'estensione totale, la ripartizione culturale delle aree con relativo ettaraggio, l'estensione delle eventuali aree ad incolto, l'estensione di eventuali aree boschive, siepi, specchi d'acqua dolce o altre aree allagate;
- descrizione, a seconda dei casi, del modello di conduzione agricola, forestale o zootecnica;
- tipo di gestione ambientale;
- tipo di gestione venatoria prevista;
- eventuale programma dei miglioramenti ambientali;
- eventuale piano di gestione di tutte le specie di indirizzo (escluse le specie migratorie);
- eventuale programma di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
- localizzazione eventuali appostamenti fissi, aree di rispetto...ect;

- descrizione di eventuali strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente.

### **Fase 3: valutazione della significatività delle incidenze**

Il momento successivo dello screening riguarda **la valutazione della significatività delle incidenze**. Si mettono in relazione le caratteristiche del piano, del progetto o dell'intervento descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

La valutazione di tali incidenze dovrà contenere come previsto dall'Allegato A del DGR 3173 del 10.10.2006:

1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi;
2. identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e specie di interesse comunitario, obbiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell'integrità);
3. identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
4. identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono;
5. identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;
6. identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;
7. previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Alcune delle fonti che dovranno essere consultate al fine di **identificare le incidenze del piano, del progetto o dell'intervento in relazione ai siti coinvolti**, possono essere indicativamente le seguenti:

- dati derivanti dalle schede del formulario standard riferite ai siti della rete Natura 2000;
- cartografia tecnica attuale e storica;
- cartografia dell'uso del suolo e strumenti di pianificazione vigenti;
- dati esistenti relativi all'idrogeologia e alla geomorfologia dell'area;
- dati esistenti sulle matrici suolo, acqua e aria;
- cartografia esistente sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario (le individuazioni cartografiche effettuate dalla Regione Veneto sono disponibili in formato shapefile presso la

Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e scaricabili on-line sul sito della Regione Veneto);

- dati esistenti sulle specie di interesse comunitario;
- analisi contestualizzata dei dati sulle specie di avifauna nidificante e svernante relativi ai dati prodotti dai censimenti della Provincia di Venezia;
- eventuali piani di gestione dei siti rete Natura 2000 interessati;
- altre indagini in relazione ad eventuali carenze riscontrate.

Per approfondire lo stato conoscitivo relativo al territorio oggetto di intervento, si dovrà inoltre prevedere:

- per i soli istituti venatori interni a siti della Rete Natura 2000:
  - o realizzazione di rilievi fitosociologici di conferma per la restituzione della cartografia degli Habitat e Habitat di specie, secondo le indicazioni riportate nell'**Allegato A della D.G.R. del 17 aprile 2007, n. 1066**
  - o indagine faunistica di conferma dei dati bibliografici raccolti, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico e in particolare di interesse comunitario.
  - o indicazione sullo stato di conservazione di habitat/habitat di specie/ specie di interesse comunitario e/o prioritario all'interno dell'area interessata dall'istituto venatorio oggetto di valutazione.
- per gli istituti venatori esterni ai siti della Rete Natura 2000:
  - o caratterizzazione della vegetazione presente;
  - o indagine faunistica di conferma dei dati bibliografici raccolti, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico e in particolare di interesse comunitario.
  - o indicazione sullo stato di conservazione di habitat di specie/ specie di interesse comunitario e/o prioritario all'interno dell'area interessata dall'istituto venatorio oggetto di valutazione.

Di seguito vengono elencati alcuni indicatori per l'individuazione delle possibili incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 (si noti che gli esempi riportati di indicatori di importanza non sono da considerarsi esaustivi).

| TIPO DI INCIDENZA                                       | INDICATORE DI IMPORTANZA                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perdita di superficie di habitat e di habitat di specie | percentuale della perdita<br>(particolarmente significativa per habitat prioritari o habitat di specie prioritarie) |

|                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>frammentazione di habitat o di habitat di specie</b>                                                               | grado di frammentazione, isolamento, durata o permanenza in relazione all'estensione originale                         |
| <b>perdita di specie di interesse conservazionistico</b>                                                              | riduzione nella densità della specie                                                                                   |
| <b>perturbazione alle specie della flora e della fauna</b>                                                            | durata o permanenza (in relazione alla fenologia delle specie), distanza dai siti                                      |
| <b>diminuzione delle densità di popolazione</b>                                                                       | tempo di resilienza                                                                                                    |
| <b>alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli</b>                                                   | variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai regimi delle portate, alle condizioni microclimatiche e stagionali |
| <b>interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti</b> | percentuale della perdita di taxa o specie chiave                                                                      |

#### Fase 4: Conclusioni

Dovranno essere necessariamente recepite tutte le misure di attenuazione previste dalla Valutazione di incidenza sul Piano faunistico venatorio. Una volta che la matrice di *screening* è stata completata, si conclude che:

- 1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000,**  
oppure
- 2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.**

In sede istruttoria sarà comunque possibile richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni.

A conclusione delle fasi di *screening* le informazioni rilevate e le determinazioni assunte devono essere sintetizzate secondo **lo schema di seguito riportato.**

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</b>                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dati identificativi della domanda di concessione                                             |  |
| Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati                                      |  |
| Indicazione di altri piani, progetti e interventi che possono dare effetti combinati         |  |
| <b>VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI</b>                                       |  |
| Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Consultazione con gli Organi e Enti competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| Risultati della consultazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| <b>DATI RACCOLTI PER L'ELABORAZIONE dello screening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| <b>Responsabili della verifica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fonte dei dati</b>   |                                                   | <b>Livello di completezza delle informazioni</b>        |                                                           | <b>Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| <b>TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA SITO.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| <b>Habitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>Presenza nelle aree oggetto di valutazione</b> | <b>Significatività negativa delle incidenza dirette</b> | <b>Significatività negativa delle incidenza indirette</b> | <b>Presenza di effetti sinergici e cumulativi significativi</b>         |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Si/No                                             | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                  | Si/No                                                                   |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Si/No                                             | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                  | Si/No                                                                   |
| <b>Specie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | <b>Presenza nelle aree oggetto di valutazione</b> | <b>Significatività negativa delle incidenza dirette</b> | <b>Significatività negativa delle incidenza indirette</b> | <b>Presenza di effetti sinergici e cumulativi significativi</b>         |
| <b>Nome comune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nome scientifico</b> |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ...                     | Si/No                                             | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                  | Si/No                                                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ...                     | Si/No                                             | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                | Nulla/Non significativa/Bassa/Media/Alta                  | Si/No                                                                   |
| <b>ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| Spiegare come si è giunti alla conclusione che si produrranno o non si produrranno effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| <b>DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |
| I professionisti devono attestare e sottoscrivere la possibilità che si verifichino incidenze significative negative:<br><b>1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.</b><br>oppure<br><b>2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.</b> |                         |                                                   |                                                         |                                                           |                                                                         |

## VALUTAZIONE APPROPRIATA

Verificato che gli esiti della Selezione Preliminare (*Screening*) comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la valutazione appropriata deve contenere, rispetto a quanto previsto per le fasi di *screening*, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione. Qualora fosse dimostrato che si produrranno effetti negativi, è necessario valutare solamente eventuali soluzioni alternative e misure di mitigazione.

Le misure di compensazione non sono invece attuabili, in quanto soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, l'impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e l'**interesse**

**pubblico**, promosso da organismi pubblici o privati, può giustificare l'attuazione di piani, progetti o interventi che possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione.

Nel caso della costituzione di istituti venatori privati manca quindi il rilevante interesse pubblico, per cui, in caso di effetti negativi anche successivi all'attuazione di soluzioni alternative e misure di mitigazione la procedura di V.Inc.A non potrà concludersi positivamente.

### **Soluzioni alternative**

Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione dell'istituto venatorio aventi diversi effetti sull'integrità dei siti, compresa l'opzione di non procedere con la realizzazione dell'istituto venatorio (Opzione zero).

Spetta allo Stato membro esaminare le soluzioni alternative che possono essere localizzate nelle varie regioni/paesi.

Le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- una diversa localizzazione;
- una diversa scansione spazio – temporale degli interventi;
- la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori;
- le modalità di realizzazione e di gestione.

Per ciascuna delle opzioni alternative dovrà essere fornita una descrizione, illustrando i parametri utilizzati per confrontare le stesse.

### **Misure di mitigazione**

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del progetto, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste progetto ma a seguito della valutazione appropriata eseguita sulla base delle analisi effettuate. Garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Per ciascuna forma di mitigazione vengono considerate ed illustrate:

- le modalità di attuazione e probabilità di esito positivo;
- le modalità di finanziamento;
- la scala spazio – temporale di applicazione;
- le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.

### **Conclusione della valutazione appropriata**

Al termine della procedura di Valutazione la decisione può assumere la forma di due dichiarazioni:

- con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

- si accerta il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e la procedura di V.Inc.A non si conclude positivamente.

### **Esiti della fase di valutazione appropriata**

A conclusione della fase di valutazione appropriata le informazioni rilevate e le determinazioni assunte devono essere sintetizzate secondo **lo schema di seguito riportato**.

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dati identificativi della domanda di concessione (singolarmente o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi) evidenziando gli elementi che possono incidere in maniera significativa sui siti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                           |                                                                  |
| <b>DESCRIZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                                                                  |
| Codice, denominazione e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |                                                                  |
| <b>DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE INCIDENZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                           |                                                                  |
| Descrivere in che modo l'integrità dei siti (determinata in termini di struttura, funzioni e obiettivi di conservazione) può essere perturbata dal piano, progetto o intervento (ad esempio, perdita di habitat, perturbazione, distruzione, variazioni chimiche, cambiamenti idrogeologici, ecc.).<br>Evidenziare le incertezze e eventuali lacune nelle informazioni.                                                                                                                                                                                                      |                |                                           |                                                                  |
| Analizzare e verificare la significatività dell'incidenza del piano, progetto o intervento sulle specie e sugli habitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                                                                  |
| <b>SOLUZIONI ALTERNATIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                           |                                                                  |
| In presenza di incidenze significative negative, descrivere le soluzioni alternative (ad esempio considerando diverse ubicazioni, percorsi, dimensioni o impostazioni, metodi di costruzione, metodi di funzionamento, metodi di smantellamento, cronoprogramma, mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi fino alla soluzione zero) atte a minimizzare o a neutralizzare l'incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.                                                                                                                                      |                |                                           |                                                                  |
| <b>MISURE DI MITIGAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                           |                                                                  |
| In presenza di incidenze significative negative, descrivere le misure di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità dei siti, riportando le dinamiche di riduzione degli effetti negativi, le modalità, il finanziamento ed il responsabile dell'attuazione di tali misure, il grado di probabilità di riuscita, lo schema di monitoraggio e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.<br>Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili. |                |                                           |                                                                  |
| <b>DATI RACCOLTI PER L'ELABORAZIONE DELL'IDONEA VALUTAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |                                                                  |
| Responsabili della verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte dei dati | Livello di completezza delle informazioni | Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |                                                                  |

### **TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA**

| Habitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Presenza nelle<br>aree oggetto di<br>valutazione | Significatività negativa<br>delle incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di<br>effetti<br>sinergici e<br>cumulativi<br>significativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Si/No                                            | Nulla/Non<br>significativa/Bassa/<br>Media/Alta     | Nulla/Non significativa/Bassa/<br>Media/Alta          | Si/No                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Si/No                                            | Nulla/Non<br>significativa/Bassa/<br>Media/Alta     | Nulla/Non significativa/Bassa/<br>Media/Alta          | Si/No                                                                |
| Specie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Presenza nelle<br>aree oggetto di<br>valutazione | Significatività negativa<br>delle incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di<br>effetti<br>sinergici e<br>cumulativi<br>significativi |
| Nome<br>comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome<br>scientifico |                                                  |                                                     |                                                       |                                                                      |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ...                 | Si/No                                            | Nulla/Non<br>significativa/Bassa/<br>Media/Alta     | Nulla/Non significativa/Bassa/<br>Media/Alta          | Si/No                                                                |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ...                 | Si/No                                            | Nulla/Non<br>significativa/Bassa/<br>Media/Alta     | Nulla/Non significativa/<br>Bassa/Media/Alta          | Si/No                                                                |
| <b>ESITO DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                  |                                                     |                                                       |                                                                      |
| Spiegare come si è giunti alla conclusione che si produrranno o non si produrranno effetti significativi negativi sul o sui siti della rete Natura 2000.                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                  |                                                     |                                                       |                                                                      |
| <b>DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                  |                                                     |                                                       |                                                                      |
| <p>Indicare e sottoscrivere:</p> <p><b>1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.</b></p> <p>oppure</p> <p><b>2. si accerta il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e la procedura di V.Inc.A non si conclude positivamente.</b></p> |                     |                                                  |                                                     |                                                       |                                                                      |